

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

- N. 577. Ordinanza 15-29 dicembre 2000.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Contenzioso tributario - Impugnazione delle decisioni delle Commissioni tributarie di primo e secondo grado - Applicabilità, giusta il diritto vivente, del «termine lungo» annuale previsto dall'art. 327, primo comma, cod. proc. civ. - Asserito contrasto con il diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.
 - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 22, 25 e 38.
 - Costituzione, art. 24 Pag. 11
- N. 578. Ordinanza 15-29 dicembre 2000.
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Provincia autonoma.
Istruzione pubblica - Provincia di Bolzano - Decisione ministeriale su ricorso gerarchico avverso provvedimento disciplinare del Sovrintendente scolastico di Bolzano - Ricorso per conflitto di attribuzione della stessa Provincia di Bolzano nei confronti dello Stato - Lamentata lesione delle competenze, propria e delegata, costituzionalmente garantite alla provincia in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante - Intervento annullamento del provvedimento impugnato - Cessazione della materia del contendere.
 - Decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 luglio 1998.
 - D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dal d.lgs. 24 luglio 1996, 434 » 14
- N. 579. Ordinanza 15-29 dicembre 2000.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Regione Emilia-Romagna - Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'attività venatoria - Danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole - Costituzione di un fondo regionale per il risarcimento - Limite alla risarcibilità di determinati danni - Asserito contrasto con il principio fondamentale in materia sancito dalla legge statale - Prospettazione perplessa e ipotetica della questione, sollevata dal giudice rimettente nel dubbio in ordine alla propria giurisdizione - Manifesta inammissibilità.
 - Legge Regione Emilia-Romagna 15 febbraio 1994, n. 8, artt. 17 e 18.
 - Costituzione, art. 117, primo comma; legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 26 » 16
- N. 580. Ordinanza del 15-29 dicembre 2000.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Procedure concorsuali - Società ammessa all'amministrazione straordinaria - Soci illimitatamente responsabili che abbiano disposto di propri beni personali, dopo l'ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria - Ritenuta punibilità per i soli fatti commessi sul patrimonio sociale e non anche per le condotte distrattive dei beni personali - Lamentato, irragionevole, contrasto con il principio di eguaglianza, per diverso trattamento della medesima condotta nel fallimento e nell'amministrazione straordinaria, e per la ridotta tutela dei creditori nell'amministrazione straordinaria - Richiesta di una inammissibile pronuncia additiva *in malam partem*, preclusa alla Corte - Manifesta inammissibilità della questione.
 - D.L. 30 gennaio 1979, n. 26 (convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95), art. 1; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 203.
 - Costituzione, art. 3, primo comma » 18

- N. 581. Ordinanza del 15-29 dicembre 2000.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Questione di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità basata sull'assunto della genericità e indeterminatezza della prospettazione - Reiezione.
Responsabilità civile - Danni causati a persone e/o a cose da animali selvatici - Risarcibilità con l'identico regime probatorio previsto per la risarcibilità dei danni alla produzione agricola - Omessa previsione - Prospettata violazione dei principi di eguaglianza, della tutela della salute e della proprietà privata - Manifesta infondatezza della questione.
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 26; legge Regione Emilia-Romagna 15 febbraio 1994, n. 8, artt. 16 e 18, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3, 32, primo comma, e 42, secondo comma Pag. 21
- N. 582. Ordinanza 15-29 dicembre 2000.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) - Avviso di accertamento - Proroga dei termini - Mancata conversione in legge del decreto-legge emanato in materia - Sanatoria degli effetti prodotti disposta in sede di conversione di un successivo decreto-legge (n. 250 del 1995) non riprodotto la norma di proroga - Asserito contrasto con i principi che regolano la decretazione d'urgenza - Manifesta infondatezza della questione.
- Legge 8 agosto 1995, n. 349, art. 1, comma 2; d.l. 29 aprile 1995, n. 132 (non convertito).
- Costituzione, art. 77, terzo comma » 23
- N. 583. Ordinanza 15-29 dicembre 2000.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Incidente probatorio - Assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1 dell'art. 392 cod. proc. pen., e non anche nel caso di persona inferma di mente - Lamentata disparità di trattamento di situazioni identiche, nonché violazione del diritto alla difesa della persona indagata - Manifesta infondatezza della questione.
- Cod. proc. pen., art. 392, comma 1-bis.
- Costituzione, artt. 3 e 24 » 25
- N. 584. Ordinanza 15-29 dicembre 2000.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Reati e pene - Reato di violenza sessuale di gruppo - Omessa previsione dell'attenuante della minore gravità - Impossibilità di adeguare la pena alla concreta gravità del caso e di accedere al rito speciale del «patteggiamento» - Conseguente, lamentata, violazione del principio di eguaglianza e della funzione rieducativa della pena - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
- Cod. pen., art. 609-octies.
- Costituzione, artt. 3 e 27 » 28
- N. 585. Ordinanza del 15-29 dicembre 2000.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Procedimento civile - Regolamento di competenza - Sentenze declinatorie di competenza del giudice di pace - Esclusione dell'impugnazione mediante istanza di regolamento di competenza - Conseguente rimedio dell'appello come unico mezzo di impugnazione - Asserita violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza e del diritto di difesa in giudizio - Manifesta infondatezza della questione.
- Cod. proc. civ., art. 46.
- Costituzione, artt. 3 e 24 » 30

- N. **586.** Ordinanza 15-29 dicembre 2000.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Dibattimento - Legittimo impedimento a comparire di uno dei due difensori di fiducia dell'imputato - Esclusione del rinvio o della sospensione del dibattimento - Lamentata irragionevolezza della norma, con pregiudizio del diritto ad una difesa integrata e violazione dei principi sanciti dalla legge delega - Sopravvenuta abrogazione della disposizione censurata, con modifiche al quadro normativo di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
- Cod. proc. pen., art. 486, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, 70, 76 e 77, primo comma (in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81) Pag. 32
- N. **587.** Ordinanza 15-29 dicembre 2000.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Circolazione stradale - Revoca della patente di guida - Applicazione del provvedimento ai sottoposti alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio - Asserito contrasto con i limiti posti nella delega legislativa al Governo, con il principio di eguaglianza e di ragionevolezza, e con i principi che imporrebbero l'accertamento giurisdizionale o l'apprezzamento del singolo caso - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale nei termini prospettati dal rimettente - Manifesta inammissibilità della questione.
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b).
- Costituzione, artt. 3, 16, 76 e 97 » 34
- N. **588.** Ordinanza 15-29 dicembre 2000.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Reati militari - Furto militare - Punibilità a querela della persona offesa - Mancata previsione - Asserita disparità di trattamento, per effetto della nuova disciplina legislativa che consente la perseguibilità a querela del furto comune - Manifesta infondatezza della questione.
- Cod. pen. mil. pace, art. 230, primo comma.
- Costituzione, art. 3 » 36
- N. **589.** Ordinanza 15-29 dicembre 2000.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Impiego pubblico - Polizia di Stato - Personale non idoneo, per invalidità non dipendente da causa di servizio, all'espletamento dei compiti d'istituto - Possibilità di trasferimento in ruoli diversi della stessa amministrazione o di altre amministrazioni dello Stato - Inapplicabilità di siffatta disciplina al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri - Lamentata disparità di trattamento priva di giustificazione nonché violazione dei principi di buon andamento e imparzialità e di quelli posti a tutela del lavoro e della salute - Sopravvenuta modifica del quadro normativo di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
- Legge 1° aprile 1981, n. 121, art. 36, primo comma, cpv. XX; d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, art. 2.
- Costituzione, artt. 3, 4, 32, 36, 38 e 97 » 38
- N. **590.** Ordinanza 15-29 dicembre 2000.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Cinematografia - Sfruttamento televisivo di opere cinematografiche - Accordi di cessione dei diritti in deroga ai termini legislativamente stabiliti - Partecipazione delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate - Lamentata genericità della norma, nonché violazione della libertà di iniziativa economica - Intervenuta abrogazione della norma censurata e introduzione di una nuova disciplina - Mancata motivazione in ordine alla perdurante rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
- Legge 4 novembre 1965, n. 1213, art. 55, quarto comma, come modificato dall'art. 12 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26 (convertito in legge 1° marzo 1994, n. 153).
- Costituzione, artt. 3 e 41 » 40

- N. 591. Ordinanza 15-29 dicembre 2000.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Responsabilità civile - Risarcimento del danno per lesioni di lieve entità - Liquidazione del danno biologico da invalidità temporanea - Introduzione di un sistema tariffario rigido - Prospettata equiparazione normativa di situazioni diverse, con violazione del diritto alla salute del danneggiato - Mancata conversione della norma denunciata - Manifesta inammissibilità della questione.
- D.L. 28 marzo 2000, n. 70 (non convertito), art. 3.
 - Costituzione, artt. 3 e 32 Pag. 43
- N. 592. Ordinanza 15-29 dicembre 2000.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Pensioni - Divieto di cumulo di pensione e retribuzione - Decadenza dal servizio di dipendenti dello Stato per esercizio di attività lavorativa incompatibile con l'impiego - Omessa previsione in tale ipotesi dell'applicazione delle norme sui divieti di cumulo - Lamentata disparità di trattamento rispetto ai dipendenti cessati dal servizio a domanda - Mancata verifica della possibilità di una interpretazione adeguatrice della legge denunciata - Manifesta inammissibilità della questione.
- D.L. 29 gennaio 1983, n. 17 (convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983 n. 79), art. 10, settimo comma.
 - Costituzione, art. 3 » 45

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 806. Ordinanza della Corte di appello di Milano del 17 ottobre 2000.
Gratuito patrocinio - Patrocinio a spese dello Stato - Liquidazione del compenso al difensore per l'opera prestata nei giudizi di gravame - Impossibilità di preventiva o successiva valutazione dei requisiti di fondatezza o ragionevolezza dell'impugnazione - Lesione del principio di ragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
- Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 12.
 - Costituzione, artt. 3 e 97. » 47
- N. 807. Ordinanza del tribunale di Ravenna del 26 settembre 2000.
Processo penale - Dibattimento - Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione - Necessità che la irripetibilità sia dovuta a fatti o circostanze imprevedibili - Indicazione di limite ulteriore (rispetto a quelli previsti dall'art. 111, comma quinto, Cost.) alla possibilità di deroga al principio del contraddittorio.
- Cod. proc. pen., art. 512.
 - Costituzione, art. 111, comma quinto. » 50
- N. 808. Ordinanza della Corte dei conti - sezione del controllo - del 21 settembre 2000.
Professioni sanitarie - Attribuzione al Ministero della sanità di concerto con il Ministero della solidarietà sociale del potere di definire gli ordinamenti didattici delle figure sanitarie operanti nell'area socio-sanitaria - Eccesso di delega - Invasione della sfera di competenza regionale in materia di formazione professionale.
- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3-*octies*, nel testo introdotto dall'art. 3 del d.lgs. 13 luglio 1992, n. 229.
 - Costituzione, artt. 76 e 117.
- Professioni sanitarie - Previsione della disciplina del campo di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992, mediante decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei corrispondenti corsi di diploma universitario e di diploma post-base - Eccesso di delega - Invasione della sfera di competenza regionale in materia di formazione post-base.**
- Legge 26 febbraio 1999, n. 42, art. 1, comma 2.
 - Costituzione, artt. 76 e 117 » 51

- N. **809.** Ordinanza del Consiglio di Stato del 6 giugno 2000.
Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Concorsi interni per dirigente in Servizi Tossicodipendenza (SERT) delle ASL - Riserva dei posti ai soli medici - Conseguente preclusione per gli psicologi - Ingiustificato deterioro trattamento degli psicologi rispetto ai medici, atteso il ruolo fondamentale della terapia psicologica nel recupero dei tossicodipendenti - Contrasto con la normativa statale in materia (l. n. 45/1999).
 - Legge Regione Puglia 6 settembre 1990, n. 27, artt. 5, 11 e 13.
 - Costituzione, artt. 3 e 117. Pag. 58
- N. **810.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Campania del 10 marzo 2000.
Sanità pubblica - Medici docenti universitari svolgenti attività assistenziali o con funzioni di direzione delle strutture assistenziali del S.S.N. - Previsione della cessazione dallo svolgimento delle funzioni assistenziali nonché dalla direzione delle strutture stesse al compimento dei limiti massimi d'età, indicati nella legge medesima, inferiori a quelli stabiliti per il pensionamento - Rinvio ai protocolli d'intesa tra le regioni e le università e agli accordi attuativi tra le università e le ASL, per la disciplina delle modalità e dei limiti di utilizzazione del suddetto personale universitario per specifiche attività assistenziali strettamente correlate all'attività didattica e di ricerca - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della P.A. - Eccesso di delega per la mancata indicazione nella legge di delega e nel decreto delegato delle linee essenziali della disciplina o di uniformi requisiti minimi idonei ad assicurare omogeneità di regolamentazione sull'intero territorio nazionale.
 - Legge 30 novembre 1998, n. 419, art. 2, comma 1, lett. *pp*); d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 15-*nonies*, comma 2, aggiunto dall'art. 13, d.lgs. 16 settembre 1999, n. 229.
 - Costituzione, artt. 76 e 97 » 61
- N. **811.** Ordinanza del pretore di Saluzzo del 23 maggio 1999.
Previdenza e assistenza sociale - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Modalità di pagamento - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa censurata - Incidenza sul diritto di difesa, sul principio della soggezione dei giudici solo alle leggi - Indebita interferenza sulla funzione giurisdizionale.
 - Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 36, comma 5.
 - Costituzione, artt. 24, primo comma, 101, 102 e 104 » 66
- N. **812.** Ordinanza del pretore di Saluzzo del 23 maggio 1999.
Previdenza e assistenza sociale - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Modalità di pagamento - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa censurata - Incidenza sul diritto di difesa, sul principio della soggezione dei giudici solo alle leggi - Indebita interferenza sulla funzione giurisdizionale.
 - Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 36, comma 5.
 - Costituzione, artt. 24, primo comma, 101, 102 e 104 » 69
- N. **813.** Ordinanza del tribunale di Ancona sez. distaccata di Fabriano del 18 ottobre 2000.
Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Mancata o tardiva costituzione in giudizio dell'opponente - Effetti previsti - Dichiarazione giudiziale di esecutività del decreto ed impossibilità di proseguire l'opposizione o di riproporla, pur se il termine per opporsi non sia ancora scaduto - Asserita inutilità di tale previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto alla regola generale in materia di impugnazioni espressa dagli artt. 358 e 387 cod. proc. civ.; ovvero, irragionevole disparità di posizioni fra attore e convenuto (ove si ritenga che l'opposizione a decreto ingiuntivo non abbia carattere di gravame) - Violazione del diritto di difesa dell'opponente.
 Cod. proc. civ., art. 647, comma 2.
 - Costituzione, artt. 3 e 24 » 70

N. 814. Ordinanza del tribunale di Ancona sezione distaccata di Fabriano del 18 ottobre 2000.

Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Mancata o tardiva costituzione in giudizio dell'opponente - Effetti previsti - Dichiarazione giudiziale di esecutività del decreto ed impossibilità di proseguire l'opposizione o di riproporla, pur se il termine per opporsi non sia ancora scaduto - Asserita inutilità di tale previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto alla regola generale in materia di impugnazioni espressa dagli artt. 358 e 387 cod. proc. civ.; ovvero, irragionevole disparità di posizioni fra attore e convenuto (ove si ritenga che l'opposizione a decreto ingiuntivo non abbia carattere di gravame) - Violazione del diritto di difesa dell'opponente.

– Cod. proc. civ., art. 647, comma 2.

– Costituzione, artt. 3 e 24

Pag. 73

N. 815. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 5 luglio 2000.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.

– D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.

– Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

– D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.

– Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

– D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.

– Costituzione, artt. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

– D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.

– Costituzione, artt. 33 e 76

» 74

N. 816. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 5 luglio 2000.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, artt. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76

Pag. 79

N. 817. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 5 luglio 2000.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, artt. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76

Pag. 81

N. 818. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 5 luglio 2000.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della p.a.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, artt. 33.

- Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.**
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
 - Costituzione, artt. 33 e 76 Pag. 82
- N. 819.** Ordinanza della Corte dei conti - Sezione giur. per la Regione Sardegna del 26 gennaio 2000.
- Pensioni - Trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS dovuti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dalle forme di essa sostitutive od esclusive - Perequazione automatica al costo della vita prevista per l'anno 1998 - Esclusione - Irragionevolezza - Deteriore trattamento dei pensionati fruitori di trattamenti pensionistici superiori a lire 2.500.000 mensili nette, rispetto agli altri pensionati titolari di pensioni di importo inferiore ma possessori di redditi più elevati - Incidenza sui principi della equa retribuzione (anche differita) e della garanzia previdenziale.**
- Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 13.
 - Costituzione, artt. 3, 36 e 38 » 83
- N. 820.** Ordinanza del tribunale di Milano dell'11 luglio 2000.
- Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Esame di persona imputata in procedimento connesso che, nel corso delle indagini preliminari, abbia reso dichiarazioni su fatti implicanti responsabilità di altri - Prevista facoltà di non rispondere - Lesione del principio del contraddittorio - Compromissione dei principi del libero convincimento del giudice, della funzione conoscitiva del processo, dell'indefettibilità della giurisdizione e dell'obbligatorietà dell'azione penale.**
- Cod. proc. pen., artt. 210, comma 4, e 513.
 - Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 112 » 85
- N. 821.** Ordinanza del tribunale di Bologna del 21 giugno 2000.
- Credito (Istituti di) - Interessi bancari - Clausole relative all'anatocismo contenute nei contratti stipulati anteriormente alla delibera CICR di cui all'art. 25, d.lgs. n. 342/1999 - Prevista validità ed efficacia fino alla data di entrata in vigore di tale delibera - Sanatoria retroattiva di clausole nulle - Eccesso di delega in relazione agli artt. 1, comma 5, legge n. 128/1998 e 25, legge n. 142/1992.**
- D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 120, comma 3, come introdotto dall'art. 25, comma 3, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342 (*recte*: d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3).
 - Costituzione, art. 76 » 89
- N. 854.** Ordinanza del Consiglio Nazionale Forense del 28 ottobre 2000.
- Avvocato e procuratore - Iscrizione all'Albo - Divieto per i pubblici dipendenti - Previsione, con norma interpretativa, dell'inapplicabilità agli impiegati pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale - Abrogazione delle disposizioni che vietano l'iscrizione all'Albo per i pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale - Irragionevolezza - Incidenza sul diritto di difesa e sui principi di indipendenza ed autonomia dei difensori - Violazione dei doveri, per i pubblici dipendenti, di fedeltà alla Repubblica e di servizio esclusivo alla Nazione - Lesione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. - Incidenza sul diritto al lavoro.**
- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 56 e 56-bis (inserito dall'art. 6 legge 28 maggio 1997, n. 140).
 - Costituzione, artt. 3, 4, 24, 97 e 98 » 92

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 577

Ordinanza 15-29 dicembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contenzioso tributario - Impugnazione delle decisioni delle Commissioni tributarie di primo e secondo grado - Applicabilità, giusta il diritto vivente, del «termine lungo» annuale previsto dall'art. 327, primo comma, cod. proc. civ. - Asserito contrasto con il diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 22, 25 e 38.
- Costituzione, art. 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;

Giudici: Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 22, 25 e 38 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 22 marzo 1999 dalla Commissione tributaria regionale di Cagliari sul ricorso proposto da Luigi Coni contro l'Ufficio delle entrate di Tempio Pausania, iscritta al n. 285 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2000 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che con ordinanza del 22 marzo 1999, pervenuta alla Corte il 18 novembre 1999, la Commissione tributaria regionale di Cagliari, nel corso di un procedimento di appello avverso una decisione della Commissione tributaria di primo grado di Tempio Pausania, ha sollevato — in riferimento all'art. 24 della Costituzione — questione di costituzionalità degli articoli 22, 25 e 38 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), applicabili al procedimento *ratione temporis*, nella parte in cui, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione costituente «diritto vivente» devono essere integrati dalla regola posta dall'art. 327, primo comma, del codice di procedura civile, nel senso della soggezione dell'appello al c.d. «termine lungo» annuale da essa previsto e non invece al solo termine di cui allo stesso art. 22, con la conseguente preclusione dell'appello quando il «termine lungo» sia decorso, indipendentemente dalla perdurante eventuale pendenza del «termine breve» di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione, previste dall'art. 38;

che il giudice rimettente ha ritenuto la non manifesta infondatezza della questione osservando che il processo tributario disciplinato dal d.P.R. n. 636 del 1972 è caratterizzato dalla non obbligatorietà della difesa tecnica e, in genere, «da un complesso di semplificazioni procedurali e da regole volte a renderlo accessibile anche

al semplice contribuente pur sprovvisto di cognizioni specifiche» e che l'applicazione dell'art. 327, primo comma, cod. proc. civ. appare in contrasto con siffatte caratteristiche, in quanto «la conoscenza o la semplice conoscibilità» della norma richiede una competenza tecnica qualificata che può esigersi solo dagli operatori del diritto e non da un soggetto che si difende personalmente pur essendo abitualmente privo di preparazione giuridica;

che questa difficoltà di conoscenza sarebbe, del resto, evidenziata anche dalla circostanza che il legislatore della riforma del processo tributario — nel testo dell'art. 72 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) anteriore alla sostituzione apportata dall'art. 12 lettera *i*) del d.l. 8 agosto 1996, n. 437 (Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario), convertito con modificazioni dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, recante disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario) — aveva stabilito che per i termini di impugnazione delle decisioni delle commissioni tributarie di primo e secondo grado, relativi alle controversie pendenti, restava ferma l'applicabilità del solo termine breve di impugnazione, escludendo testualmente quella del termine *ex art.* 327, primo comma, cod. proc. civ.;

che, in definitiva, l'applicazione dell'art. 327, primo comma, cod. proc. civ. al processo tributario — nel quale non è previsto l'obbligo della difesa tecnica, la sola «in grado di percepire la consapevolezza dell'estensione operativa della norma e delle sue implicazioni applicative» — finisce per vanificare l'esigenza di tutela del diritto di difesa *ex art.* 24 della Costituzione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'infondatezza della questione.

Considerato che nel contenzioso tributario disciplinato dal d.P.R. n. 636 del 1972 l'unico termine d'impugnazione previsto espressamente — tanto per le impugnazioni in appello, quanto per quelle alla Commissione tributaria centrale — era quello di sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della decisione a cura della segreteria o dalla notificazione della decisione a cura della parte (cfr. art. 22, primo comma, e art. 25 primo comma, in relazione all'art. 38, commi terzo e quinto, come modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario);

che sul problema della sovrapposibilità a tale termine del termine c.d. lungo dell'anno dalla pubblicazione (*scilicet* deposito) della decisione, previsto dall'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., la giurisprudenza di merito tributaria e quella di legittimità si sono attestate sulla soluzione positiva a seguito dell'intervento delle sezioni unite della Corte di cassazione, onde è corretta l'affermazione del rimettente circa l'esistenza di un «diritto vivente» favorevole all'applicabilità del «termine lungo»;

che il rimettente dubita della conformità all'art. 24 della Costituzione di tale «diritto vivente» sostanzialmente adducendo che l'applicazione del «termine lungo», discendendo da un'operazione ermeneutica implicante un certo grado di difficoltà, sarebbe incompatibile con la struttura del processo tributario secondo il regime di cui al d.P.R. n. 636 del 1972, (nel quale la difesa personale del contribuente, in alternativa a quella del difensore tecnico, era possibile senza limiti derivanti dal valore o dall'oggetto della controversia: art. 30, primo comma), essendo invece compatibile soltanto con una disciplina processuale nella quale la difesa tecnica sia prevista come necessaria;

che la difficoltà di conoscenza della regola avallata dal «diritto vivente» sarebbe confermata anche dal rilievo che — nel dettare la disciplina delle controversie pendenti nel passaggio dalla vigenza del contenzioso tributario di cui al d.P.R. n. 636 del 1972, al nuovo contenzioso di cui al d.lgs. n. 546 del 1992 — lo stesso legislatore avrebbe sentito il bisogno di dettare una norma di interpretazione autentica (art. 72 di tale d.lgs., nel testo anteriore alla sostituzione operata dal citato art. 12 del d.l. n. 437 del 1996), per stabilire l'inapplicabilità dell'art. 327, primo comma, cod. proc. civ.;

che questa Corte, proprio nello scrutinare una questione proposta avverso una norma regolatrice del processo tributario secondo il regime di cui al d.P.R. n. 636 del 1972, ha già avuto occasione di chiarire (sentenza n. 243 del 1982) che, «una volta che il contribuente è ammesso a difendersi nella controversia tributaria sia personalmente, sia con l'assistenza di un difensore tecnico, termini e scadenze processuali non possono variare, nel processo tributario come in ogni altro tipo di processo, secondo che la facoltà di farsi assistere dal difensore tec-

nico sia stata dalla parte esercitata o no» mentre con altra precedente decisione aveva escluso che un onere imposto sempre da quel regime processuale fosse incompatibile con la previsione della facoltà di far ricorso alla difesa personale ed in particolare ledesse l'art. 24 della Costituzione (sentenza n. 63 del 1977);

che i principi di cui alle due decisioni indicate vanno coordinati con l'affermazione — fatta da altra decisione di questa Corte sempre in tema di vecchio contenzioso tributario (ordinanza n. 685 del 1988; si vedano pure l'ordinanza n. 251 del 1994 e, con riferimento al nuovo processo tributario, l'ordinanza n. 210 del 1998) — secondo cui l'ammissione della difesa personale del contribuente, accompagnandosi al riconoscimento della facoltà di valersi comunque della difesa tecnica, non è lesiva della garanzia dell'inviolabilità del diritto di difesa, considerato che l'art. 24 della Costituzione non impedisce al legislatore di disciplinarne l'esercizio secondo valutazioni discrezionali;

che, conseguentemente, appare manifestamente insussistente la violazione del citato precetto costituzionale, lamentata ora dal rimettente, in quanto il contribuente che, nel vigore della disciplina del contenzioso tributario di cui al d.P.R. n. 636 del 1972, sceglieva di valersi della facoltà di difendersi personalmente, non poteva non considerare l'alea di eventuali incertezze e difficoltà interpretative scaturenti dalla disciplina del processo tributario e, quindi, non poteva non accettare la conseguenza di doverle gestire di persona, senza ausilio di difensore tecnico, sopportandone tutte le implicazioni possibili secondo un principio di autoreponsabilità;

che l'argomento che il rimettente desume dalla disciplina transitoria (poi eliminata nella stesura definitiva della norma) posta nell'art. 72 del d.lgs. n. 546 del 1992, nella quale si avallava — per la verità in senso opposto al diritto vivente già allora formatosi in senso contrario — la tesi che il termine lungo non fosse applicabile alle impugnazioni delle decisioni delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado, è assolutamente influente sulle esposte ragioni di manifesta infondatezza della questione, pur dovendosi comunque rilevare che nella specie, per quanto enuncia la stessa ordinanza di rimessione, l'appello pendente avanti al rimettente venne introdotto nel 1988, cioè ben prima che si dettasse quella (provvisoria) disciplina transitoria;

che, pertanto, la sollevata questione deve ritenersi manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22, 25 e 38 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Cagliari, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: BILE

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 578

Ordinanza 15-29 dicembre 2000

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Provincia autonoma.

Istruzione pubblica - Provincia di Bolzano - Decisione ministeriale su ricorso gerarchico avverso provvedimento disciplinare del Sovrintendente scolastico di Bolzano - Ricorso per conflitto di attribuzione della stessa Provincia di Bolzano nei confronti dello Stato - Lamentata lesione delle competenze, propria e delegata, costituzionalmente garantite alla provincia in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante - Intervenuto annullamento del provvedimento impugnato - Cessazione della materia del contendere.

- Decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 luglio 1998.
- D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dal d.lgs. 24 luglio 1996, n. 434.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 27 luglio 1998, con il quale è stato accolto il ricorso gerarchico presentato dalla prof. Rita Chini, promosso con ricorso della Provincia di Bolzano, notificato il 9 ottobre 1998, depositato in Cancelleria il 16 successivo ed iscritto al n. 30 del registro conflitti 1998.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 14 novembre 2000 il giudice relatore Valerio Onida;

uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano e l'avvocato dello Stato Luigi Mazzella per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 9 ottobre 1998, depositato il 16 ottobre 1998, la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 27 luglio 1998, con il quale è stato accolto il ricorso gerarchico presentato dalla prof. Rita Chini, Preside di un liceo di Bolzano, avverso il provvedimento 4 novembre 1997 del Sovrintendente scolastico di Bolzano, che aveva inflitto alla stessa la sanzione disciplinare della censura;

che la ricorrente espone che, in base alle norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dal d.lgs. 24 luglio 1996, n. 434, la Provincia esercita per delega le attribuzioni in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante, inserito negli appositi ruoli provinciali, e spetta alla Giunta provinciale la decisione, su parere, ove previsto, del competente organo collegiale, dei ricorsi proposti da detto personale avverso provvedimenti non definitivi adottati dal Sovrintendente scolastico della Provincia; e che, nella specie, la prof. Chini aveva presentato contro il provvedimento disciplinare in questione ricorso alla Giunta provinciale, la quale, con delibera 30 dicembre 1997, l'aveva respinto, previo parere conforme del Consiglio del personale direttivo ed ispettivo delle scuole in lingua italiana del Consiglio scolastico provinciale;

che, secondo la ricorrente, il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 27 luglio 1998, con il quale è stato accolto il ricorso parallelamente presentato dalla prof. Chini allo stesso Ministro, sarebbe lesivo delle competenze costituzionalmente garantite alla Provincia, e precisamente della competenza propria a decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti non definitivi del Sovrintendente scolastico, o comunque della competenza delegata strettamente intrecciata con le competenze proprie, e discendente da una delega a carattere «traslativo», costituente una «integrazione necessaria» delle competenze proprie della Provincia spettante alla stessa Provincia in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante;

che, pertanto, la ricorrente chiede alla Corte di dichiarare che non spetta al Ministro della pubblica istruzione decidere sui ricorsi del personale delle scuole della Provincia di Bolzano avverso i provvedimenti adottati nei loro confronti dal Sovrintendente scolastico di Bolzano, e per l'effetto di annullare il decreto ministeriale del 27 luglio 1998;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto del 29 ottobre 1998, precisando che era in corso la «revoca» del decreto ministeriale impugnato;

che, con deduzioni integrative in data 13 novembre 1998, la difesa del Presidente del Consiglio ha comunicato che, stante la riconosciuta competenza della Giunta provinciale a decidere i ricorsi avverso i provvedimenti non definitivi del Sovrintendente scolastico di Bolzano, l'impugnato decreto ministeriale 27 luglio 1998 era stato annullato con decreto 27 ottobre 1998; ed ha chiesto pertanto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere;

che, all'udienza del 14 novembre 2000, le parti, riferendosi all'intervenuto annullamento del provvedimento che ha dato origine al conflitto di attribuzione, hanno convenuto sulla avvenuta cessazione della materia del contendere.

Considerato che il provvedimento ministeriale che ha dato origine al conflitto di attribuzione è stato annullato dallo stesso Ministro della pubblica istruzione con il decreto 27 ottobre 1998, sulla base della considerazione che la competenza a decidere i ricorsi presentati dal personale docente e direttivo delle scuole della Provincia di Bolzano spetta alla Giunta provinciale;

che pertanto, come del resto concordemente deducono le parti, è cessata la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 579

Ordinanza 15-29 dicembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Emilia-Romagna - Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'attività venatoria - Danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole - Costituzione di un fondo regionale per il risarcimento - Limite alla risarcibilità di determinati danni - Asserito contrasto con il principio fondamentale in materia sancito dalla legge statale - Prospettazione perplessa e ipotetica della questione, sollevata dal giudice rimettente nel dubbio in ordine alla propria giurisdizione - Manifesta inammissibilità.

- Legge Regione Emilia-Romagna 15 febbraio 1994, n. 8, artt. 17 e 18.
- Costituzione, art. 117, primo comma; legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 26.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale artt. 17 e 18 della legge della Regione Emilia-Romagna del 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), promosso con ordinanza emessa il 1 settembre 1999 dal Tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra la Cooperativa Intersettoriale Montana di Sassoleone e l'Ambito territoriale di caccia BO 3 ed altra, iscritta al n. 620 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, 1^a serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di costituzione della Cooperativa Intersettoriale Montana di Sassoleone e dell'Ambito territoriale di caccia BO 3 nonché l'atto di intervento della Regione Emilia-Romagna;

Udito nell'udienza pubblica del 28 novembre 2000 il giudice relatore Fernando Santosuosso;

Uditi gli avvocati Paolo Boer per la Cooperativa Intersettoriale Montana di Sassoleone, Chiara Menarini per l'Ambito territoriale di caccia BO 3 e Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di risarcimento danni causati da animali selvatici a colture, il giudice unico del tribunale di Bologna, con ordinanza del 1 settembre 1999, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 18 della legge della Regione Emilia-Romagna del 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), per violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, in quanto non sarebbe stato rispettato il principio fondamentale stabilito dall'art. 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), della risarcibilità di tutti i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, prevedendo la costituzione di un apposito fondo regionale;

che dalla lettura congiunta degli artt. 25 e 26 della legge n. 157 del 1992 si evincerebbe che l'espressione «danni non altrimenti risarcibili» contenuta nella seconda disposizione citata non può essere interpretata che nel senso della risarcibilità di tutti i danni non previsti dal precedente art. 25, arrecati alle produzioni agricole sia dalla fauna selvatica che dall'attività venatoria;

che la legge regionale n. 8 del 1994, invece, nel dare attuazione alla legge statale, si sarebbe discostata dal principio di cui sopra, venendo in sostanza ad escludere la risarcibilità da parte del fondo regionale di svariate tipologie di danni che invece sono certamente ricompresi nell'ampia formulazione dei «danni non altrimenti risarcibili»;

che emergerebbe il contrasto degli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 8 del 1994 con il principio posto dall'art. 26 della legge n. 157 del 1992, disposizione quest'ultima da cui discende il potere regionale di regolare il fun-

zionamento del fondo regionale ma non anche quello di escludere la risarcibilità di determinati danni, ancorché arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, o di individuare i soggetti tenuti al risarcimento dei danni in enti diversi da quello cui è affidata la gestione del fondo regionale previsto *ex art.* 26, comma 1, della legge n. 157 del 1992;

che la questione, come sopra esposta, non sarebbe manifestamente infondata e sarebbe altresì rilevante nella controversia da decidere;

che nel presente giudizio di legittimità costituzionale si è costituita la Cooperativa Montana di Sassoleone a r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* già parte nel giudizio principale, aderendo agli argomenti esposti dal giudice *a quo* nell'ordinanza di rimessione;

che si è altresì costituito l'Ambito territoriale di caccia (A.T.C.) BO 3, concludendo per l'accoglimento della questione;

che, infine, è intervenuta la Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente della Giunta regionale, ed ha dedotto preliminarmente che la questione sia dichiarata inammissibile perché il giudice *a quo* nel rinviare la decisione sulla eccezione di difetto di giurisdizione unitamente al merito della controversia, avrebbe sollevato la questione quando non aveva alcuna certezza sulla rilevanza delle norme denunciate nel giudizio, atteso che questo potrebbe concludersi con una pronuncia di difetto di giurisdizione;

che, nel merito, la Regione ritiene che il rimettente muova da una premessa interpretativa errata dell'art. 26, comma 1, della legge n. 157 del 1992, e che del pari erroneamente interpreti gli artt. 17 e 18 della impugnata legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8;

che, in prossimità dell'udienza, l'Ambito territoriale di caccia (A.T.C.) BO 3 ha presentato un'ulteriore memoria, ribadendo le conclusioni già formulate nell'atto di costituzione ed osservando che, con la legge del 16 febbraio 2000, n. 6, la Regione Emilia-Romagna ha modificato il disposto degli artt. 17 e 18 della legge n. 8 del 1994, a decorrere tuttavia dal 1 aprile 2000 e, quindi, in epoca successiva ai fatti di cui è causa.

Considerato che il rimettente ha, in primo luogo, rinviato ad un momento successivo l'esame dell'eccezione di difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, ritenendo di doverla decidere unitamente al merito della causa poiché la stessa richiede «una approfondita riflessione sui principi affermati» dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, ed ha poi motivato sulla rilevanza della presente questione sostenendo che la stessa «appare evidente posto che, qualora dovesse essere disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle parti convenute, la controversia dovrebbe essere decisa applicando gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 8 del 1994»;

che dal contenuto delle proposizioni testé riferite si evince il carattere perplesso ed ipotetico della questione sollevata dall'ordinanza di rimessione, non essendo il giudice *a quo* convinto della propria giurisdizione in ordine alla causa sottoposta al suo esame e prospettando la questione di costituzionalità solo per l'ipotesi di superamento dell'eccezione di difetto di giurisdizione;

che tale prospettazione del Tribunale rimettente comporta la manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 18 della legge della Regione Emilia-Romagna 15 febbraio 1994, n.8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della attività venatoria), sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, dal giudice unico del Tribunale di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente e redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 580

Ordinanza del 15-29 dicembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedure concorsuali - Società ammessa all'amministrazione straordinaria - Soci illimitatamente responsabili che abbiano disposto di propri beni personali, dopo l'ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria - Ritenuta punibilità per i soli fatti commessi sul patrimonio sociale e non anche per le condotte distrattive dei beni personali - Lamentato, irragionevole, contrasto con il principio di eguaglianza, per diverso trattamento della medesima condotta nel fallimento e nell'amministrazione straordinaria, e per la ridotta tutela dei creditori nell'amministrazione straordinaria - Richiesta di una inammissibile pronuncia additiva in *malam partem*, preclusa alla Corte - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.L. 30 gennaio 1979, n. 26 (convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95), art. 1; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 203.
- Costituzione, art. 3, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, in legge 3 aprile 1979, n. 95, e dell'art. 203 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 2 dicembre 1999 dal Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di P. O., iscritta al n. 81 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di costituzione di P. O. e del Commissario straordinario della Pianelli & Traversa S.a.s. in amministrazione straordinaria nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 28 novembre 2000 il giudice relatore Giovanni Maria Flick;

Udito l'avv. Giuseppe Zanalda per il Commissario straordinario della Pianelli & Traversa s.a.s. in amministrazione straordinaria.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 2 dicembre 1999, il Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, in legge 3 aprile 1979, n. 95, e dell'art. 203 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), «per omessa menzione», nella seconda delle norme impugnate, «anche dell'art. 222 della legge fallimentare, con riferimento alla posizione, e conseguente responsabilità penale, dei soci illimitatamente responsabili di società ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria che abbiano disposto di propri beni personali»;

che il giudice *a quo* premette di essere investito del processo a carico di persona imputata del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata, di cui agli artt. 1 della legge n. 95 del 1979, 203, primo comma, 222, 216, primo comma, numero 1 e secondo comma, 219, primo comma, della legge fallimentare, per avere, nella qualità di socio accomandatario di una società in accomandita semplice, distratto beni personali dopo l'ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria di cui alla legge n. 95 del 1979;

che, nel ritenere l'ipotesi accusatoria avvalorata, in linea di fatto, dall'istruttoria dibattimentale, il giudice *a quo* esclude, tuttavia, che la condotta sopra descritta possa venire inquadrata, alla luce del dato normativo, nella fattispecie criminosa contestata;

che — ricordate le contrastanti opinioni espresse dalla dottrina, in assenza di specifiche pronunce della giurisprudenza di legittimità, circa l'applicabilità delle norme penali fallimentari ai soci illimitatamente responsabili di società sottoposte ad amministrazione straordinaria (ovvero a liquidazione coatta amministrativa, la cui disciplina è richiamata dall'art. 1 della legge n. 95 del 1979) — il rimettente assume, infatti, che l'unica interpretazione condivisibile del combinato disposto dell'art. 1, ora citato, e dell'art. 203 della legge fallimentare sia quella che circoscrive la responsabilità per bancarotta dei predetti soci ai fatti commessi sul patrimonio della società, con conseguente irrilevanza penale delle condotte distrattive di beni personali;

che tale lettura — la quale muove dal rilievo che i soci a responsabilità illimitata (a differenza di quanto si verifica nel fallimento, in forza dell'art. 147 della legge fallimentare) non vengono direttamente assoggettati ad amministrazione straordinaria, e dunque non perdono, in costanza di essa, la disponibilità del proprio patrimonio — si imporrebbe segnatamente a fronte della mancata inclusione, fra le norme penali fallimentari richiamate dall'art. 203 della legge fallimentare, dell'art. 222 della stessa legge, e, cioè, proprio della disposizione che vale a fondare la responsabilità per bancarotta dei soci illimitatamente responsabili che abbiano disposto di beni personali in pendenza di procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta amministrativa e dall'amministrazione straordinaria: onde una interpretazione di segno opposto a quella prospettata si scontrerebbe — ad avviso del rimettente — con il divieto di analogia *in malam partem* in materia penale;

che, in simile prospettiva, le norme denunciate si porrebbero peraltro in contrasto con il principio di uguaglianza, in quanto il diverso trattamento penalistico della medesima condotta — nel fallimento e nell'amministrazione straordinaria — risulterebbe del tutto irragionevole: i presupposti di ammissione delle società di persone all'amministrazione straordinaria sono, infatti, indipendenti dalla condotta dei soci illimitatamente responsabili, i cui atti distrattivi di beni personali avrebbero, anzi, in tale procedura, effetti negativi quasi sempre più gravi che non in caso di fallimento;

che la denunciata lesione del principio di uguaglianza si apprezzerrebbe anche nei riguardi dei creditori, i quali, in mancanza di un deterrente penale per le condotte considerate, troverebbero nell'amministrazione straordinaria una tutela ridotta e «degradata», rispetto a quella offerta dal fallimento: soluzione normativa, questa, non giustificabile neppure facendo leva sulla diversa finalità delle due procedure (conservativa la prima, liquidatoria l'altra), essendo l'obiettivo del soddisfacimento dei creditori comune anche alla procedura speciale;

che l'assetto normativo costituzionalmente corretto — sottolinea, da ultimo, il giudice *a quo* — sarebbe stato in effetti adottato dal d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, recante la nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, il quale ha, per un verso, esteso ai soci illimitatamente responsabili gli effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza della società (art. 23), e, per l'altro, equiparato la dichiarazione stessa a quella di fallimento ai fini dell'applicazione delle norme penali, ivi compreso l'art. 222 della legge fallimentare (art. 95 del d.lgs. n. 270 del 1999);

che tale nuova disciplina risulterebbe peraltro inapplicabile nel giudizio *a quo* al lume dei principi regolatori della successione di leggi penali nel tempo;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o, comunque, di infondatezza della questione, rilevando come il rimettente invochi una pronuncia additiva *in malam partem* che esorbita dai poteri di questa Corte;

che si è costituito in giudizio il Commissario della società in amministrazione straordinaria, parte civile nel processo *a quo* il quale ha chiesto, in via principale, che la questione sia accolta e, in subordine, che essa sia rigettata per erroneo presupposto interpretativo, dovendosi ritenere che l'art. 203 della legge fallimentare già consenta, in realtà, di punire i soci illimitatamente responsabili di società in amministrazione straordinaria per fatti di distrazione di beni personali;

che si è costituito, altresì, l'imputato nel processo *a quo* il quale ha concluso, in via principale, per la declaratoria di inammissibilità della questione, in quanto finalizzata a colmare un «vuoto» di tutela penale, con intervento precluso a questa Corte dalla riserva di legge sancita dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione; e, in via subordinata, per la dichiarazione della sua infondatezza, in quanto il vizio di costituzionalità denunciato dal giudice *a quo* deriverebbe, non tanto dalle norme penali che escludono la configurabilità del delitto di bancarotta, quanto piuttosto — ed «a monte» — dalle disposizioni che non assoggettano alla procedura di amministrazione straordinaria, di cui alla legge n. 95 del 1979, i beni dei soci illimitatamente responsabili.

Considerato che il Tribunale rimettente — muovendo dal presupposto interpretativo (frutto di una selezione tra diverse ipotesi di lettura) per cui l'art. 203 della legge fallimentare, nel richiamo fattone dall'art. 1 della legge n. 95 del 1979, punirebbe, a titolo di bancarotta, i soci illimitatamente responsabili di società in amministrazione straordinaria con riferimento ai soli fatti commessi sul patrimonio sociale, e non anche per quelli aventi ad oggetto beni personali; ed assumendo, altresì, che tale regime violi il principio di uguaglianza, nel confronto con la disciplina valevole in caso di fallimento — sollecita l'estensione della previsione punitiva a condotte che, secondo la sua stessa prospettazione, non vi sarebbero comprese (quelle incidenti, per l'appunto, sul patrimonio personale del socio);

che all'adozione dell'invocata pronuncia osta in radice, tuttavia, il secondo comma dell'art. 25 della Costituzione, il quale — per costante giurisprudenza di questa Corte — «nell'affermare il principio che nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso, esclude che la Corte costituzionale possa introdurre in via additiva nuovi reati o che l'effetto di una sua sentenza possa essere quello di ampliare o aggravare figure di reato già esistenti» (v. sentenza n. 411 del 1995 e ordinanza n. 392 del 1998; in generale, sulla inammissibilità di interventi additivi *in malam partem* in materia penale, cfr. ordinanze nn. 317 del 2000; 51, 245 e 337 del 1999; 106 e 413 del 1998; 297 del 1997);

che, pertanto, la questione — tesa evidentemente a provocare una pronuncia di questa Corte *in malam partem* con effetti di ampliamento di una fattispecie criminosa rispetto al campo applicativo che il giudice rimettente, in via d'interpretazione, le ritiene proprio — deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, in legge 3 aprile 1979, n. 95, e dell'art. 203 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 581

Ordinanza del 15-29 dicembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Questione di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità basata sull'assunto della genericità e indeterminazione della prospettazione - Reiezione.**Responsabilità civile - Danni causati a persone e/o a cose da animali selvatici - Risarcibilità con l'identico regime probatorio previsto per la risarcibilità dei danni alla produzione agricola - Omessa previsione - Prospettata violazione dei principi di eguaglianza, della tutela della salute e della proprietà privata - Manifesta infondatezza della questione.**

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 26; legge Regione Emilia-Romagna 15 febbraio 1994, n. 8, artt. 16 e 18, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3, 32, primo comma, e 42, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia), nonché degli artt. 16 e 18, secondo comma della legge della Regione Emilia-Romagna 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), promosso con ordinanza emessa il 23 luglio 1999 dal giudice di pace di Bologna nel procedimento civile vertente tra Boni Anna e la Provincia di Bologna, iscritta al n. 41 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento della Regione Emilia-Romagna e del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 2000 il giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di risarcimento del danno causato da un cinghiale nei confronti di un'autovettura il giudice di pace di Bologna, con ordinanza del 23 luglio 1999 (pervenuta alla cancelleria di questa Corte in data 24 gennaio 2000), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia), nonché degli artt. 16 e 18, secondo comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 32, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione;

che, ad avviso del rimettente, nella giurisprudenza di legittimità si afferma il principio secondo cui in caso di danni a persone e/o a cose causati da animali selvatici non sia applicabile l'art. 2052 cod. civ. e il conseguente regime di inversione dell'onere della prova, bensì l'art. 2043 cod. civ., il che comporterebbe l'applicazione della regola generale per cui incombe al danneggiato di provare, tra l'altro, la colpa della pubblica amministrazione;

che, pertanto, mentre il conduttore di attività agricola sarebbe esentato dal provare la responsabilità della pubblica amministrazione per ottenere il risarcimento del danno prodotto da animali selvatici, il singolo danneggiato dagli stessi animali, invece, dovrebbe fornire tale prova;

che questa diversa disciplina sarebbe priva di ragionevolezza, atteso che il presente momento storico è caratterizzato da una massiccia immissione di animali selvatici, specie nei parchi naturali, con forte incremento di incidenti stradali e danni a terzi;

che la normativa sopra citata, nella parte in cui «non prevede la risarcibilità dei danni causati da animali selvatici a persone e/o a cose, alla stessa stregua della risarcibilità prevista e disciplinata per i danni alla produzione agricola», violerebbe il principio di uguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.), nonché la tutela della salute (art. 32, primo comma, Cost.) e quella della proprietà privata (art. 42, secondo comma, Cost.);

che nel presente giudizio di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per l'infondatezza della questione;

che è intervenuto il Presidente della Giunta regionale *pro tempore* della Regione Emilia-Romagna, chiedendo analogamente che la questione sia dichiarata inammissibile e infondata.

Considerato che, in ordine alle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa erariale e dalla Regione intervenuta, principalmente appuntate sulla genericità ed indeterminatezza della prospettazione del giudice *a quo* questa Corte ritiene che le stesse siano prive di fondamento, in quanto dal contesto della motivazione del provvedimento di rimessione è possibile evincere le disposizioni che il giudice *a quo* intende censurare, individuando nell'art. 26 della legge n. 968 del 1977 (come sostituiti dalle omologhe disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dettante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio») e negli artt. 16 e 18, secondo comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 15 febbraio 1994, n. 8 (nel suo testo originario), essendo questo il complesso di norme che regolano il regime di accertamento e di ristoro dei pregiudizi alla produzione agricola derivanti dagli animali selvatici;

che, pertanto, occorre esaminare nel merito la prospettata violazione, da parte della normativa così individuata, del principio di uguaglianza *ex art. 3* della Costituzione nel non prevedere la risarcibilità dei danni causati da animali selvatici a persone e/o a cose alla stessa stregua (e in particolare con lo stesso regime probatorio) di quello previsto dalle disposizioni citate per i danni alla produzione agricola, *vulnus* che sarebbe per il rimettente ancor più evidente alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale di legittimità che ritiene applicabile alla specie il regime ordinario di responsabilità aquiliana *ex art. 2043* cod. civ. anziché quello di cui all'art. 2052 dello stesso codice;

che, ad avviso di questa Corte, l'esigenza di una parità di trattamento tra le situazioni di fatto che si assumono analoghe di chi patisce un danno alla produzione agricola e di chi invece vede danneggiata la propria persona o i propri beni dalla fauna selvatica non sussiste, atteso che non solo sono differenti le predette due fattispecie, ma la *ratio* della normativa denunciata risiede nella specificità della protezione offerta in relazione ai danni subiti dalle produzioni agricole a causa della fauna selvatica; il legislatore ha cioè inteso approntare una peculiare tutela all'agricoltura indennizzando gli effetti negativi ad essa derivanti dalla presenza di quegli animali sul territorio, presenza che nell'attuale contesto storico sociale è ritenuta meritevole di protezione nel quadro di un armonico equilibrio ambientale;

che, considerata la natura speciale della indennizzabilità prevista dalle disposizioni censurate, queste norme non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti; né la loro irragionevolezza può essere ricollegata all'interpretazione della giurisprudenza di legittimità sull'art. 2052 cod. civ., secondo cui questa disposizione è applicabile solo in presenza di danni provocati da animali domestici con esclusione di quelli selvatici, per i quali si applica invece l'art. 2043 cod. civ.; giurisprudenza che trova la sua giustificazione nella diversità delle situazioni poste a raffronto, atteso lo «stato di naturale libertà che caratterizza la fauna selvatica»;

che, in ordine alle ulteriori censure relative agli artt. 32 e 42 della Costituzione, ritiene questa Corte che la possibilità di tutela generale *ex art. 2043* cod. civ. escluda la configurabilità dei lamentati vizi;

che, pertanto, la questione sollevata deve ritenersi, sotto ogni profilo, manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) nonché degli artt. 16 e 18, secondo comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 32, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, dal giudice di pace di Bologna, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente e redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.

Il cancelliere: FRUSCELLA

00C1463

N. 582

Ordinanza 15-29 dicembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) - Avviso di accertamento - Proroga dei termini - Mancata conversione in legge del decreto-legge emanato in materia - Sanatoria degli effetti prodotti disposta in sede di conversione di un successivo decreto-legge (n. 250 del 1995) non riproducente la norma di proroga - Asserito contrasto con i principi che regolano la decretazione d'urgenza - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 8 agosto 1995, n. 349, art. 1, comma 2; d.l. 29 aprile 1995, n. 132 (non convertito).
- Costituzione, art. 77, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 349 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 giugno 1995, n. 250, recante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria), promosso con ordinanza emessa il 12 maggio 1999 dalla Commissione tributaria regionale di Ancona, iscritta al n. 83 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 2000 il giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 12 maggio 1999, pervenuta a questa Corte il 9 febbraio 2000, la Commissione tributaria regionale di Ancona ha sollevato, su istanza del contribuente appellante, questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 77, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 1, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 349 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 giugno 1995, n. 250, recante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria), nella parte in cui stabilisce che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge 29 aprile 1995, n. 132, non convertito in legge;

che, secondo la Commissione remittente, potrebbe «non essere infondato sostenere» che tale clausola di «sanatoria» in base alla quale dovrebbe ritenersi tempestivo l'avviso di accertamento in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, notificato al contribuente nel periodo di provvisorio vigore del decreto legge n. 132 del 1995, il cui art. 1, comma 10, prorogava i termini per tale adempimento sia in contrasto con l'art. 77, terzo comma, della Costituzione: quest'ultimo, infatti, potrebbe ritenersi legittimare il Parlamento soltanto a disciplinare i rapporti sorti in base al decreto non convertito all'atto in cui viene negata la conversione, mentre, nella specie, la disposizione in questione è intervenuta solo in sede di legge di conversione del successivo decreto legge n. 250 del 1995, che non riproduceva la norma di proroga del termine per l'accertamento;

che, pertanto, nel periodo compreso fra la decadenza del decreto-legge n. 132 del 1995 e l'entrata in vigore della norma di sanatoria, l'avviso di accertamento non avrebbe potuto considerarsi legittimo, ma anzi avrebbe dovuto essere revocato dall'amministrazione finanziaria, non vigendo alcuna norma che consentisse di derogare agli ordinari termini risultanti dalla legislazione preesistente;

che, sempre secondo la remittente, «al momento della conversione in legge [del successivo decreto-legge] la proroga dei termini per gli accertamenti per INVIM straordinaria non era quindi più operante e quindi anche l'espressione 'sono fatti salvi gli effetti prodottisi' usata dal legislatore deve comprendere e riferirsi anche agli effetti di illegittimità dell'avviso di accertamento nel periodo compreso tra la decadenza del decreto-legge e l'emanazione della l. 349/1995 che sono stati fatti quindi salvi, circostanza che induce ad introdurre il dubbio sulla legittimità costituzionale della normativa relativa agli effetti prodottisi»;

che anche l'espressione «rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge» potrebbe «comportare l'inclusione dei rapporti giuridici relativi al periodo di illegittimità dell'avviso di accertamento compreso tra la decadenza del decreto-legge e l'emanazione della legge 349/1995 nell'ambito di tale fattispecie»;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, in quanto non sarebbe discutibile che attraverso la tecnica della «sanatoria» degli effetti del decreto-legge non convertito, ai sensi dell'art. 77, terzo comma, della Costituzione, il legislatore è abilitato a dettare una regolamentazione retroattiva dei rapporti insorti nella vigenza del medesimo decreto, nell'esercizio di un potere diverso da quello di conversione, senza altri limiti se non quelli rappresentati dalla necessità del rispetto di altre norme e principi costituzionali, dei quali non sarebbe prospettata la violazione da parte della norma denunciata.

Considerato che il potere del Parlamento di «regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti», ai sensi dell'art. 77, terzo comma, della Costituzione, non deve necessariamente essere esercitato in concomitanza con la decadenza del decreto, ma può anche essere esercitato successivamente, salvi i limiti costituzionali connessi alla retroattività di tale disciplina (cfr. sentenze n. 89 del 1966, n. 84 del 1996, n. 244 del 1997);

che la disposizione di legge che regola detti rapporti, la quale può anche essere contenuta nella legge di conversione di un successivo decreto-legge non riproduttivo di tutte le disposizioni del decreto decaduto, opera, in quanto tale, sugli effetti giuridici prodottisi e sui rapporti giuridici sorti «sulla base» del decreto non convertito e dunque nel periodo del suo provvisorio vigore: non riguarda quindi, in mancanza di diversa volontà del legislatore, la sorte dei rapporti sorti dopo la decadenza del decreto non convertito né gli effetti (derivanti da altre norme) prodottisi in tale successivo periodo (cfr. sentenze n. 286 del 1990, n. 244 del 1997, n. 429 del 1997, n. 507 del 2000);

che pertanto la questione sollevata si rivela manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 349 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, recante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria), sollevata, in riferimento all'art. 77, terzo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Ancona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il Redattore: ONIDA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.

Il cancelliere: FRUSCELLA

00C1464

N. 583

Ordinanza 15-29 dicembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incidente probatorio - Assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1 dell'art. 392 cod. proc. pen., e non anche nel caso di persona inferma di mente - Lamentata disparità di trattamento di situazioni identiche, nonché violazione del diritto alla difesa della persona indagata - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 392, comma 1-bis.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPII MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 392, comma 1-bis del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 29 ottobre 1999 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco, iscritta al n. 168 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 2000 il giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 29 ottobre 1999, pervenuta a questa Corte il 24 marzo 2000, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 392, comma 1-*bis* del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede che le disposizioni in esso previste si applichino anche all'assunzione della testimonianza della persona inferma di mente»;

che, secondo il giudice *a quo* la *ratio* della norma impugnata che, nei procedimenti per delitti sessuali, prevede la possibilità per il pubblico ministero e per la persona sottoposta alle indagini di chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1, e cioè delle condizioni che in via generale legittimano la richiesta di procedere con incidente probatorio risponderebbe ad una duplice esigenza: da un lato quella di proteggere il teste dalle conseguenze che potrebbe avere sul suo vissuto il ritardo derivante dal protrarsi delle indagini preliminari e del dibattimento, dall'altro quella di tutelare precocemente il diritto della persona indagata al contraddittorio, per consentire di portare alla luce prima del dibattimento l'eventuale inattendibilità del teste, dato il rischio, ritenuto maggiore in questo caso, di suggestioni e condizionamenti anche non maliziosi;

che, sempre secondo il remittente, entrambe tali finalità varrebbero in modo identico, o comunque tale da non giustificare sostanziali differenze di disciplina, sia per i soggetti in età evolutiva, sia per quelli che versino in condizioni di infermità mentale: sì che, riguardo a questi ultimi, risulterebbero lesi sia il principio di uguaglianza, per il trattamento diverso di situazioni che sarebbero identiche, sia il diritto di difesa della persona sottoposta alle indagini;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, in quanto, come emergerebbe anche dalla sentenza n. 283 del 1997 di questa Corte (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 498 cod. proc. pen. nella parte in cui non consentiva di escludere, nei confronti del testimone maggiorenne infermo di mente, l'esame diretto ad opera delle parti ove questo potesse nuocere alla personalità del teste medesimo), non sarebbero parificabili le posizioni del minore infrasedicenne e dell'infermo di mente; e, d'altra parte, dalla citata pronuncia deriverebbe una compiuta tutela degli interessi del maggiorenne infermo di mente anche rispetto alle esigenze poste a base della censura in esame.

Considerato che la norma impugnata introduce una eccezione alla regola dell'assunzione nel dibattimento delle prove che non abbiano oggettivo carattere di indifferibilità o di non ripetibilità, consentendo nei termini più ampi il ricorso all'incidente probatorio quando si debba procedere all'assunzione della testimonianza di un minore infrasedicenne in procedimenti per delitti sessuali;

che tale norma, quale che se ne ritenga la *ratio* non è intesa, essenzialmente e direttamente, ad assicurare condizioni e modi di esame testimoniale idonei a proteggere la personalità del teste, e dei quali possa prospettarsi, sotto questo profilo, un'esigenza di estensione al caso del teste infermo di mente;

che, infatti, a detta esigenza di protezione della personalità dei testi provvedono altre norme del codice di rito, così disponendo modalità particolari di espletamento dell'incidente probatorio ove siano interessate all'assunzione della prova, in un procedimento per delitti sessuali, persone minori di sedici anni (art. 398, comma 5-*bis* su cui *cfr.* la sentenza n. 262 del 1998); la conduzione dell'esame testimoniale da parte del giudicante, anziché direttamente dalle parti, nei confronti del teste minore (art. 498, applicabile *in parte qua* anche al teste maggiorenne infermo di mente a seguito della sentenza n. 283 del 1997 di questa Corte); limiti all'esame testimoniale in dibattimento dei minori infrasedicenni, quando si procede per delitti sessuali, e il teste abbia già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'art. 238 (art. 190-*bis* comma 1-*bis*); particolari regole sulla esclusione della pubblicità del dibattimento quando parti offese o testi siano minorenni o sussistano esigenze di riservatezza dei testimoni o delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione (art. 472, commi 2, 3-*bis* e 4);

che la possibilità — prevista dalla norma impugnata —, di anticipare, attraverso il ricorso all'incidente probatorio, l'assunzione di testimonianze appare, piuttosto, essenzialmente intesa ad assicurare efficacia e genuinità della prova, quando si tratti di raccogliere testimonianze potenzialmente soggette a subire, col decorso del tempo, per le particolari condizioni del minore, condizionamenti che le possano rendere meno genuine o meno utili al fine degli accertamenti cui è volto il processo;

che peraltro, di per sé, tale possibilità non esclude la ripetizione della testimonianza in dibattimento, mentre i limiti a tale ripetibilità, posti a tutela della personalità dei testi, quando si tratti di testimonianze di minori infrasedicenni in procedimenti per delitti sessuali, derivano da altra norma (il citato art. 190-*bis* comma

1-bis cod. proc. pen., successivamente introdotto dall'art. 13 della legge 3 agosto 1998, n. 269), non evocata dal remittente, e che non risulterebbe applicabile all'ipotesi del teste infermo di mente, se pure ad essa si estendesse, secondo la prospettazione del giudice *a quo* la previsione della norma censurata;

che, in tale quadro, la norma impugnata appare frutto di una scelta del legislatore, rispetto alla quale non è dato di rinvenire ragioni costituzionali che ne impongano l'estensione al caso del teste infermo di mente, la cui situazione non è di per sé meccanicamente equiparabile a quella del teste minore infrasedicenne (*cfr.* sentenza n. 283 del 1997), e non è detto presenti gli stessi caratteri che hanno indotto il legislatore ad ampliare la possibilità di ricorso all'incidente probatorio;

che, pertanto, non appare utilmente invocato l'art. 3 della Costituzione;

che, d'altra parte, non sussiste la lamentata violazione dell'art. 24 della Costituzione, poiché la formazione della prova nel dibattimento costituisce, nel vigente sistema processuale, la regola idonea ad assicurare, in linea di principio, l'effettività del diritto di difesa della persona sottoposta alle indagini;

che, in tale sistema processuale, l'istituto dell'incidente probatorio «è preordinato a consentire alle parti principali l'assunzione delle prove non rinviabili al dibattimento» (sentenza n. 77 del 1994): non tanto, dunque, al fine — indicato dal remittente — di consentire all'indagato di dimostrare precocemente l'inattendibilità del teste, quanto, fondamentalmente, al fine di assicurare la prova e la sua genuinità anche nei casi in cui l'attesa del dibattimento possa pregiudicarle;

che, peraltro, le ipotesi in cui la prova possa venir meno o deteriorarsi nelle more delle indagini sono prese in considerazione dal legislatore nel prevedere i casi in cui, in generale, può farsi ricorso, anche su richiesta dell'indagato, all'incidente probatorio (art. 392, comma 1, cod. proc. pen; e *cfr.*, in proposito, la sentenza n. 77 del 1994);

che pertanto la questione si palesa, sotto ogni profilo, manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 392, comma 1-bis (Casi) del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lecco con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 584

Ordinanza 15-29 dicembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Reato di violenza sessuale di gruppo - Omessa previsione dell'attenuante della minore gravità - Impossibilità di adeguare la pena alla concreta gravità del caso e di accedere al rito speciale del «patteggiamento» - Conseguente, lamentata, violazione del principio di eguaglianza e della funzione rieducativa della pena - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Cod. pen., art. 609-octies.
- Costituzione, artt. 3 e 27.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 609-octies del codice penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, con ordinanza emessa il 16 marzo 2000 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano, iscritta al n. 358 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 2000 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bolzano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 609-octies del codice penale (Violenza sessuale di gruppo), nella parte in cui, a differenza di quanto stabilito dall'art. 609-bis cod. pen. (Violenza sessuale), non prevede una diminuzione della pena nei casi di minore gravità;

che il rimettente espone che due soggetti, arrestati per il reato di cui all'art. 609-octies cod. pen., hanno fatto richiesta di applicazione della pena «per il reato di molestie, oppure di violenza attenuata con il riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità»;

che il pubblico ministero, pur riconoscendo che se il fatto fosse stato commesso da una sola persona avrebbe trovato applicazione l'attenuante prevista per i casi di minore gravità dall'art. 609-bis ultimo comma, cod. pen. e la pena sarebbe stata «patteggiabile», non ha «ritenuto di poter addivenire al patteggiamento» in quanto la fattispecie della violenza sessuale di gruppo non contempla alcuna attenuazione della pena, anche nel caso in cui la violenza sia di minore gravità;

che, a fronte di questa situazione, lo stesso pubblico ministero ha chiesto al giudice di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 609-octies cod. pen., in quanto l'omessa previsione dell'attenuante non consente di adeguare la pena alla concreta gravità del caso, con conseguente violazione del principio di eguaglianza e della funzione rieducativa della pena;

che il giudice *a quo* nel condividere le argomentazioni del pubblico ministero, rileva che la fattispecie sottoposta al suo esame, pur riconducibile a quella di cui all'art. 609-*octies* cod. pen., «non può essere se non lontanamente equiparata ad una violenza carnale di gruppo in quanto, stante la situazione (parcheeggio aperto in zona innevata, ora in cui passavano altre persone) non era possibile che la violenza raggiungesse una gravità maggiore di quella in concreto realizzatasi»;

che, ad avviso del rimettente, all'impossibilità di adeguare la pena alla effettiva gravità del caso concreto, e alla conseguente violazione degli artt. 3 e 27 Cost., non può essere posto rimedio in via interpretativa, non essendo consentito al giudice, «in mancanza di ogni appiglio normativo o letterale» e tenuto conto degli orientamenti contrari già manifestati dalla giurisprudenza e dalla dottrina, estendere l'applicazione dell'attenuante della minore gravità al reato di violenza sessuale di gruppo;

che, quanto alla rilevanza della questione, il giudice *a quo* precisa che dalla decisione della Corte costituzionale dipende l'entità della pena da infliggere e la conseguente possibilità degli imputati di accedere al rito speciale del «patteggiamento»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la questione venga dichiarata inammissibile o infondata, rilevando, da un lato, che potrebbe ipotizzarsi, in via interpretativa, l'applicazione alla violenza sessuale di gruppo dell'attenuante prevista dall'art. 609-*bis* ultimo comma, cod. pen., dall'altro che, in ogni caso, la norma censurata non sarebbe, per ciò solo, incostituzionale, in quanto la scelta del legislatore è stata ispirata dalla maggiore idoneità della violenza sessuale di gruppo «a determinare una sopraffazione personale e a ledere la libertà e l'incolumità sessuale della vittima».

Considerato che la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dopo che due soggetti, arrestati per il reato di cui all'art. 609-*octies* cod. pen., avevano formulato richiesta di applicazione della pena per il meno grave «reato di molestie oppure di violenza attenuata con il riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità»;

che la questione sarebbe rilevante solo ove risultasse che il rimettente era stato ritualmente investito di una richiesta *ex art.* 444 cod. proc. pen., essendo questa la situazione per cui il giudice *a quo* assume di avere veste processuale per applicare l'art. 609-*octies* cod. pen., censurato esclusivamente sotto il profilo dell'omessa previsione dell'attenuante della minore gravità e, quindi, dell'impossibilità di adeguare la pena alla concreta gravità del fatto e di renderla compatibile con l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti;

che, tuttavia, da un lato non risulta che nella richiesta di patteggiamento — peraltro prospettata, in forma alternativa, per il reato di molestie o per il delitto di violenza sessuale in concorso con l'attenuante della minore gravità — sia stata indicata l'entità della pena proposta;

che, dall'altro, il pubblico ministero non ha prestato il consenso, rilevando che il fatto integrava gli estremi della violenza sessuale di gruppo, reato al quale non è applicabile l'attenuante della minore gravità, e che di conseguenza la pena non poteva rientrare entro i limiti del patteggiamento;

che, pertanto, il giudice *a quo* non è stato ritualmente investito di una richiesta di applicazione della pena, in quanto, non essendosi formato alcun accordo tra le parti né sul titolo di reato, né sull'entità della pena, non è mai venuta ad esistenza alcuna richiesta di patteggiamento;

che, quindi, non avendo il rimettente veste processuale per fare applicazione della norma censurata, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 609-octies del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bolzano, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.

Il cancelliere: FRUSCELLA

00C1466

N. 585

Ordinanza del 15-29 dicembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Regolamento di competenza - Sentenze declinatorie di competenza del giudice di pace - Esclusione dell'impugnazione mediante istanza di regolamento di competenza - Conseguente rimedio dell'appello come unico mezzo di impugnazione - Asserita violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza e del diritto di difesa in giudizio - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. civ., art. 46.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 7 marzo 1999 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra la Multitele s.r.l. e la Saba Electronic s.r.l., iscritta al n. 257 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 2000 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che il tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 7 marzo 1999, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 del codice di procedura civile, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consente l'impugnazione mediante istanza di regolamento di competenza delle sentenze del giudice di pace;

che la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata nel corso di causa civile di valore superiore a due milioni di lire, in grado di appello contro la sentenza d'incompetenza territoriale emessa dal giudice di pace di Tivoli a favore del giudice di pace di Frascati;

che il giudice rimettente — partendo dall'interpretazione data all'art. 46 cod. proc. civ. dalla Corte di cassazione, nel senso dell'inammissibilità dell'istanza di regolamento di competenza avverso le sentenze del giudice di pace in tema di competenza (o di sospensione del processo), e tenendo conto che il testo vigente dell'art. 353 cod. proc. civ. non prevede, in caso di riforma della sentenza del giudice di pace declinatoria della competenza, il ritorno della causa al primo giudice — dubita della legittimità costituzionale del sistema che ne risulta, per violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza e del diritto di difesa in giudizio, sotto vari profili;

che in particolare, secondo il rimettente, la scelta del giudice di pace di dichiarare la propria incompetenza comporterebbe la devoluzione al giudice di appello, in unico grado, della cognizione sul merito e quindi l'attribuzione alla vicenda di un solo grado di giurisdizione di merito, con conseguente pregiudizio del diritto di difesa;

che, inoltre, il provvedimento del giudice di pace che dichiara la sospensione del processo sarebbe assolutamente impugnabile, con irragionevole differenza rispetto alla disciplina dello stesso provvedimento emesso da altri giudici, impugnabile con istanza di regolamento di competenza, senza che rilevi la possibilità, addotta dalla giurisprudenza, di far valere l'illegittimità della sospensione con la sentenza che definisce il giudizio, perché intanto sarebbe divenuto irrimediabilmente privo di tutela il diritto della parte alla non sospensione;

che il ritorno al primo giudice ha invece luogo ove la sentenza del giudice di pace, se inappellabile in quanto pronunciata secondo equità, sia soggetta a ricorso per cassazione, con conseguente irragionevole anomalia;

che, infine, ove venga affermata dal giudice di pace la competenza per materia o per valore del tribunale, si verificherebbe la sovrapposizione, davanti a quest'ultimo, della controversia in grado d'appello contro la sentenza del giudice di pace, e di quella in primo grado per avvenuta riassunzione, con possibilità di decisioni difformi;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi l'infondatezza della questione.

Considerato che il giudice rimettente — escludendo, in conformità alla giurisprudenza della Corte di cassazione, che l'art. 46 cod. proc. civ. sia stato implicitamente abrogato a seguito dell'entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace) — dubita della legittimità costituzionale del sistema processuale che, contro le sentenze di incompetenza rese dal giudice di pace in controversie di valore superiore a due milioni di lire, ammette il solo rimedio dell'appello, con impossibilità di ritorno al primo giudice in caso di accoglimento dell'impugnazione, ex art. 353 del codice di procedura civile, così negando il doppio grado di giudizio nel merito;

che — premesso il richiamo alla giurisprudenza della Corte secondo cui la duplicità dei gradi di giudizio non è coperta da garanzia costituzionale (sentenze nn. 238 del 1976, 8 e 69 del 1982, 52 del 1984, 301 del 1986, 395 del 1988) — il diritto di difesa deve ritenersi rispettato quando la causa venga effettivamente sottoposta alla cognizione dei giudici di primo e di secondo grado, restando irrilevante che l'esame del fondamento della domanda non sia compiuto dall'uno, alla stregua di situazioni processuali preclusive, ma soltanto dall'altro;

che nelle cause di valore fino a due milioni di lire — che il giudice di pace decide secondo equità (art. 113, comma secondo, del codice di procedura civile), con sentenza impugnabile solo con ricorso per cassazione (art. 339, comma secondo, del medesimo codice) — in caso di accoglimento del ricorso contro la sentenza dichiarativa di incompetenza, la cognizione del merito da parte del primo giudice discende dalla peculiare natura del giudizio di legittimità riservato alla Corte di cassazione;

che l'inconveniente lamentato dal remittente, circa una possibile sovrapposizione di giudizi in diverso grado davanti al tribunale, è rimuovibile attraverso l'applicazione dell'istituto della sospensione necessaria;

che l'ulteriore profilo, concernente l'assenza di un rimedio contro il provvedimento del giudice di pace sulla sospensione della causa, non assume rilevanza diretta nel giudizio *a quo*;

che, in definitiva, la disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 46 e 353 cod. proc. civ. — che prevede l'appello come unico mezzo di impugnazione delle sentenze di incompetenza del giudice di pace, rese in cause di valore superiore a due milioni di lire — non è irrazionale né si pone in contrasto con gli invocati principi costituzionali;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: BILE

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.

Il cancelliere: FRUSCELLA

00C1467

N. 586

Ordinanza 15-29 dicembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dibattimento - Legittimo impedimento a comparire di uno dei due difensori di fiducia dell'imputato - Esclusione del rinvio o della sospensione del dibattimento - Lamentata irragionevolezza della norma, con pregiudizio del diritto ad una difesa integrata e violazione dei principi sanciti dalla legge delega - Sopravvenuta abrogazione della disposizione censurata, con modifiche al quadro normativo di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Cod. proc. pen., art. 486, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, 70, 76 e 77, primo comma (in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 486, comma 5, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 settembre 1999 dal tribunale di Trieste nel procedimento penale a carico di C. M. ed altri, iscritta al n. 107 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 2000 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che il tribunale di Trieste ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 486, comma 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente il rinvio o la sospensione del dibattimento nel caso di assoluta impossibilità a comparire per legittimo impedimento di uno dei due difensori di fiducia nominati dall'imputato;

che, a parere del giudice *a quo*, la disposizione impugnata si porrebbe in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, non potendosi reputare in linea con il principio di ragionevolezza una norma che non considera il legittimo impedimento del difensore motivo sufficiente per rinviare o sospendere il dibattimento, facendo «derivare dall'impedimento motivato e giustificato di uno dei difensori di fiducia, una conseguenza pregiudizievole per l'imputato»;

che vulnerato risulterebbe anche l'art. 24 della Costituzione, in quanto, attribuendosi al difensore impedito un ruolo fungibile e surrogabile dal patrocinio dell'unico difensore presente al dibattimento, verrebbe compresso il diritto dell'imputato ad una difesa integrata, non alternativa e congiunta conseguente alla nomina di due difensori e, al contempo, verrebbe ad essere sottratta al difensore, assente per giusta causa ed assoluta impossibilità a comparire, la facoltà di esercitare rilevanti poteri processuali nella fase di acquisizione e valutazione della prova;

che la norma denunciata si porrebbe infine in contrasto con gli artt. 70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in relazione ai principi sanciti dalla legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, con particolare riferimento a quelli di attuazione nel processo penale dei caratteri del sistema accusatorio, della partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del processo, e di adeguamento delle norme processuali alle convenzioni internazionali;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi inammissibile o infondata la proposta questione.

Considerato che, successivamente alla pronuncia della ordinanza di remissione, l'art. 39, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), ha formalmente abrogato la disposizione oggetto di impugnativa;

che l'art. 19, comma 2, della medesima legge n. 479 del 1999, ha tra l'altro introdotto, nel codice di procedura penale, l'art. 420^{ter} recante la disciplina dell'impedimento a comparire dell'imputato o del difensore nella fase della udienza preliminare, mentre nell'art. 39 della citata legge si è novellato l'art. 484 dello stesso codice, sancendosi l'applicabilità, tra le altre, delle disposizioni dettate dal richiamato art. 420^{ter} agli effetti della verifica della regolare costituzione delle parti nella fase degli atti introduttivi al dibattimento;

che, alla luce delle modifiche subite dalla normativa censurata, si impone, pertanto, la restituzione degli atti al giudice rimettente affinché verifichi se la questione sollevata sia tuttora rilevante nel procedimento *a quo*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Trieste.

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 587

Ordinanza 15-29 dicembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Revoca della patente di guida - Applicazione del provvedimento ai sottoposti alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio - Asserito contrasto con i limiti posti nella delega legislativa al Governo, con il principio di eguaglianza e di ragionevolezza, e con i principi che imporrebbero l'accertamento giurisdizionale o l'apprezzamento del singolo caso - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale nei termini prospettati dal rimettente - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b).
- Costituzione, artt. 3, 16, 76 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 2000 dal tribunale amministrativo regionale per il Molise, sul ricorso proposto da Giuseppe Rinalducci contro il prefetto di Campobasso ed altri, iscritta al n. 536 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 2000 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che con ordinanza del 18 aprile 2000 il tribunale amministrativo regionale per il Molise ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 16, 76 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevedono la revoca della patente, da parte del prefetto, per coloro che sono sottoposti alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio prevista dall'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

che nell'ordinanza di rimessione si riferisce che il giudizio principale concerne l'impugnazione di un provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida, adottato in data 27 gennaio 1998 nei riguardi di persona sottoposta nella stessa data alla misura del foglio di via obbligatorio con provvedimento del questore;

che il tribunale amministrativo rimettente, premesso il carattere vincolato e non discrezionale del provvedimento di revoca e dunque ritenuta la rilevanza della questione sollevata (essendo il ricorso, allo stato della legislazione, da rigettare), osserva in primo luogo che le norme sulla base delle quali è stato adottato il provvedimento di revoca sono contenute in un testo avente natura regolamentare sprovvisto di forza di legge, e precisamente il d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, emanato in attuazione della «delegificazione» prevista dall'art. 2, commi 7 e 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; tuttavia, aggiunge il rimettente, la questione può ugualmente essere sottoposta alla Corte costituzionale, giacché la prevista emanazione del regolamento di delegificazione riguardava, secondo la citata legge n. 537, esclusivamente la disciplina del procedimento e non abilitava il Governo a dettare norme concernenti gli aspetti sostanziali della materia: deve perciò ritenersi — osserva su questo aspetto il tribunale amministrativo — che la nuova formulazione regolamentare della disciplina sia priva di effetto innovativo per quanto riguarda le condizioni sostanziali della revoca e che non si sia verificato l'effetto abrogativo delle dispo-

sizioni sostanziali di rango legislativo preesistenti (artt. 120 e 130 del codice della strada), disposizioni nelle quali il caso di specie trova tuttora la propria disciplina e delle quali può, in conclusione, demandarsi il controllo di conformità a Costituzione;

che, tutto ciò premesso, il giudice rimettente deduce in primo luogo il profilo della violazione dell'art. 76 della Costituzione, perché, alla stregua di quanto affermato nella sentenza n. 354 del 1998 della Corte costituzionale circa la portata «minimale» della delega conferita con l'art. 2, lettera *t*), della legge 13 giugno 1991, n. 190, che non consentiva l'adozione di norme innovative rispetto al sistema preesistente, la previsione della revoca della patente nel caso di sottoposizione a foglio di via obbligatorio, *ex art.* 2 della legge n. 1423 del 1956, in quanto priva di riscontro nella legislazione preesistente, deve ritenersi in contrasto con i limiti posti nella legge di delegazione e pertanto con l'art. 76 della Costituzione;

che ulteriori profili di incostituzionalità della disciplina sono poi ravvisati dal rimettente in riferimento: all'art. 3 della Costituzione, per difetto di proporzionalità tra la revoca e il tipo di misura che ne è causa, essendo il foglio di via obbligatorio un provvedimento che non priva il soggetto della libertà di circolazione e che non costituisce un fattore di menomazione dell'individuo, nonché per irragionevolezza dell'assimilazione del foglio di via alle altre eterogenee e più gravi misure che impongono o consentono la revoca; all'art. 16 della Costituzione, perché la titolarità della patente viene a dipendere da una valutazione compiuta dall'autorità di polizia e non da un accertamento in sede giurisdizionale; infine, all'art. 97 della Costituzione, per l'impossibilità di una valutazione caso per caso e per il vincolo all'emanazione dell'atto da parte del prefetto, in conseguenza di un provvedimento adottato ad altri fini da altra autorità amministrativa;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, secondo cui la questione presenterebbe aspetti di irrilevanza — per non avere il rimettente chiarito se il provvedimento di revoca sia stato nella specie adottato prima o dopo l'intervento di «delegificazione» e pertanto se la questione sia riferibile alle norme nella loro veste regolamentare, *ex d.P.R.* n. 575 del 1994 — e sarebbe comunque, nel merito, infondata, come le analoghe questioni portate in precedenza all'esame della Corte.

Considerato che il tribunale amministrativo regionale per il Molise ha sollevato questione di costituzionalità degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera *b*), del nuovo codice della strada, nella loro originaria versione legislativa — e non come sostituiti dal d.P.R. n. 575 del 1994 — sul presupposto che essi siano tuttora vigenti nonostante la «delegificazione» cui sono stati sottoposti, nella parte in cui prevedono la revoca della patente di guida nei confronti di chi sia soggetto alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, a norma dell'art. 2 della legge n. 1423 del 1956, ritenendo che tale previsione violi gli artt. 3, 16, 76 e 97 della Costituzione: *a*) l'art. 3, per la sproporzione tra la causa (la misura del foglio di via obbligatorio) e l'effetto (la revoca della patente) e per irragionevolezza dell'assimilazione del foglio di via alle più gravi misure che impongono, o consentono, la revoca in discorso; *b*) l'art. 16, perché la titolarità della patente dipende da una valutazione dell'autorità di polizia e non da un accertamento giurisdizionale; *c*) l'art. 76, per eccesso di delega, poiché la norma, innovativa rispetto alla disciplina anteriore, non sarebbe stata consentita alla luce del carattere «minimale» della delega conferita al Governo con l'art. 2, lettera *t*), della legge n. 190 del 1991; *d*) l'art. 97, per impossibilità di un apprezzamento del singolo caso e per il vincolo all'adozione della revoca derivante da un provvedimento adottato, ad altri fini, da altra autorità amministrativa;

che con la sentenza n. 427 del 2000, successiva all'ordinanza di rimessione, questa Corte, pronunciandosi su una questione analoga — rimessa in base al medesimo presupposto della persistente vigenza degli impugnati artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera *b*), del codice della strada nella loro versione legislativa, nonostante la loro prevista «delegificazione» — ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 76 della Costituzione, delle anzidette disposizioni legislative, in combinato disposto tra loro, nella parte in cui prevedono la revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti alla misura del foglio di via obbligatorio di cui all'art. 2 della legge n. 1423 del 1956 (sentenza n. 427 del 2000 citata, punto 6 del diritto e capo 1) del dispositivo);

che pertanto, essendo state le norme denunciate già dichiarate incostituzionali nei termini prospettati dal rimettente, la questione ora in esame deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 16, 76 e 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per il Molise con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.

Il cancelliere: FRUSCELLA

00C1469

N. 588

Ordinanza 15-29 dicembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Furto militare - Punibilità a querela della persona offesa - Mancata previsione - Asserita disparità di trattamento, per effetto della nuova disciplina legislativa che consente la perseguibilità a querela del furto comune - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. pen. mil. pace, art. 230, primo comma.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 230, comma 1, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 2000 dal tribunale militare di La Spezia nel procedimento penale a carico di B. M., iscritta al n. 603 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 2000 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che il tribunale militare di La Spezia, con ordinanza emessa il 4 maggio 2000, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 230, primo comma, del codice

penale militare di pace, nella parte in cui non prevede che il delitto di furto militare commesso in danno di militare sia punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze previste dall'art. 61, numero 7, del codice penale o dall'art. 231 del codice penale militare di pace;

che il rimettente pone, a fondamento del sollevato quesito di costituzionalità, il rilievo della disparità di trattamento venutasi a creare tra il furto comune ed il furto militare in conseguenza della modifica apportata all'art. 624 cod. pen. dall'art. 12 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario), per effetto della quale il furto comune, non aggravato ai sensi degli artt. 61, numero 7, e 625 cod. pen., è divenuto perseguibile a querela;

che, ad avviso del giudice *a quo* la mancata estensione del medesimo regime al furto militare comporterebbe una violazione del principio di uguaglianza, stante la sostanziale identità strutturale fra le due fattispecie criminose e l'inidoneità degli elementi specializzanti, propri del reato militare — qualità di militare dell'agente e della persona offesa, natura parimenti militare del luogo di commissione dell'illecito — a giustificare una divergenza di disciplina sul piano della perseguibilità;

che il riequilibrio del sistema non implicherebbe, d'altro canto, scelte «creative», rientranti nella discrezionalità del legislatore, in quanto l'art. 61, numero 7, cod. pen. è direttamente applicabile al furto militare in virtù dell'art. 16 cod. pen., mentre l'art. 625 cod. pen. trova puntuale corrispondenza, quanto ad esso, nell'art. 231 del codice penale militare di pace;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la declaratoria di infondatezza della questione.

Considerato che identica questione, sollevata anche dal medesimo tribunale rimettente, è già stata dichiarata manifestamente infondata da questa Corte (*cf.* ordinanza n. 415 del 2000), sul rilievo — confermativo di un costante indirizzo della Corte stessa — che il regime della perseguibilità a querela, non previsto attualmente in rapporto ad alcuno fra i reati militari, deve ritenersi con essi incompatibile: e ciò in quanto «nei reati militari è sempre insita un'offesa alla disciplina e al servizio, una lesione quindi di un interesse eminentemente pubblico che non tollera subordinazione all'interesse privato caratteristico della querela» (*cf.* sentenze nn. 449 del 1991, 189 del 1976 e 42 del 1975; nonché ordinanze nn. 229 e 467 del 1988);

che la rimarcata estraneità dell'istituto della querela al diritto penale militare impedisce, dunque, di ravvisare profili di irragionevolezza nella disparità di trattamento fra le due ipotesi criminose poste a confronto.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 230, primo comma, del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale militare di La Spezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 589

Ordinanza 15-29 dicembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Polizia di Stato - Personale non idoneo, per invalidità non dipendente da causa di servizio, all'espletamento dei compiti d'istituto - Possibilità di trasferimento in ruoli diversi della stessa amministrazione o di altre amministrazioni dello Stato - Inapplicabilità di siffatta disciplina al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri - Lamentata disparità di trattamento priva di giustificazione nonché violazione dei principi di buon andamento e imparzialità e di quelli posti a tutela del lavoro e della salute - Sopravvenuta modifica del quadro normativo di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Legge 1° aprile 1981, n. 121, art. 36, primo comma, cpv. XX; d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, art. 2.
- Costituzione, artt. 3, 4, 32, 36, 38 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;

Giudici: Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 36, primo comma, cpv. XX della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza) e 2 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339 (Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia ad altri ruoli dell'amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1999 dal tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione I, sui ricorsi riuniti proposti da M. D. P. contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 533 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di costituzione di M. D. P.;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione I, ha sollevato, con ordinanza del 18 marzo 1999, questione di legittimità costituzionale degli artt. 36, primo comma, cpv. XX, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza) e 2 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339 (Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato), in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 36, 38 e 97 della Costituzione;

che nel processo principale — risultante dalla riunione di due giudizi — sono stati impugnati i provvedimenti del Ministero della difesa che hanno ritenuto un militare appartenente all'Arma dei carabinieri permanentemente non idoneo al servizio militare e di istituto, a causa di lesioni riportate al di fuori del servizio, e che hanno altresì rigettato la sua domanda di transito, ai sensi del d.P.R. n. 339 del 1982, nei ruoli del personale civile del ministero;

che, secondo il Collegio, la questione sarebbe rilevante, in quanto la domanda del ricorrente potrebbe essere accolta esclusivamente qualora sia dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme impuginate, nelle parti in cui attribuiscono al personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia ed abbia riportato un'invalidità non dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto,

la facoltà di essere trasferito, a domanda, nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero, per esigenze di servizio, d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato e non prevedono l'applicabilità di siffatta disciplina «al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e/o limitano l'applicazione delle norme soltanto al personale della Polizia di Stato»;

che, ad avviso del tar, numerose disposizioni — in particolare, gli artt. 16 e 43, commi sette e diciassettesimo, della legge n. 121 del 1981 e l'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216 — dimostrerebbero che il rapporto di impiego degli appartenenti alle diverse Forze di polizia sarebbe caratterizzato da elementi di identità, i quali, conseguentemente, imporrebbero che detti rapporti siano disciplinati in maniera omologa;

che, pertanto, secondo il giudice *a quo* la limitazione ai soli dipendenti della Polizia di Stato della facoltà, in caso di sopravvenuta inidoneità all'assolvimento dei servizi di polizia, di transitare in ruoli diversi da quelli di appartenenza, si porrebbe in contrasto con i parametri sopra indicati, in quanto realizzerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento e, in violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, determinerebbe una disfunzione nell'organizzazione di uffici preposti alla cura degli stessi interessi, recando altresì *vulnus* ai principi posti a tutela del lavoro e della salute;

che nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita la parte privata, svolgendo argomenti a conforto delle censure sollevate dal tar ed insistendo per l'accoglimento della questione.

Considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge 28 luglio 1999, n. 266 (Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura);

che, in particolare, l'art. 14, comma 5, della legge n. 266 del 1999 ha stabilito che «il personale delle Forze armate, incluso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e, per la Guardia di finanza, del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339»;

che la sopravvenuta modificazione del quadro normativo di riferimento impone il riesame da parte del rimettente della perdurante rilevanza della questione, competendo altresì al giudice *a quo* la preliminare valutazione in ordine all'applicabilità dello *jus superveniens* alla fattispecie sottoposta al suo esame (ordinanza n. 274 del 2000).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione I.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 590

Ordinanza 15-29 dicembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Cinematografia - Sfruttamento televisivo di opere cinematografiche - Accordi di cessione dei diritti in deroga ai termini legislativamente stabiliti - Partecipazione delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate - Lamentata genericità della norma, nonché violazione della libertà di iniziativa economica - Interventuta abrogazione della norma censurata e introduzione di una nuova disciplina - Mancata motivazione in ordine alla perdurante rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Legge 4 novembre 1965, n. 1213, art. 55, quarto comma, come modificato dall'art. 12 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26 (convertito in legge 1º marzo 1994, n. 153).
- Costituzione, artt. 3 e 41.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;

Giudici: Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 55, quarto comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213 (Nuovo ordinamento dei provvedimenti in favore della cinematografia), come modificato dall'art. 12 del d.l. 14 gennaio 1994, n. 26 (Interventi urgenti in favore del cinema), convertito in legge 1º marzo 1994, n. 153 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 14 gennaio 1994, n. 26, recante interventi urgenti in favore del cinema), promossi con due ordinanze emesse il 3 marzo 2000 dal tribunale di Roma, 7ª sezione civile, nei procedimenti civili vertenti tra TV Internazionale S.p.A. e il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, iscritte ai nn. 389 e 390 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il tribunale di Roma, 7ª sezione civile, in composizione monocratica, con due ordinanze emesse in altrettanti giudizi il 3 marzo 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, quarto comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213 (Nuovo ordinamento dei provvedimenti in favore della cinematografia), in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione;

che i giudizi *a quibus* hanno ad oggetto le opposizioni avverso due ordinanze-ingiunzioni, con le quali il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ha irrogato nei confronti di una società che gestisce un'impresa audiovisiva sanzioni amministrative pecuniarie per avere trasmesso sette film anteriormente al decorso del termine di ventiquattro mesi dalla loro prima uscita nelle sale cinematografiche italiane;

che le ordinanze di rimessione, di contenuto sostanzialmente coincidente, premettono che la questione sollevata sarebbe rilevante, in quanto in entrambi i giudizi gli accordi per la cessione dei diritti televisivi sulle

opere trasmesse dall'opponente, stipulati in deroga al termine di cui all'art. 55, primo comma, della legge n. 1213 del 1965, non risultano sottoscritti anche dalle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate, così come dispone la norma impugnata;

che, ad avviso dei rimettenti, l'art. 55, quarto comma, della legge n. 1213 del 1965 — nel testo modificato dall'art. 12 del d.l. 14 gennaio 1994, n. 26 (Interventi urgenti in favore del cinema), convertito con modificazioni nella legge 1º marzo 1994, n. 153 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 14 gennaio 1994, n. 26, recante interventi urgenti in favore del cinema) —, nella parte in cui prevede la possibilità di derogare al divieto di sfruttamento da parte delle emittenti televisive delle opere filmiche anteriormente al decorso del termine previsto dal primo comma attraverso accordi tra i titolari dei diritti di produzione e distribuzione delle opere filmiche, le imprese audiovisive e le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate e i rappresentanti delle imprese audiovisive, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione;

che, secondo i giudici *a quibus* la norma impugnata sarebbe irragionevole, in quanto dispone che le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate sono «parte necessaria degli accordi di cessione dei diritti in deroga ai termini legislativamente stabiliti», ma non identifica quali siano le categorie interessate; non precisa quali siano e come debbano essere identificate dette associazioni; non stabilisce quali siano le modalità ed i contenuti del loro intervento nella procedura negoziale e, in tal modo, introdurrebbe «un vincolo vuoto, privo di contenuto oggettivo e soggettivo, in relazione ai suindicati accordi in deroga», a causa della «mancata previsione di qualsiasi criterio di determinazione dei parametri soggettivi ed oggettivi di tale coinvolgimento», che renderebbe la norma censurata inadeguata rispetto allo scopo avuto di mira dal legislatore;

che inoltre, ad avviso dei rimettenti, anche se può ritenersi giustificata una disciplina della materia finalizzata a realizzare il controllo e l'indirizzo della libertà di iniziativa economica nel mercato televisivo e cinematografico, l'eccessiva genericità della norma impugnata violerebbe anche la libertà di iniziativa economica delle imprese audiovisive e dei titolari dei diritti di produzione e distribuzione cinematografica;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in entrambi i giudizi, con distinti atti di contenuto pressoché identico, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata;

che, ad avviso della difesa erariale, la questione sarebbe irrilevante, poiché il suo eventuale accoglimento non renderebbe validi gli accordi di cessione dei diritti di sfruttamento televisivo e, quindi, non determinerebbe il venire meno del presupposto per l'applicazione delle sanzioni;

che, secondo l'interveniente, la questione, nel merito, sarebbe infondata, in quanto il legislatore potrebbe emanare norme «generali», il cui contenuto va identificato facendo ricorso ai consueti canoni ermeneutici ed alla prassi applicativa, mentre il riferimento alle categorie interessate ed alle associazioni maggiormente rappresentative non renderebbe generico ed indeterminato il vincolo in esame, trattandosi di concetti appartenenti da tempo al lessico giuridico corrente e di applicazione diffusa nel diritto sindacale.

Considerato che i giudizi hanno ad oggetto la stessa norma, in riferimento agli stessi parametri, sicché essi vanno riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia;

che entrambi i giudici impugnano, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, l'art. 55, quarto comma, della legge n. 1213 del 1965 — nel testo modificato dall'art. 12 del d.l. n. 26 del 1994, convertito con modificazioni nella legge n. 153 del 1994 nella parte in cui, nel prevedere la possibilità di derogare al divieto di sfruttamento da parte delle emittenti televisive delle opere filmiche — anteriormente al decorso del termine previsto dal primo comma attraverso accordi stipulati tra i titolari dei diritti di produzione e distribuzione delle opere filmiche, le imprese audiovisive e i rappresentanti delle imprese audiovisive, dispone che a detti accordi debbano partecipare anche le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate;

che, anteriormente alle ordinanze di rimessione — entrambe emesse il 3 marzo 2000 — l'art. 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122 ha espressamente abrogato la norma impugnata (comma 7), stabilendo inoltre che, «con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, fatte salve le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (...) di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sono disciplinate le modalità di sfruttamento dei film italiani e stranieri da parte delle emittenti televisive» (comma 8);

che successivamente, ma sempre in data anteriore ai provvedimenti di rimessione, la delibera 16 marzo 1999 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha altresì disposto che «lo sfruttamento televisivo delle opere cinematografiche avviene esclusivamente nel rispetto dei periodi eventualmente concordati tra l'emittente ed i titolari dei diritti» (art. 6);

che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, qualora anteriormente alla proposizione della questione di costituzionalità la norma impugnata sia stata abrogata e sia intervenuta una nuova disciplina della materia, il giudice rimettente ha l'onere di specificare in modo rigoroso i motivi della perdurante rilevanza della questione (tra le più recenti, ordinanze n. 28 del 2000; n. 213 del 1999; n. 162 del 1999);

che il tribunale di Roma non ha invece assolto siffatto onere, in quanto entrambe le ordinanze di rimessione non contengono nessun riferimento e nessuna valutazione in ordine all'eventuale incidenza sulla questione proposta della abrogazione espressa della norma sottoposta all'esame di costituzionalità e dell'introduzione di una nuova disciplina;

che, pertanto, deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, quarto comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213 (Nuovo ordinamento dei provvedimenti in favore della cinematografia), come modificato dall'art. 12 del d.l. 14 gennaio 1994, n. 26 (Interventi urgenti in favore del cinema), convertito in legge 1° marzo 1994, n. 153 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 14 gennaio 1994, n. 26, recante interventi urgenti in favore del cinema), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal tribunale di Roma, 7^a sezione civile, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 591

Ordinanza 15-29 dicembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Responsabilità civile - Risarcimento del danno per lesioni di lieve entità - Liquidazione del danno biologico da invalidità temporanea - Introduzione di un sistema tariffario rigido - Prospettata equiparazione normativa di situazioni diverse, con violazione del diritto alla salute del danneggiato - Mancata conversione della norma denunciata - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.L. 28 marzo 2000, n. 70 (non convertito), art. 3.
- Costituzione, artt. 3 e 32.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;

Giudici: Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. 28 marzo 2000, n. 70 (Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche), promosso con ordinanza emessa il 17 aprile 2000 dal giudice di pace di Salerno nel procedimento civile vertente tra Risi Eva e il condominio «via Madonna di Fatima n. 51» di Salerno, iscritta al n. 575 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2000 il giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il giudice di pace di Salerno, con ordinanza emessa il 17 aprile 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. 28 marzo 2000, n. 70 (Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche) per violazione degli artt. 3 e 32 della Costituzione;

che ad avviso del giudice *a quo* la norma impugnata avrebbe stabilito, per la liquidazione del danno alla persona, un risarcimento sensibilmente inferiore a quello che sarebbe stato riconosciuto al danneggiato in base al diritto vivente formatosi in applicazione dell'art. 1226 del codice civile;

che, secondo il rimettente, la norma avrebbe creato un «sistema tariffario rigido» dal quale deriverebbe un trattamento identico di situazioni soggettive fra loro differenti, senza la possibilità di adottare alcun meccanismo correttivo per la liquidazione del danno biologico da invalidità temporanea, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost;

che, sempre secondo il giudice *a quo* la norma impugnata violerebbe anche l'art. 32 della Costituzione perché ometterebbe di considerare «i valori che integrano e compendiano la salute del soggetto danneggiato» quali il danno estetico, le attività del tempo libero e di relazione in genere;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione inammissibile dal momento che la legge 26 maggio 2000, n. 137 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 28 marzo 2000, n. 70, recante «Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche») ha soppresso la norma impugnata senza sostituirla con altra disposizione.

Considerato che il giudice di pace di Salerno dubita della legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. 28 marzo 2000, n. 70 (Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche), ritenendo che la norma impugnata violi gli artt. 3 e 32 della Costituzione;

che la norma denunciata non è stata convertita e che la legge 26 maggio 2000, n. 137 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 28 marzo 2000, n. 70, recante «Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche») non ha previsto la salvezza degli effetti della disposizione né l'ha riprodotta, anche parzialmente, in altra norma;

che la questione sollevata è per tale motivo inammissibile (*cf.*, *ex plurimis* la sentenza n. 330 del 1996 e l'ordinanza n. 84 del 1993).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. 28 marzo 2000, n. 70 (Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dal giudice di pace di Salerno con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 592

Ordinanza 15-29 dicembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pensioni - Divieto di cumulo di pensione e retribuzione - Decadenza dal servizio di dipendenti dello Stato per esercizio di attività lavorativa incompatibile con l'impiego - Omessa previsione in tale ipotesi dell'applicazione delle norme sui divieti di cumulo - Lamentata disparità di trattamento rispetto ai dipendenti cessati dal servizio a domanda - Mancata verifica della possibilità di una interpretazione adeguatrice della legge denunciata - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.L. 29 gennaio 1983, n. 17 (convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983 n. 79), art. 10, settimo comma.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, settimo comma, del d.l. 29 gennaio 1983, n. 17 (Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione), convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre 1999 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, sul ricorso proposto da Cattinelli Pierino contro la direzione provinciale del tesoro di Asti, iscritta al n. 49 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 2000 il giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, ha sollevato, con ordinanza del 19 ottobre 1999, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, settimo comma, del d.l. 29 gennaio 1983, n. 17 (Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione), convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79;

che la menzionata disposizione è stata censurata «nella parte in cui non dispone l'applicazione delle norme sui divieti di cumulo, previsti dall'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, anche nei confronti dei soggetti fruanti di pensionamento anticipato in quanto dichiarati decaduti dal servizio, ai sensi dell'art. 63 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per aver esercitato altra attività lavorativa incompatibile con l'impiego»;

che la proposizione dell'incidente di costituzionalità si innesta su un giudizio pensionistico, in cui il ricorrente, già pubblico dipendente, ha impugnato il provvedimento della competente direzione provinciale del tesoro, con il quale è stato invitato a rifondere un presunto credito erariale per le somme corrispostegli, dal 1º luglio 1987 al 30 luglio 1995, a titolo di trattamento pensionistico, ritenuto indebito per aver «prestato opera retribuita quale lavoratore dipendente nel periodo considerato»;

che, secondo l'ordinanza, la disposizione denunciata non sarebbe applicabile, stando all'interpretazione che si evince dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 531 del 1988 e n. 433 del 1994), nei casi di cessazione dal servizio per ragioni indipendenti dalla volontà del lavoratore, venendo in rilievo «una nozione ben precisa di pensionamento anticipato ..., traente origine dalla presentazione di formale domanda quale manifestazione tipica

ed univoca della volontà di rinunciare all'impiego», si da escludere che il previsto divieto di cumulo «possa derivare da comportamenti dai quali solo in via presuntiva e con valutazione rimessa all'Amministrazione possa desumersi l'intendimento dell'impiegato di sottrarsi ai doveri del suo ufficio»;

che, tuttavia, il rimettente ritiene che la fattispecie sottoposta alla sua cognizione presenti «profili in parte diversi» da quella (decadenza dal servizio per assenza ingiustificata) che, segnatamente, è stata oggetto di deliberazione in occasione della menzionata sentenza n. 433 del 1994, giacché il particolare *iter* procedimentale che conduce al provvedimento estintivo del rapporto di impiego, ai sensi dell'art. 63 del d.P.R. n. 3 del 1957, si incentra su una preventiva diffida a cessare dalla condotta illegittima, tanto da doversi ravvisare da parte dell'interessato, il quale persista nella situazione di incompatibilità nonostante l'avvenuta diffida, «un'adesione di volontà al verificarsi dell'effetto estintivo ... del tutto equiparabile alla domanda di pensionamento»;

che, pertanto, la disposizione censurata, nel disporre il divieto di cumulo tra pensione e retribuzione soltanto nei confronti di chi abbia presentato formale domanda di pensionamento e non anche nel caso di decadenza dal servizio ai sensi dell'art. 63 del d.P.R. n. 3 del 1957, per l'esercizio di altra attività lavorativa incompatibile con l'impiego, si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, venendo a premiare «un comportamento indubbiamente meno meritevole di tutela giuridica rispetto al primo», e ciò senza una ragionevole giustificazione ed «in aperto contrasto» con l'intento di «realizzare un sistema disincentivante della prestazione di attività lavorativa subordinata da parte del pensionato».

Considerato che il giudice *a quo* benché si soffermi diffusamente sulla peculiarità della fattispecie al suo esame, si da rinvenire elementi di volontarietà nel comportamento dell'interessato tali da consentire, a suo avviso, un giudizio di sostanziale equiparazione rispetto a quella oggetto della disciplina sul divieto di cumulo tra pensione e retribuzione, non si dà carico, tuttavia, di verificare, ancor prima di sollevare la questione, se sulla base di un siffatto postulato, e traendo eventualmente dallo stesso le ulteriori possibili implicazioni, non sia dato pervenire ad un'interpretazione idonea a superare il dubbio di costituzionalità che egli stesso si prospetta;

che, così facendo, il rimettente lascia incompiuto quel doveroso tentativo di ricercare un'interpretazione adeguatrice del testo di legge denunciato, al quale ciascun giudice è, comunque, tenuto prima di proporre l'incidente di costituzionalità (vedi, tra le altre, ordinanze n. 174 del 1999 e n. 177 del 2000);

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, settimo comma, del d.l. 29 gennaio 1983, n. 17 (Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione), convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: VARI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 806

*Ordinanza emessa il 17 ottobre 2000 dalla Corte di appello di Milano
sull'istanza proposta da Litta Modignani Gian Maurizio (proc. pen. contro Mancini Giuseppe Antonio)*

Gratuito patrocinio - Patrocinio a spese dello Stato - Liquidazione del compenso al difensore per l'opera prestata nei giudizi di gravame - Impossibilità di preventiva o successiva valutazione dei requisiti di fondatezza o ragionevolezza dell'impugnazione - Lesione del principio di ragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

- Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 12.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

LA CORTE D'APPELLO

Vista l'istanza in data 1° ottobre 1999 dell'avv. Gian Maurizio Litta Modignani, con studio in Milano, via Lanino n. 6, quale procuratore speciale di Mancini Giuseppe Antonio, attualmente agli arresti domiciliari in Bellaria Igea Marina, via Fornace n. 17, diretta ad ottenere la liquidazione dei compensi spettanti al medesimo avv. Litta Modignani per l'attività defensionale svolta in grado di cassazione in favore del Mancini nell'ambito del processo penale n. 1323/98 R.G. app. (n. 11406/99 R.G. Cass.);

Rilevato che il Mancini fu ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con decreto n. 145/1997 in data 21 ottobre 1997 del tribunale di Milano;

che egli, giudicato in primo grado dal tribunale di Milano per i reati di associazione per delinquere, rapina continuata aggravata, ricettazione, violazione delle disposizioni in materia di armi e lesioni personali, fu condannato ed interpose appello contro la sentenza;

che in grado di appello, difeso dall'avv. Cinzia Valnegri, egli, citato a giudizio dinanzi a questa 3^a sezione penale della Corte d'appello di Milano, previa rinuncia ad ogni motivo di impugnazione diverso da quello concernente il trattamento sanzionatorio, concordò con il p.m., ai sensi dell'art. 599 c.p.p., la pena di anni sei e mesi quattro di reclusione e L. 7.100.000 di multa, onde fu emessa sentenza in data 5 gennaio 1999 che recepiva detto accordo;

che, tuttavia, il medesimo Mancini interpose ricorso per cassazione con il patrocinio dell'avv. Gian Maurizio Litta Modignani di Milano (non essendo l'avv. Valnegri abilitata al patrocinio presso la S.C.);

Considerato che l'avv. Litta Modignani, che aveva chiesto la liquidazione di compensi pari a L. 7.553.020 (poi ridotte a L. 5.154.264 a seguito di osservazioni della Corte), richiesto di esibire il ricorso per cassazione, ha infine ottemperato;

Considerato, infine, che l'istante avvocato non aveva provveduto a comunicare l'esito del giudizio di cassazione, onde la Corte, al fine di accertare la propria competenza (disponendo l'art. 12, comma 2, legge 30 luglio 1990, n. 217, che «per il giudizio di cassazione, alla liquidazione provvede il giudice di rinvio ovvero quello che ha pronunciato la sentenza irrevocabile»), ha richiesto d'ufficio informazioni al riguardo alla cancelleria, la quale ha trasmesso copia della sentenza di appello recante in calce la seguente annotazione: «La Corte di cassazione con ordinanza del 30 settembre 1999 dichiara inammissibili i ricorsi di Sciavicco Giovanni e Mancini Giuseppe Antonio. Li condanna in solido al pagamento delle spese processuali e Sciavicco a lire un milione alla Cassa delle ammende, Mancini a lire due milioni alla Cassa delle ammende»;

Tutto ciò premesso, ritenuta la propria competenza a procedere alla liquidazione del compenso all'avvocato istante, quale giudice che ha pronunciato la sentenza irrevocabile, e ritenuto che il presente procedimento di liquidazione costituisca sede idonea ai fini della rilevazione della questione di legittimità costituzionale della legge da applicarsi a tal fine, osserva quanto segue;

Con il primo motivo di ricorso l'impugnante difensore, premesso che il giudice di appello, pur sollevato, in caso di accordo fra le parti sulla misura della pena ai sensi dell'art. 599 c.p.p., dall'onere di motivare sul punto concernente la responsabilità (ed, in particolare, sulla concluzione delle prove a carico e sull'inconsistenza di

quelle a discarico), non poteva tuttavia esimersi dall'indicare — concisamente, ma non per semplici clausole di stile — le ragioni del proprio convincimento circa la correttezza della qualificazione giuridica del fatto prospettata dalle parti, ha osservato che nel caso di specie la Corte giudicante era venuta meno a tale obbligo, avendo totalmente omesso la motivazione sul punto. La sentenza d'appello era, dunque, affetta da nullità per tale ragione.

Altro motivo di nullità, ad avviso del ricorrente, era costituito dal fatto che la Corte giudicante aveva omesso una qualsiasi verifica circa la correttezza del giudizio di comparazione fra aggravanti ed attenuanti prospettato dalle parti, e si era limitata a recepire puramente e semplicemente l'accordo in proposito, senza indicare alcuna ragione a sostegno della propria decisione.

Affetta da nullità, ancora una volta, era l'impugnata sentenza per avere omesso ogni motivazione circa la congruità della pena concordata fra le parti, in spregio ai vincolanti principi di cui all'art. 133 c.p., non essendo oltre tutto sufficiente, ai fini del loro rispetto, il mero generico richiamo agli stessi.

Come detto in premessa, la Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile condannando il Mancini, oltre che al pagamento delle spese processuali, al pagamento della sanzione pecuniaria di L. 2.000.000 alla Cassa delle ammende. E ciò ben si comprende, essendo la semplice enunciazione dei surriportati motivi di per sé sufficiente a rendere evidente il carattere meramente dilatorio del ricorso per cassazione, palesemente teso all'unico fine di differire nel tempo l'esecuzione della pena.

È invero agevole osservare, quanto al primo motivo, come all'enunciazione del principio, in sé indubbiamente esatto, secondo cui anche in caso di c.d. «patteggiamento» in appello il giudice deve valutare se il fatto sia stato correttamente qualificato dal punto di vista giuridico e deve astenersi dall'avallare l'accordo ove la qualificazione sia scorretta, non sia seguita alcuna lamentela circa la sussistenza, in concreto, di un difetto di qualificazione che avesse inficiato la pronuncia.

Quanto al secondo motivo, ugualmente, nessun argomento aveva svolto l'impugnante in ordine a vizi che inficiassero, in concreto, la sentenza di appello in conseguenza di un'errato giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti ed attenuanti, né aveva addotto alcun argomento per spiegare in che cosa tali vizi sarebbero consistiti.

Quanto, infine, al terzo motivo, a parte il rilievo che la pena, compatibile con i limiti edittali stabiliti dalla legge, era stata fissata in base ad un libero accordo fra le parti, ancora una volta l'impugnante si era astenuto dallo spiegare per quale motivo il trattamento sanzionatorio applicato all'imputato sarebbe stato, in conseguenza dell'omesso controllo da parte della Corte di merito, incompatibile con i principi dettati dall'art. 133 c.p.

Se, dunque, è da ritenere evidente che il ricorso per cassazione ha avuto mero carattere dilatorio, ci si deve chiedere se sia conforme al principio costituzionale di razionalità e ragionevolezza, cui il sistema deve ispirarsi, che un'attività defensionale di tal fatta sia da ricomprendersi fra quelle per le quali il cittadino non abiente ha diritto al patrocinio a spese dello Stato (cui, come sopra ricordato, il Mancini è stato ammesso). Ed, egualmente, ci si deve chiedere se tale disciplina sia compatibile con il principio costituzionale del buon andamento dell'amministrazione.

La Corte ritiene che più che fondati dubbi possano essere sollevati al riguardo. È anzitutto da ritenere che il beneficio del gratuito patrocinio, il quale comporta un assai rilevante (e sempre crescente) onere per lo Stato, debba, secondo i menzionati principi di ragionevolezza e di buon andamento, ricomprensere soltanto quelle attività che costituiscano espressione del diritto di difesa quale mezzo lealmente utilizzato per ottenere i risultati propriamente ad esso connessi, mentre debbono restarne escluse quelle volte a lucrare vantaggi conseguibili mediante un uso spregiudicato o distorto degli strumenti giuridici esistenti.

Non è in discussione, pertanto, il diritto del cittadino privo di mezzi economici di difendersi in ogni grado del giudizio dalle accuse contro lui mosse e di chiedere il nuovo esame delle pronunce di condanna al fine di ottenere la dichiarazione della propria innocenza, ovvero un miglior trattamento sanzionatorio (diritto il cui esercizio, nel giudizio penale, a differenza di quanto accade in quello civile, non è oltre tutto sottoposto ad alcuna preventiva valutazione del *fumus boni iuris*): si intende qui contestare invece, come accennato, che il soggetto ammesso al gratuito patrocinio possa utilizzare — eventualmente valendosi delle imperfezioni e contraddizioni del sistema — di mezzi diretti non già a far valere il suddetto diritto a dimostrare la propria innocenza o ad ottenere un più favorevole trattamento sanzionatorio, bensì a conseguire il beneficio di un semplice differimento dell'esecuzione della pena.

E la fattispecie qui in esame rappresenta un'ipotesi macroscopicamente evidente di tale avvalimento, essendosi già prima posto in luce come il Mancini, dopo aver patteggiato la pena nel giudizio di appello, abbia proposto un ricorso per cassazione basato sulla mera enunciazione di principi giuridici e senza alcun riferimento a concrete violazioni degli stessi da parte del giudice del gravame.

Non varrebbe a superare le argomentazioni sopra svolte il rilievo che, seguendo l'interpretazione qui caldeggiata, si finirebbe con il riservare al cittadino non abbiente, in violazione del fondamentale principio di eguaglianza di cui all'art. 3, commi primo e secondo, della Costituzione, un trattamento ingiustamente difforme e peggiore rispetto a quello accordato al cittadino munito di mezzi economici, il quale ultimo, a differenza del primo, potrebbe valersi di tutti gli strumenti predisposti dall'ordinamento, ivi compresi quelli idonei, pur in difetto di validi argomenti, ad assicurare un differimento dell'esecuzione della pena. Ed infatti, il principio di parità fra i cittadini nell'accesso alla giustizia non può tradursi nella previsione della indiscriminata possibilità, per il soggetto ammesso al gratuito patrocinio, di valersi di ogni sorta di strumenti, ivi compresi quelli meramente dilatori, essendo connaturato al meccanismo della difesa a spese dello Stato un qualche limite, individuabile o nel preventivo esame di probabile fondatezza delle iniziative, ovvero nella limitazione a posteriori dell'onere statale ai casi di difesa dotata quanto meno di un minimo di ragionevolezza nel merito.

L'accollo allo Stato — e, quindi, in definitiva ai contribuenti — delle spese relative a ricorsi per cassazione inammissibili o manifestamente infondati è un lusso che la collettività non può permettersi, come del resto dimostrano le cautele ed i limiti introdotti in argomento dalle discipline del patrocinio dei non abbienti adottate da numerosi moderni Stati esteri, all'interno dei quali pure, in epoca recente, è venuto manifestandosi il problema dei relativi, ingenti oneri.

Va peraltro notato come la legge italiana (art. 616 c.p.p.) imponga una sanzione pecuniaria per il caso di inammissibilità del ricorso per cassazione e la consenta per quello di rigetto dello stesso, così implicitamente qualificando simili mezzi come non lecito esercizio del diritto di difesa, onde resterebbe esclusa la prospettabilità stessa di un diritto alla parità nell'impiego di strumenti il cui uso la legge colpisce con sanzioni (sarebbe semmai auspicabile, a tutela del menzionato principio costituzionale dell'ordinata, efficiente e corretta amministrazione della giustizia, che fossero vietati — e sanzionati in modo ben più severo — gli avvalimenti distorti di strumenti di tutela dell'imputato).

Ritiene la Corte che la sollevata questione di legittimità costituzionale sia rilevante. Infatti, l'attuale legge — che, come detto, non prevede alcuna possibilità di vaglio né preventivo né successivo delle iniziative difensive in sede di gravame degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato — non offre spazi interpretativi che consentano di opporre un rifiuto alla richiesta di liquidazione dei compensi presentata dall'avvocato istante.

Ed invero, pur prevedendo l'art. 12 della menzionata legge n. 217/1990 che detta liquidazione sia fatta mediante decreto motivato, è da ritenere che la relativa istanza possa essere disattesa (motivatamente, appunto) soltanto per ragioni riguardanti l'insussistenza di una voce di spesa, ovvero l'eccessività dell'importo esposto o il suo discostamento dai criteri di cui alla parte finale del primo comma del medesimo articolo, ma non certo sulla base della ritenuta distorta utilizzazione dello strumento difensivo.

P. Q. M.

La Corte denuncia l'illegittimità costituzionale della legge 30 luglio 1990, n. 217, e sue successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare del suo art. 12, nella parte in cui, in contrasto con il principio costituzionale di ragionevolezza e di quello del buon andamento dell'amministrazione della giustizia, impone la liquidazione dei compensi al difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato per l'opera prestata nei giudizi di gravame, senza possibilità di preventiva o successiva valutazione dell'esistenza di minimi requisiti di fondatezza o ragionevolezza dell'impugnazione, ed anche in caso di impugnazione inammissibile o manifestamente infondata;

Sospende il procedimento di liquidazione della nota presentata dall'avv. Litta Modignani di Milano;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e dispone che la presente ordinanza sia notificata a Mancini Giuseppe Antonio presso il suo procuratore speciale avv. Maurizio Litta Modignani con studio in Milano, via Lanino n. 6, ed al Presidente del Consiglio dei ministri; dispone, altresì, che essa sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Milano, addì 17 ottobre 2000.

Il Presidente: BISCEGLIA

N. 807

*Ordinanza emessa il 26 settembre 2000 dal tribunale di Ravenna
nel procedimento penale a carico di Minguzzi Ledy*

Processo penale - Dibattimento - Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione - Necessità che la irripetibilità sia dovuta a fatti o circostanze imprevedibili - Indicazione di limite ulteriore (rispetto a quelli previsti dall'art. 111, comma quinto, Cost.) alla possibilità di deroga al principio del contraddittorio.

- Cod. proc. pen., art. 512.
- Costituzione, art. 111, comma quinto.

IL TRIBUNALE

In merito alla eccezione di incostituzionalità sollevata dal p.m. con riferimento all'art. 512 c.p.p. per asserita violazione dell'art. 111, quinto comma, della Costituzione, il giudice osserva quanto segue.

Innanzitutto la questione posta dall'organo requirente appare rilevante nel processo in corso, avendo essa ad oggetto l'acquisibilità al fascicolo del dibattimento di un atto fondamentale nell'accertamento dei fatti oggetto del presente giudizio (e segnatamente un'individuazione fotografica svolta con esito positivo nell'immediatezza dell'episodio).

In particolare, trattasi di un incumbente istruttorio che è divenuto irripetibile a causa dell'incapacità della teste di ricordare alcunché in merito allesito dello stesso, nonché di focalizzare nella memoria l'effigie della persona all'epoca riconosciuta e oggi imputata; detta irripetibilità è apparsa in dibattimento del tutto evidente stante il fallimento di qualsiasi tentativo di reiterazione dell'atto, causato dal già evidenziato vuoto di memoria.

Tale impossibilità di ripetizione non era per altro imprevedibile al tempo delle indagini, stante da un lato l'età già matura della teste e dall'altro il lungo lasso di tempo che verosimilmente sarebbe trascorso tra il fatto e la celebrazione del dibattimento, elemento purtroppo ineludibile e del quale non poteva pertanto non tenersi conto ai fini che interessano.

In un simile contesto, l'art. 512 c.p.p. (che subordina come è noto l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti compiuti nel corso delle indagini preliminari ai due requisiti dell'impossibilità oggettiva di ripetizione e dell'imprevedibilità di detta impossibilità) non consentirebbe di utilizzare in dibattimento l'esito delle individuazione fotografica pregressa; utilizzazione che viceversa sembrerebbe consentita alla luce del nuovo testo dell'art. 111 della Costituzione, dal quale è scomparso ogni riferimento all'imprevedibilità dell'irripetibilità quale presupposto dell'acquisizione in esame.

Alla luce di tale discrepanza il p.m. sollevava la questione in premessa, la cui trattazione non può che partire dall'individuazione della *ratio* della norma costituzionale che si assume violata.

Occorre premettere che principio generale dell'ordinamento, consacrato anche in questa ultima, è la formazione della prova in contraddittorio.

A tale principio il quinto comma in esame pone alcune deroghe; occorre peraltro chiedersi se queste ultime presentino unicamente una valenza garantistica rispetto all'imputato, ovvero siano poste anche a tutela dell'interese all'accertamento della verità, del quale è *in primis* portatrice la parte pubblica ovvero a tutela altresì delle altre parti private che si assumono lese dal reato.

Nel primo caso le tre ipotesi di deroga al principio del contraddittorio contemplate dalla norma in questione rappresenterebbero unicamente un contenuto minimo di garanzia con conseguente possibilità per il legislatore ordinario di porre eventuali ed ulteriori vincoli e condizioni all'utilizzabilità degli atti in questione.

In altre parole, in questa prospettiva la disposizione in esame sancirebbe unicamente il diritto dell'imputato a vedere acquisire al dibattimento atti formati nel corso delle indagini preliminari solo e soltanto nelle ipotesi oggetto della disposizione in esame.

Accogliendo la seconda tesi invece, ferma restando la valenza garantistica della norma, dovrebbe ritenersi che questa ultima attribuisca altresì uno speculare diritto all'accusa (pubblica o privata che sia) ad ottenere nei casi ivi previsti l'utilizzabilità di atti formati al di fuori del contraddittorio.

Pertanto, sarebbe incostituzionale ogni norma che, come l'art. 512 qui censurato ponga all'operatività di tali deroghe limiti estranei ed ulteriori rispetto al parametro costituzionale.

Si ritiene che questa sia l'interpretazione più corretta, con conseguente necessità di sottoporre la questione al vaglio della Corte.

Il quinto comma in esame è collocato infatti in una norma avente ad oggetto il «giusto processo»: «giusto», evidentemente, per tutte le parti onde le posizioni di tutela e le facoltà ivi previste, non solo a favore dell'imputato ma anche delle controparti, non ammettono compressioni da parte del legislatore ordinario.

L'interpretazione alla quale qui si aderisce appare inoltre più conforme all'evoluzione, sia giurisprudenziale che legislativa, relativa all'individuazione dello scopo del processo penale, sempre più ravvisato nell'accertamento della verità; fine che evidentemente rappresenta il fondamento ed il criterio ispiratore delle ipotesi di deroga in esame.

Vero è che, accogliendo la tesi che qui si sostiene, si potrebbe di fatto disincentivare da parte dell'accusa il ricorso a forme di anticipazione della prova assunta in contraddittorio (e segnatamente l'incidente probatorio) ogni qualvolta la successiva impossibilità di ripetizione dell'atto sia prevedibile; trattasi peraltro di rischio che il legislatore costituzionale, nell'ancorare la deroga al principio del contraddittorio al solo requisito dell'impossibilità oggettiva, senza più alcun riferimento all'imprevedibilità, ha evidentemente ed insindacabilmente ritenuto di contemperare con la necessità di accertamento del fatto, posto che tra l'altro il potere-dovere del giudice di valutare comunque la prova assunta in assenza di contraddittorio rappresenta evidentemente una congrua garanzia per l'imputato.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 512 c.p.p. per violazione dell'art. 111, quinto comma, della Costituzione;

Sospende il processo penale in corso;

Dispone che tutti gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati della Repubblica.

Ravenna, addì 26 febbraio 2000.

Il giudice: MORI

00C1417

N. 808

Ordinanza emessa il 21 settembre 2000 dalla Corte dei conti — sezione del controllo — nel deferimento sull'esame e pronuncia sul visto e conseguente registrazione del D.I. 18 febbraio 2000

Professioni sanitarie - Attribuzione al Ministero della sanità di concerto con il Ministero della solidarietà sociale del potere di definire gli ordinamenti didattici delle figure sanitarie operanti nell'area socio-sanitaria - Eccesso di delega - Invasione della sfera di competenza regionale in materia di formazione professionale.

- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3-*octies*, nel testo introdotto dall'art. 3 del d.lgs. 13 luglio 1992, n. 229.
- Costituzione, artt. 76 e 117.

Professioni sanitarie - Previsione della disciplina del campo di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992, mediante decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei corrispondenti corsi di diploma universitario e di diploma post-base - Eccesso di delega - Invasione della sfera di competenza regionale in materia di formazione post-base.

- Legge 26 febbraio 1999, n. 42, art. 1, comma 2.
- Costituzione, artt. 76 e 117.

LA CORTE DEI CONTI

Visto il D.I. 18 febbraio 2000 (prot. C.d.c. n. 55 del 10 marzo 2000) di adozione del regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e la definizione dell'ordinamento didattico e dei relativi corsi di formazione;

Visto il rilievo istruttorio n. 15, del 6 aprile 2000, dell'ufficio di controllo sugli atti del Ministero della sanità e la risposta dello stesso Ministero, pervenuta in data 4 luglio 2000;

Vista la relazione prot. n. 281, in data 1° agosto 2000, del consigliere delegato al controllo sugli atti del Ministero della sanità;

Vista l'ordinanza in data 7 settembre 2000, con la quale il presidente della Corte dei conti ha deferito al Collegio, convocandolo per l'adunanza odierna, l'esame delle questioni prospettate con l'ordinanza predetta;

Vista la nota della segreteria della sezione del controllo, prot. n. 1177/2000, in data 7 settembre 2000, con la quale è stata data notizia del deferimento predetto al Ministero della sanità — Gabinetto e Dipartimento delle professioni sanitarie e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale —, alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Segretariato generale —, all'ufficio del Ministro per la solidarietà sociale — Gabinetto —, al Ministero del tesoro bilancio e programmazione economica —, Gabinetto e Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;

Visto l'art. 24 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Udito, nell'adunanza odierna, il relatore consigliere Franco Turina;

Intervenuti i rappresentanti del Ministero della sanità;

RITENUTO IN FATTO

Con il decreto interministeriale all'esame del collegio, emanato dal Ministro della sanità di concerto con quello della solidarietà sociale, si è disposta, in applicazione dell'art. 3-*octies*, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 19 luglio 1999, n. 229 la individuazione di una figura professionale operante nell'area socio sanitaria ad elevata integrazione sanitaria, da formarsi in corsi da tenere a cura delle regioni, e si è altresì proceduto alla definizione dei relativi ordinamenti didattici.

Il richiamo, contenuto nelle premesse del provvedimento, al disposto dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, qualifica l'atto come ricadente nell'ambito dei regolamenti ministeriali.

Ravvisato come il provvedimento riguardasse questioni che già hanno investito la definizione della competenza alla emanazione, da parte di autorità statali, di provvedimenti ricadenti in materie oggetto di trasferimento alle regioni, l'esito delle quali ha condotto alla remissione delle questioni stesse al giudizio della Corte costituzionale, veniva formulato rilievo istruttorio n. 15, in data 6 aprile 2000, diretto al Ministro della sanità, con il quale venivano avanzate richieste di precisazione sui seguenti punti:

1) tenuto presente che l'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419, aveva legittimato l'esercizio della delega dallo stesso prevista «nel rispetto delle competenze trasferite alle regioni» con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in attuazione di quanto previsto dal capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in qual modo il provvedimento stesso, in sede di emanazione del decreto legislativo n. 229/1999, si fosse ad esso conformato;

2) come si ritenesse di avere osservato l'art. 2, comma 1, lett. o) della stessa legge n. 419/1998, che aveva stabilito che «le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area delle posizioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, sono individuate con regolamento del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e per la solidarietà sociale; i relativi ordinamenti didattici sono definiti dagli atenei, ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sulla base di criteri generali determinati con decreto del Ministro dell'università, emanato di concerto con gli altri Ministri interessati, tenendo conto della esigenza di una formazione interdisciplinare attuata con la collaborazione di più facoltà universitarie, adeguata alle competenze delineate nei profili professionali». Sulla base di tale premessa la norma di delega non appariva aver attribuito al Governo il potere di prevedere, attraverso un decreto legislativo, una potestà regolamentare del Ministro della sanità, per quanto riguardasse la individuazione dei relativi ordinamenti didattici trasfusa nel riferito comma 5, dell'art. 3-*octies* del decreto legislativo n. 502/1992, nella formulazione contenuta nel decreto legislativo n. 229/1999;

3) come, tenuto conto del principio di delega di cui al già citato art. 2, fosse possibile ritenere legittima l'introduzione, da parte della succitata norma, della distinzione tra corsi di livello universitario, la cui conduzione è affidata all'università, e quelli da gestirsi da parte delle regioni, la cui individuazione viene rimessa, invece, alla competenza esercitata mediante il decreto interministeriale in esame;

4) come, considerandolo sotto altra angolazione, lo stesso art. 3-*octies* potesse considerarsi costituzionalmente legittimo nella parte in cui dispone che gli ordinamenti didattici del personale operante nell'area socio-sanitaria, da formarsi in corsi a cura delle regioni, siano individuati con uno strumento avente natura di regolamento statale, dal momento che la materia della «formazione professionale» viene riservata alla potestà legislativa delle regioni in forza dell'art. 117 della Costituzione e degli statuti delle regioni ad autonomia speciale.

Infatti, la formazione professionale del personale operante nell'area socio-sanitaria non rientrerebbe tra le competenze riservate allo Stato dall'art. 142 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come comprovato dall'art. 124 dello stesso decreto che, al comma 1, lett. b), cui si richiama, conserva allo Stato unicamente la determinazione delle figure professionali e dei relativi profili delle professioni sanitarie, ma non quella della formazione, nonché del successivo art. 129, comma 1, lett. g) — pure richiamato — che, nel conferire allo Stato la competenza a fissare i requisiti per l'accesso e la durata dei corsi di formazione professionale, non ha incluso i profili relativi all'organizzazione e alla gestione degli stessi. Ne discenderebbe una vulnerazione dell'art. 117 della Costituzione e degli statuti delle regioni a statuto speciale, determinata dallo Stato attraverso la disciplina regolamentare in materia, demandata alla cura delle regioni.

Si ricordava, altresì, che nelle materie di cui al richiamato art. 117, lo Stato può intervenire soltanto mediante leggi quadro, ma non fissando requisiti o criteri incidenti sulle suddette competenze, come avvenuto con i decreti in esame, secondo quanto precisato circa questioni già oggetto di precedenti sentenze della Corte costituzionale e di ordinanze di rimessione ad essa quali, tra le altre, la n. 3/1999, adottata dalla sezione del controllo della Corte dei conti. Con essa la sezione aveva dichiarato la rilevanza e la non manifesta infondatezza di dubbi circa la legittimità costituzionale di disposizioni regolamentari vulneranti competenze regionali in materia del tutto affine a quella disciplinata dal decreto in esame;

5) da una diversa angolazione, si richiedeva come, in relazione a due successivi pareri resi dal Consiglio di Stato, che avevano prospettato l'esigenza di approfondimenti riguardo alla copertura finanziaria del provvedimento, potesse essere ritenuta assicurata con l'ulteriore attribuzione di compiti al servizio sanitario nazionale, la necessaria copertura dei finanziamenti già previsti.

Nella risposta al suddetto rilievo, pervenuta il 4 luglio 2000, per fugare i prospettati dubbi di incostituzionalità, l'amministrazione ha fornito la propria interpretazione della portata dell'art. 3-*octies*, comma 5, del decreto legislativo n. 502/1992, nel testo recato dal decreto legislativo n. 229/1999, in relazione alla sua conformità con i principi deleganti contenuti nella norma dell'art. 2 della legge n. 419/1998.

In tale prospettiva, l'amministrazione non ha disconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi, se formulati sulla base della premessa che la norma delegata cui riferirsi sia solo quella della lett. o) del comma 1 dell'art. 2, della citata legge, norma che non attribuisce al Governo il potere regolamentare del Ministro della sanità in materia di «ordinamento didattico», né la distinzione tra corsi di livello universitario e quelli gestiti dalle regioni.

Del pari, muovendo dal presupposto che la formazione prevista dalla norma delegata dell'art. 3-*octies* del decreto legislativo n. 229 è, ricompresa nell'ambito di quella professionale, disciplinata dal comma 4 del decreto legislativo n. 112/1998, risulterebbe esclusa la possibilità dell'intervento ministeriale in materia di ordinamenti didattici.

Per superare tali censure l'amministrazione prospetta una diversa interpretazione del significato da attribuire alla norma delegante e a quelle degli artt. 124 e 129 del decreto legislativo n. 112/1998.

Ha osservato, in sostanza, l'amministrazione che le figure professionali degli operatori del settore sanitario sono state sempre disciplinate in modo unitario, per consentire, tra l'altro, la vigilanza sull'esercizio professionale ed una disciplina unica ed uniforme del personale interessato nell'ambito delle strutture del S.S.N. e dei paesi U.E.

In punto di fatto rileva, inoltre, come un simile orientamento non sia stato neppure contestato da parte della conferenza Stato-Regioni, in vista della fissazione dei criteri relativi alla materia in esame.

A giudizio dell'amministrazione, l'interpretazione letterale del significato dell'art. 124 del d.lgs. n. 112/1998 dovrebbe portare a ritenere che non solo le figure ed i profili, ma anche tutta la formazione concernente gli operatori sanitari debba essere di livello universitario e svolgersi attraverso corsi di diploma, o, per altro verso, a sostenere che la riserva sia limitata alla individuazione delle figure e dei profili.

Ciò in quanto, da un lato, facendo riferimento l'art. 124 alle figure professionali e relativi profili delle professioni sanitarie, sanitarie ausiliari e arti sanitarie ai sensi dell'art. 6, comma 3 del d.lgs. n. 502/1992 che disciplina i rapporti tra servizio sanitario nazionale ed università, (figure che, ai sensi delle denominazioni proprie del testo unico delle leggi sanitarie riguardano certamente personale non tutto formato a livello universitario), sarebbe evidente che lo stesso articolo vada interpretato oltre la sua stessa lettera, non essendosi lo stesso espresso in maniera da ricomprendere tutte le ipotesi formative cui fa letterale riferimento.

Il richiamo, poi, all'art. 6, già citato, avrebbe senso — secondo l'amministrazione — unicamente se l'art. 124 conservasse allo Stato anche la formazione, oltre che la determinazione delle figure e dei relativi profili professionali, essendo comunque pacifico che «per le professioni sanitarie la formazione è riservata allo Stato».

Rileva l'amministrazione l'incongruità che si registrerebbe per il fatto che, in materia di carattere esclusivamente sociale, nella quale il grado di cautela da osservare non tocca i livelli richiesti in materia sanitaria — come è avvenuto con l'art. 129 del d.lgs. n. 112/1998 — lo Stato si sarebbe assunto la competenza di fissare anche «i requisiti di accesso e la durata della professione», riconoscendo invece a se stesso, nel più tecnico settore sanitario, la sola attribuzione di individuare figure e profili. Costatazione, quest'ultima, avvalorata dal rilievo che i diplomi e gli attestati, rilasciati al termine dei corsi, abilitano all'esercizio di una «professione» o «arte sanitaria» riconoscimento non assicurato, invece, dalla partecipazione ad un corso professionale.

Da tale dimostrazione l'amministrazione ricava la conclusione della presenza di una differenza tra formazione sociale e sanitaria, emergente, peraltro, da una lettura dell'art. 124 diversa da quella seguita dalla Corte, che tenga conto degli elementi evidenziati dalla stessa amministrazione, che portano, invece, questa, a ritenere incluse, tra i compiti di formazione i riservati allo Stato, le discipline relative a tutti gli operatori sanitari.

Per affermare che anche la formazione è compito riservato allo Stato in materia sanitaria, si rileva come tali compiti esulino da quelli della «formazione professionale» disciplinata dal capo IV del d.lgs. n. 112/1998 e risultino riservati allo Stato dall'art. 6, primo comma, lett. q) della legge n. 833/1978 istitutiva del Servizio sanitario nazionale.

Nel sottolineare, infine, che altre disposizioni del d.lgs. n. 112/1998 — che secondo questa lettura sembrerebbe richiedere un necessitato adattamento interpretativo — non possono essere osservate letteralmente, come — in opposta direzione — avviene per la vigilanza sugli ospedali di rilievo nazionale che, riservata da tale decreto allo Stato, ricade, invece, in compiti delle regioni da queste mai rivendicati, conclude sul punto il Ministero della sanità per la legittimità costituzionale della norma del comma 5 dell'art. 3-*octies* del d.lgs. n. 502/1992, modificato dal successivo d.lgs. n. 229/1999, del quale viene invece posta in dubbio la rispondenza ai criteri deleganti.

Passando ad ulteriori aspetti della legittimazione a disciplinare la materia con il decreto legislativo in esame, l'amministrazione osserva che la lett. a) dell'art. 2 della legge n. 419/1998, pone, come principio direttivo quello della piena realizzazione degli obiettivi previsti dall'art. 2 della legge n. 833/1978, tra i quali è ricompresa la formazione professionale e permanente del personale del Servizio sanitario nazionale, mentre la successiva lett. v) indirizza la delega alla razionalizzazione ed economicità degli interventi formativi.

È anche alla luce di tali principi che l'amministrazione ritiene conforme a legge la interpretazione offerta della disposizione, valutandola in linea, anziché in contrasto, con le disposizioni del d.lgs. n. 112/1998 che sono state assunte come violate.

Infine, relativamente alla richiesta di ulteriori chiarimenti conseguenti alla adozione del provvedimento, viene precisato che gli oneri per i corsi in questione trovano copertura nei finanziamenti per la formazione di operatori di pari livello, già previsti per l'OTA (Operatore tecnico dell'assistenza) nel settore sanitario, e per l'ADB (Assistenza domiciliare di base) in quello sociale senza considerare che i compiti della nuova figura verranno a sostituire parte delle attività attualmente richieste ad operatori di livello superiore, con prospettive, quindi, di realizzazione di conseguenti economie.

Conclude l'amministrazione con la richiesta di ammissione a visto e successiva registrazione del provvedimento.

Alla adunanza odierna sono intervenuti i rappresentanti dell'amministrazione che, previo richiamo delle argomentazioni di cui sopra, hanno confermato la anzidetta richiesta.

D I R I T T O

Nel procedere all'esame del decreto interministeriale concernente l'individuazione della disciplina della nuova figura di operatore professionale operante nell'area socio-sanitaria, ritiene il collegio, che l'esame di questioni concernenti la legittimità costituzionale di norme di rango primario risulti preliminare rispetto a quello della verifica della conformità a legge delle disposizioni in esso contenute.

Nel caso in esame, trattasi, in primo luogo, di stabilire se la disposizione di cui all'art. 3 del d.lgs. 19 luglio 1999, n. 229, con la quale è stato introdotto, aggiuntivamente, l'art. 3-*octies*, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, posta a base dell'emanato decreto interministeriale, tragga legittima fonte nei principi di delega contenuti nella norma rappresentata dall'art. 2 della legge 30 novembre 1998, n. 419 in attuazione del quale il citato d.lgs. n. 229/1999 è stato emanato.

Sotto un diverso aspetto, occorre altresì accertare se il legislatore delegato abbia osservato il disposto dell'art. 1 della citata legge n. 419/1998, che aveva previsto che l'esercizio della delega avvenisse «nel rispetto delle competenze trasferite alle regioni con il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Per superare tali questioni, oggetto delle osservazioni formulate dal predetto ufficio, l'amministrazione ha prospettato una lettura delle norme da applicare più articolata e sistematica rispetto a quella proposta dal predetto ufficio, in grado, a suo giudizio, di superare i cennati dubbi di ordine costituzionale.

Ha, poi, ulteriormente sottolineato che, ove non si procedesse alla interpretazione della normativa secondo tali criteri, l'intero ambito della formazione professionale sanitaria, tradizionalmente governato da una disciplina connotata dal carattere di globalità, risulterebbe privo della coerenza necessaria al suo funzionamento.

Da ciò deriverebbe, pertanto, come, nello specifico, la disposizione dell'art. 3-*octies*, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, introdotta dall'art. 3 del d.lgs. 19 luglio 1999, n. 229 debba essere intesa nel senso di comprendere altresì la possibilità di definire con il decreto interministeriale in esame, l'ordinamento didattico relativo alla figura professionale alla cui individuazione si procede.

Non ritiene, peraltro, il Collegio, pur alla luce di una simile prospettazione, che le osservazioni dell'ufficio possano essere superate.

Quanto alla prima delle due rappresentate questioni, rileva come la stessa amministrazione ammetta che la espressa formulazione dell'art. 2 comma 1, lett. o), della legge n. 419/1998, di delega al Governo per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale e di modifica al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 non potesse consentire la previsione di una potestà regolamentare del Ministro della sanità in materia di definizione dell'ordinamento didattico della professione dell'operatore socio-sanitario previsione che è stata, invece, contenuta nell'art. 3 del d.lgs. n. 229/1999 che modificando l'art. 3 del menzionato d.lgs. n. 502/1992 ha aggiunto al suo testo originario l'art. 3-*octies* che ha, a sua volta, previsto la possibilità di definire gli ordinamenti didattici riguardanti le figure professionali operanti nell'area socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria.

Alla luce della stessa premessa, l'amministrazione neppure ritiene contestabile che lo stesso art. 2, comma 1, lett. o) della legge n. 419/1998, non consenta che norme statuali disciplino aspetti, quale quello degli ordinamenti didattici, di corsi diversi da quelli gestiti dalle università, espressamente previsti dalla legge, in essi comprendendo anche quelli da organizzarsi in sede regionale, dei quali, infatti, la legge non fa menzione.

Del pari, sempre da una angolazione strettamente letterale, non si contesta, da parte dell'amministrazione, che la formazione professionale cui si riferisce l'art. 3-*octies*, comma 5, del d.lgs. n. 229/1999, sulla base del quale il decreto interministeriale in esame viene emanato, sia ricompresa nell'ambito di quella professionale, disciplinata dal Capo IV del d.lgs. n. 112/1998, escludente in ogni caso la possibilità di interventi ministeriali in materia di ordinamenti didattici.

La sezione, anche tenuto conto di un non espresso dissenso dell'amministrazione in ordine alle questioni dianzi specificate ritiene, tuttavia, non manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità concernente la possibilità di contrasto tra la norma del d.lgs. n. 229/1999 in esame con la disposizione di delega di cui all'art. 2, comma 1, lett. o) della legge n. 419/1998.

In particolare, non reputa il collegio potersi condividere l'assunto dell'amministrazione secondo cui l'art. 3-*octies* in esame risulterebbe del tutto coerente con i principi della delega, dal momento che questa prescrive che la normativa delegata debba intervenire nel rispetto delle competenze trasferite alle regioni con il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

La possibilità di seguire una simile soluzione nasce per l'amministrazione dal convincimento di poter leggere coordinatamente gli artt. 124 e 129 di tale normativa, riferentisi rispettivamente alle professioni sanitarie ed ai servizi sociali, in guisa da consentire di riconoscere riservata allo Stato anche per le professioni sanitarie, oltre che

la determinazione delle figure professionali e dei profili, anche la possibilità di prevedere disposizioni riguardanti l'accesso e la durata dei corsi professionali, disposizioni che risultano, invece, espressamente enunciate, soltanto per la materia dei servizi sociali.

Non appare, peraltro, alla sezione che, anche alla luce di una simile interpretazione, risultino osservati i principi contenuti nella normativa delegante.

Quest'ultima, infatti, a parte l'effettuato richiamo alle disposizioni del d.lgs. n. 112/1998, per quanto riguarda le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area delle prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, tra i principi e criteri direttivi da osservare, enunciati dall'art. 2, alla lett. o) dello stesso, prescrive che l'individuazione di tali profili avvenga mediante l'adozione di un regolamento del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e di quello per la solidarietà sociale con rinvio della definizione dei relativi ordinamenti didattici agli atenei sulla base di un decreto del Ministro dell'università, emanato di concerto con gli altri ministri interessati.

La suddetta prescrizione ha trovato puntuale attuazione nel comma 4 dell'art. 3-*octies*, introdotto dall'art. 3 del d.lgs. n. 229/1999, mentre il successivo comma 5, sulla base del quale è stato adottato il decreto interministeriale in esame, non risulta sorretto da alcun principio delegante per quanto riguarda la possibilità di emanare il previsto regolamento del Ministro della sanità di concerto con quello per la solidarietà sociale.

Il comma 5 in questione prevede, in particolare, che le figure professionali operanti nell'area socio-sanitaria, da formarsi in corsi a cura delle regioni, siano individuate da tale regolamento, cui è altresì attribuita la definizione dei relativi ordinamenti didattici, attività che in tal modo risulta devoluta alla competenza dello Stato.

Risulta, in tal modo, posta in essere la violazione dell'art. 76 della Costituzione per difetto, nella legge di delega, di una norma che consenta di attribuire all'autorità amministrativa il potere di intervenire in materia con un proprio regolamento.

Parimenti, non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere, ritiene la sezione la questione concernente il contrasto dello stesso art. 13-*octies*, comma 5 del d.lgs. n. 502/1992 con l'art. 117 della Costituzione e con gli statuti delle regioni a statuto speciale, nella parte in cui la citata norma delegata prevede l'adozione da parte del Ministro della sanità, e quindi dello Stato, di un regolamento che disciplini gli ordinamenti didattici del personale socio-sanitario, trattandosi di materia che la disciplina sul trasferimento delle funzioni riserva alla competenza regionale.

A tale rilievo l'amministrazione contrappone argomentazioni parimenti deducibili dall'unitario contesto della risposta fornita.

Essa, infatti, afferma che la disposizione, nei termini in cui è articolata, risulta coerente, oltre che con i principi della legge di delega, anche con riguardo alla puntuale osservanza delle competenze trasferite alle regioni con il d.lgs. n. 112/1998.

Neppure relativamente a tale questione il collegio ritiene di poter condividere l'assunto dell'amministrazione, in quanto ammettere la legittimità della norma in esame significherebbe riconoscere che lo Stato abbia mantenuto, tra le sue attribuzioni, la facoltà di disciplinare attività che la normativa sul trasferimento di funzioni alle regioni ha, nel frattempo, a queste devoluto.

Infatti, il d.lgs. n. 112/1998, nel disporre in ordine al riparto di competenze solo in parte, e con specifiche indicazioni relative a ben individuati aspetti di generale e preminente interesse, ha riservato allo Stato, con l'art. 124, la sola determinazione delle figure professionali e dei relativi profili delle professioni sanitarie, sanitarie ausiliarie ed arti sanitarie, mentre nel successivo art. 142, facente parte del Capo IV della normativa riguardante, più genericamente, la formazione professionale, non ha comunque considerato, tra le funzioni ed i compiti riservati allo Stato, alcun intervento riguardante la determinazione degli ordinamenti didattici relativi ai soggetti cui la disposizione stessa si riferisce.

Ciò induce la sezione a ritenere che, nel disporre con la previsione del comma 5, dell'art. 3-*octies* del decreto n. 229/1999, il legislatore delegato abbia, altresì, violato il disposto dell'art. 117 della Costituzione, per cui si rende rilevante e non manifestamente infondato procedere all'accertamento della conformità alla citata disposizione costituzionale del disposto di tale norma.

Sempre a giudizio della sezione, non risulta infatti, comunque idoneo a far condividere la tesi dell'amministrazione il richiamo, da questa effettuato, su un piano di lata generalità, a principi direttivi ulteriori rispetto a quello del solo art. 2, lett. o), della legge di delega n. 419/1998 già esaminato, quali quello della lett. a) della stessa disposizione che prescrive la piena realizzazione degli obiettivi previsti dall'art. 2, della legge n. 833/1978 (tra cui è ricompresa la formazione professionale e permanente del personale del Servizio sanitario nazionale) e quello delle lett. v), della stessa legge, che finalizza la delega alla razionalizzazione ed economicità degli interventi normativi.

Dal tenore della risposta fornita dall'amministrazione, rileva, infine, incidentalmente il collegio, come questa, nel controdedurre in ordine alla legittimità del decreto interministeriale in esame ed alla ritenuta rispondenza a Costituzione delle norme di cui esso risulta applicazione, abbia richiamato i contenuti della normativa di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 42 intervenuta a dettare disposizioni in materia di professioni sanitarie.

In particolare, la seconda parte del comma 2, dell'art. 1 di tale legge ha specificato che il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei relativi corsi di diploma universitario e di diploma post-base, fatte salve ulteriori puntualizzazioni, qui non rilevanti.

Anche di tale disposizione il collegio segnala un possibile contrasto con l'art. 117 della Costituzione, qualora essa venga interpretata nel senso che attribuisca a decreti ministeriali la disciplina degli ordinamenti didattici nella materia di formazione post-base di competenza regionale. Osserva, infatti, il collegio stesso, che la materia della «formazione professionale» in genere, e quella sanitaria in particolare, in forza della ripartizione normativa dei compiti tra Stato e regioni, risulta attribuita alla competenza delle regioni in ambiti nei quali interventi statuali sono eventualmente possibili soltanto attraverso l'emanazione di leggi quadro che dettino principi e criteri direttivi, e non per mezzo di diversi strumenti quali, nel caso in esame, il decreto interministeriale di cui si discute.

In tal senso, le più recenti puntualizzazioni normative costituiscono il termine di un lungo processo di graduale attribuzione e conferma alla competenza regionale di compiti originariamente attribuiti allo Stato.

Successivamente, infatti, al decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, (art. 41), tale volontà è stata ulteriormente confermata e specificata da norme precedenti una generale devoluzione di attribuzioni già statuali, quali la legge 15 marzo 1997, n. 59 ed il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, di trasferimento di funzioni e compiti amministrativi a regioni ed enti locali, disposto in attuazione di essa.

In tale contesto, relativamente all'ambito delle professioni sanitarie, il legislatore è intervenuto, da ultimo, con la norma che ora si considera, norma che la sezione ritiene, tuttavia, potenzialmente invasiva delle competenze regionali se interpretata nel senso, già in precedenza sottolineato di attribuire a detti decreti ministeriali, e quindi ad atti statuali, interventi devoluti alla competenza delle regioni, in tutti quei casi in cui la formazione post-base attenga alla formazione professionale attribuita alla competenza regionale.

Se, infatti, il disegno organizzativo da ultimo delineato, deve intendersi come diretto a ripartire gli interventi e le funzioni dello Stato e delle regioni, è anche da ritenere che normative successive, come la legge qui considerata, debbano risultare a questo conformi.

Sotto questo profilo l'art. 117 della Costituzione e gli statuti delle regioni ad autonomia speciale potrebbero risultare violati e perciò appare rilevante e non manifestamente infondato prospettare anche l'eventualità di un contrasto della disposizione suddetta, nella parte in cui attribuisca alla competenza statale compiti ricadenti, invece, nelle materie trasferite alle regioni.

P. Q. M.

Visto l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 57;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 3-octies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo introdotto dall'art. 3 del d.lgs. 13 luglio 1999, n. 229, per contrasto con gli artt. 1 e 2 della legge 30 novembre 1998 n. 419, in relazione agli artt. 117 e 76 della Costituzione e delle corrispondenti norme degli statuti speciali, nella parte in cui attribuisce la potestà di definire gli ordinamenti didattici delle figure professionali operanti nell'area socio-sanitaria ad un regolamento del Ministero della sanità di concerto con il Ministero per la solidarietà sociale;

b) dell'art. 1, comma 2, seconda parte della legge 26 febbraio 1999, n. 42, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, se interpretato nel senso di attribuire a decreti ministeriali la disciplina degli ordinamenti didattici in materia di formazione post-base di competenza regionale.

Dispone la sospensione del procedimento di controllo;

Ordina alla segreteria di trasmettere gli atti alla cancelleria della Corte costituzionale;

Ordina alla segreteria di notificare copia della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri

Ordina, infine, che la presente ordinanza venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 21 settembre 2000.

Il Presidente: DELFINI

N. 809

*Ordinanza emessa il 6 giugno 2000 dal Consiglio di Stato
sul ricorso proposto da Picaro Francesca contro Azienda USL TA/1*

Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Concorsi interni per dirigente in Servizi Tossicodipendenza (SERT) delle ASL - Riserva dei posti ai soli medici - Conseguente preclusione per gli psicologi - Ingiustificato deterioramento degli psicologi rispetto ai medici, atteso il ruolo fondamentale della terapia psicologica nel recupero dei tossicodipendenti - Contrasto con la normativa statale in materia (l. n. 45/1999).

- Legge Regione Puglia 6 settembre 1990, n. 27, artt. 5, 11 e 13.
- Costituzione, artt. 3 e 117.

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello *sub* 4065/2000, proposto dalla dott.ssa Francesca Picaro, rappresentata e difesa dagli avv. R. Marra e A. Nichil ed elettivamente domiciliata in Roma, presso L. Gardin, via Mantegazza n. 24;

Contro l'azienda USL TA/1, in persona del direttore generale, rappresentata e difesa dall'avv. E. Monterisi ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv. L. Montorio, via Padova n. 1; per la riforma della ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Puglia, sez. seconda di Lecce n. 398 del 17 febbraio 2000;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della p.a. intimata;

Vista la memoria prodotta dalla parte intimata a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla camera di consiglio del 6 giugno 2000 il consigliere Vincenzo A. Borea, uditi l'avv. A. Vantaggiato, su delega dell'avv. Marra, per l'appellante e l'avv. Monterisi per l'appellato;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso innanzi al t.a.r. Puglia, sezione staccata di Lecce, l'odierna appellante, dirigente psicologo di primo livello, in atto responsabile del SERT ad alta utenza (servizio tossicodipendenze) di Castellaneta, impugnava due provvedimenti della ASL TA/1 con i quali, con riguardo alla pianta organica dei posti di responsabile dei suddetti SERT, da attribuire a dirigenti di secondo livello, dapprima si stabiliva, in applicazione degli artt. 5, 11 e 13 l.r. Puglia 6 settembre 1999 n. 27 di riservare i quattro posti disponibili a dirigenti del profilo professionale medico (delibera 5 novembre 1999), e, in seguito, si statuiva di bandire i relativi concorsi interni per titoli, ovviamente riservati al solo personale medico, (delibera 29 novembre 1999).

Avverso le suddette norme regionali, rispetto alle quali gli atti impugnati sono meramente applicativi, l'interessata odierna appellante sollevava incidente di costituzionalità con riguardo agli artt. 3 e 117 Cost., contestualmente chiedendo la concessione della tutela cautelare.

Il giudice di primo grado, peraltro, respingeva l'istanza, ora ribadita nel proposto giudizio d'appello avverso il diniego di sospensiva, con riproposizione delle cennate censure di illegittimità costituzionale.

DIRITTO

Come accennato in narrativa, l'appellante, in fase di giudizio cautelare avverso un'ordinanza di rigetto di sospensione dei provvedimenti impugnati in primo grado, solleva incidente di costituzionalità nei confronti delle disposizioni di legge regionale delle quali i provvedimenti stessi sono applicativi.

In particolare l'appellante, in atto responsabile del SERT ad alta utenza (servizio tossicodipendenze) di Castellaneta, si duole dei provvedimenti con i quali l'azienda U.S.L. TA/1 di Taranto ha stabilito di riservare i posti di dirigente dei SERT ad alta utenza a personale medico, e di bandire i relativi concorsi interni ai quali sono ovviamente ammessi soltanto i medici.

Il tutto in applicazione da un lato dell'art 2, legge 18 febbraio 1999, n. 45, che i detti concorsi interni, a sanatoria di situazioni di fatto pregresse, ha previsto, e, dall'altro, degli artt. 5, 11 e 13 della, l.r. Puglia 6 settembre 1999 n. 27, che i relativi posti dirigenziali riservano al solo personale medico: e ciò a modifica di una precedente delibera, antecedente all'entrata in vigore della suddetta legge regionale, che aveva previsto la copertura di uno dei quattro posti vacanti mediante attribuzione del medesimo, previo il concorso interno di cui si è detto, ad un dirigente psicologo.

Questa sezione, ritenendo le questioni poste rilevanti e non manifestamente infondate, ha disposto in data odierna la sospensione provvisoria degli atti impugnati, e cioè fino alla definizione dell'incidente di costituzionalità relativo alle disposizioni legislative regionali che ora si sottopongono al vaglio del giudice delle leggi.

Quanto alla rilevanza della questione posta sembra sufficiente sottolineare che le disposizioni di legge regionali sono inequivocabilmente preclusive della possibilità per l'interessata (la quale è specializzata in psicoterapia e possiede incontestamente i requisiti necessari per l'accesso alla qualifica apicale) di partecipare ai suddetti concorsi e quindi di accedere alla dirigenza dei SERT.

Quanto poi alla non manifesta infondatezza, si osserva quanto segue.

Occorre innanzi tutto ricordare che con l'art. 2, legge 18 febbraio 1999, n. 45 si è disposto, con riguardo alla direzione dei cennati SERT ad alta utenza o agli stessi assimilati, ai sensi del d.m. 30 novembre 1990 n. 444, che i relativi posti di dirigente responsabile di secondo livello sono conferiti, entro il 31 dicembre 1999, mediante concorsi interni per titoli, riservati al personale di ruolo che attualmente eserciti tali funzioni ovvero le abbia esercitate dopo il 1° gennaio 1990, anche in assenza di incarico formale, che abbia comunque prestato servizio presso i SERT o presso strutture equivalenti per almeno sei anni e, infine, che sia «in possesso dei requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza».

Tale disposizione, la cui natura di sanatoria appare evidente, mirando a legalizzare situazioni di fatto create negli anni in mancanza di normative di regime precise sul conferimento degli incarichi di direzione dei SERT, pone fine ad un prolungato periodo di incertezze, caratterizzato da una catena di decreti-legge che nel tempo avevano previsto norme analoghe senza mai prevenire alla conversione in legge (*cfr.*, ad es., art. 5, d.l. 14 luglio 1993 n. 226 e d.l. 8 novembre 1993 n. 437; art. 8 d.l. 18 novembre 1994 n. 633 e d.l. 16 gennaio 1995 n. 19; art. 1 d.l. 18 gennaio 1996 n. 21 e, infine, d.l. 17 maggio 1996 n. 268: a sanarne peraltro gli effetti ha provveduto l'art. 1 comma 1, lett. g) della legge 28 marzo 1997 n. 86).

Ora, quel che rileva sottolineare è il fatto che sia nei decreti-legge ora ricordati, che nell'art. 2 legge n. 45/1999, si ha cura costantemente di precisare che i requisiti previsti per l'accesso alla qualifica apicale vengono genericamente riferiti al profilo professionale di appartenenza (del ruolo sanitario, s'intende, nel quale, così come previsto dal d.P.R. 28 dicembre 1979 n. 761, si iscrivono anche gli psicologi), e non già al solo profilo professionale medici.

L'implicito ma inequivoco riferimento agli psicologi contenuto in tale normativa si spiega agevolmente, tenuto conto del fatto che il d.m. 30 novembre 1990 n. 444, emanato in forza dell'art. 27, legge 26 giugno 1990 n. 162 (poi inglobato nel t.u. delle leggi in materia di stupefacenti nonché di prevenzione e cura dei relativi stati di tossicodipendenza) e contenente disposizioni sulle strutture e sulle funzioni dei SERT nell'ambito delle UU.SS.LL., ha cura di precisare (art. 3) che i SERT «devono assicurare in ogni caso la disponibilità dei principali trattamenti di carattere psicologico, socio-riabilitativo e medico farmacologico».

In altre parole, mentre non a caso nella tabella organica allegata al detto d.m. si prevede un ugual numero di posti per medici e psicologi, risulta evidente che l'assistenza da prestare ai tossicodipendenti non si limita alle prestazioni mediche, richiedendosi anche, e forse con maggiore rilievo, prestazioni attinenti alla professione di psicologo, in funzione della necessaria attività di prevenzione e di recupero degli interessati ad una vita normale. E che ciò renda possibile (su di un piano logico, prima ancora che giuridico) che la responsabilità dei SERT sia affidata ad un dirigente psicologo è tanto vero che il successivo art. 6 del citato d.m. pur, in via transitoria, mostrando preferenza per il personale medico (ma ciò, si osserva, soltanto ed espressamente in attesa di una specifica disciplina che preveda un apposita idoneità), fa salve le funzioni di dirigente già affidate a personale appartenente ad altri profili, e cioè agli psicologi.

Affidamento che, come si è visto dimostrato dalla sanatoria voluta dalla legge n. 45/1999 e prima ancora dai decreti-legge che si sono ricordati, era destinata a continuare nel tempo: il che, naturalmente, si osserva per inciso, ha ovviamente contribuito a creare legittime aspettative da parte del personale non medico (e cioè degli psicologi).

All'assetto normativo statale che si è sin qui richiamato, in base al quale si deve in definitiva ritenere che l'accesso alla dirigenza dei SERT non possa essere precluso, per ciò che qui interessa, ai dirigenti appartenenti al profilo professionale psicologi, si contrappone nettamente la l.r. Puglia 6 settembre 1999 n. 27, la quale sia a regime (artt. 5 e 11), che in via transitoria (art. 13), e cioè con riguardo ai concorsi interni previsti dall'art. 2 legge n. 45/1999, riserva al solo personale medico la dirigenza dei SERT.

Tali disposizioni si pongono, con ogni evidenza, in netto contrasto con la legislazione statale di settore, e ciò va detto non solo per ciò che riguarda la disciplina di regime sulle funzioni dei SERT, in cui, come si è accennato, i trattamenti di carattere psicologico sono addirittura anteposti ai trattamenti medico-farmacologici, ma anche e soprattutto, con riferimento alla disciplina di sanatoria voluta dall'art. 2 legge n. 45/1999, evidentemente mirata al soddisfacimento delle legittime aspettative (anche) dei dirigenti psicologi sin qui, da anni, di fatto e legittimamente preposti ai SERT.

Sembra quindi al collegio non manifestamente infondata la questione posta, con riguardo agli artt. 117 e 3 della Costituzione.

Quanto al primo aspetto, è certamente vero che la materia dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera, in tutti i suoi molteplici aspetti organizzativi, ivi compresi quindi quelli che riguardano l'organizzazione del personale addetto finalizzata al perseguimento dei compiti assistenziali, è rimessa, tra le altre, alla competenza normativa delle regioni, nell'esercizio dell'autonomia loro accordata dall'art. 117 Cost. citato; senonché la relativa competenza è altrettanto certamente soggetta ai limiti posti dai principi contenuti nelle leggi quadro o desumibili dalla legislazione di settore.

Ciò posto, sembra evidente come nella fattispecie la legislazione statale di settore, e cioè la legge n. 45/1999 e ancor prima i numerosi decreti-legge fatti salvi dalla legge n. 86/1997 (leggi e decreti in precedenza richiamati), nello stabilire l'ininfluenza del profilo professionale di appartenenza (medico o psicologo) ai fini, in particolar modo ma non soltanto in via di sanatoria, dell'accesso ai posti di dirigente dei SERT (ininfluenza dovuta, come si è visto, alle particolari finalità di dette strutture, caratterizzate dal fatto che il servizio reso non si risolve nei soli compiti di diagnosi e cura, bensì richiede anche l'analisi del comportamento del tossicodipendente con finalità di recupero, con conseguente equivalenza ai fini voluti dei profili professionali di medico e di psicologo), costituisca principio nel senso sopra indicato con riguardo ad un particolare aspetto dello stato giuridico del personale sanitario, aspetto in cui si risolve la possibilità o meno di accesso degli appartenenti al profilo professionale psicologi a funzioni dirigenziali, e come tale si ponga come limite non superabile da parte della legislazione regionale.

Aggiungasi, in via generale, che, sul tema in esame, la Corte costituzionale ha più volte avuto occasione di stabilire che la disciplina dello stato giuridico del personale addetto al servizio sanitario nazionale sfugge alla competenza concorrente attribuita in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera delle regioni ed invece è riservata allo Stato, riserva che trae giustificazione da evidenti esigenze di uniformità, con la conseguenza che alle regioni è riconosciuto unicamente il potere di emanare, ai sensi dell'art. 117 ultimo comma, norme di attuazione della legislazione statale (*cf.*, ad es., sent. 22 dicembre 1995 n. 514).

E poiché le norme di attuazione, per loro natura, non possono avere contenuti innovativi, sembra ulteriormente confermato il dubbio di incostituzionalità, per violazione dell'art. 117 Cost., delle disposizioni regionali in esame nella parte in cui escludono il personale del profilo psicologi dalla direzione dei SERT, contrariamente a quanto invece previsto dalla normativa statale di settore.

Ma le disposizioni regionali in esame sembrano anche contrastare con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., dato che il discrimine operato in danno del personale psicologo nell'ambito di strutture organizzative le cui funzioni si risolvono nella prestazione di trattamenti di carattere psicologico e socio-riabilitativo prima ancora che medico-farmacologico, appare privo di logica giustificazione.

In considerazione della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni poste così come sopra precisate, il collegio sospende il giudizio non potendo lo stesso essere definito indipendentemente da una pronuncia della Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di incostituzionalità degli artt. 5, 11 e 13 l.r. Puglia 6 settembre 1999 n. 27, per contrasto con gli artt. 117 e 3 della Costituzione;

Sospende il giudizio;

Dispone l'invio degli atti alla Corte costituzionale, a cura della segreteria della sezione, che provvederà altresì alla notifica della presente ordinanza alle parti in causa e al presidente della giunta regionale della Puglia e alla sua comunicazione al presidente del consiglio regionale della Puglia.

Così deciso in Roma, addì 6 giugno 2000.

Il Presidente: IANNOTTA

Il consigliere estensore: BOREA

00C1419

N. 810

Ordinanza emessa il 10 marzo 2000 dal tribunale amministrativo regionale per la Campania sul ricorso proposto dal Tirri Giuseppe contro Seconda Università degli studi di Napoli ed altra

Sanità pubblica - Medici docenti universitari svolgenti attività assistenziali o con funzioni di direzione delle strutture assistenziali del S.S.N. - Previsione della cessazione dallo svolgimento delle funzioni assistenziali nonché dalla direzione delle strutture stesse al compimento dei limiti massimi d'età, indicati nella legge medesima, inferiori a quelli stabiliti per il pensionamento - Rinvio ai protocolli d'intesa tra le regioni e le università e agli accordi attuativi tra le università e le ASL, per la disciplina delle modalità e dei limiti di utilizzazione del suddetto personale universitario per specifiche attività assistenziali strettamente correlate all'attività didattica e di ricerca - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della P.A. - Eccesso di delega per la mancata indicazione nella legge di delega e nel decreto delegato delle linee essenziali della disciplina o di uniformi requisiti minimi idonei ad assicurare omogeneità di regolamentazione sull'intero territorio nazionale.

- Legge 30 novembre 1998, n. 419, art. 2, comma 1, lett. *pp*); d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 15-*nonies*, comma 2, aggiunto dall'art. 13, d.lgs. 16 settembre 1999, n. 229.
- Costituzione, artt. 76 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 8564/1999 reg. gen. proposto da Tirri Giuseppe, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Di Martino e Luigi Adinolfi presso il cui studio in Napoli, via Riviera di Chiaia, n. 180, è elettivamente domiciliato;

Contro la Seconda Università degli studi di Napoli, in persona del rettore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui *ope legis*, domicilia alla via Diaz n. 11; l'azienda universitaria Policlinico; in persona del direttore pro-tempore, non costituitosi in giudizio per l'annullamento (previa sospensione):

a) del decreto del presidente dell'azienda universitaria Policlinico n. 689 del 21 settembre 1999 a mezzo del quale il ricorrente è stato posto in quiescenza dalle funzioni assistenziali svolte presso il rispettivo dipartimento, nonché dalla direzione delle strutture assistenziali;

b) se ed in quanto possa occorrere, delle successive note del 22 settembre 1999 a firma del medesimo presidente di comunicazione del decreto di cui *sub-a)*;

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore il primo referendario, dott. Arcangelo Monaciluni;

Uditi, nella pubblica udienza del 23 febbraio 2000, i procuratori delle parti, come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

F A T T O

Con ricorso notificato il 21 ottobre 1999 e depositato il successivo giorno 27 dello stesso mese, il ricorrente — professore ordinario di prima fascia inserito nei ruoli del personale docente della Seconda Università degli studi di Napoli — facoltà di medicina e chirurgia e titolare della cattedra di reumatologia — ha impugnato il provvedimento in epigrafe segnato che dispone la sua cessazione, a decorrere dal 1° novembre 1999, dallo svolgimento delle ordinarie attività assistenziali, nonché dalla direzione del dipartimento.

Il gravame è affidato a quattro mezzi di impugnazione volti a denunciare la violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 (primo mezzo); la violazione dell'art. 15-*nonies* d.lgs. n. 502/1999, dell'art. 3 della Costituzione e l'eccesso di potere per sviamento, perplessità e contraddittorietà (secondo mezzo); l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 per violazione dell'art. 76 della Costituzione (terzo mezzo); la violazione degli articoli 3 e 36 della Costituzione con riferimento allo *status* di professore universitario (quarto mezzo).

L'amministrazione universitaria intimata si è costituita in giudizio per resistere alla pretesa attorea, depositando documentazione e concludendo (a mezzo di enunciazione non sviluppata) per l'improponibilità e l'inammissibilità del ricorso.

Con ordinanza collegiale della seconda sezione del tribunale n. 4264 del 4 novembre 1999 la richiesta sospensione del provvedimento impugnato è stata accolta nella ritenuta sussistenza dei presupposti di cui all'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

D I R I T T O

1. — Il provvedimento impugnato è stato emanato — per esplicito e pacifico richiamo — in applicazione del disposto di cui all'art. 15-*nonies*, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, quale introdotto dall'art. 13 del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229.

La cennata disciplina è stata censurata dal ricorrente per violazione, da un canto, degli articoli 76 e 77 (eccesso di delega) e, d'altro canto, degli articoli 3, 36 e 9 della Costituzione (illegittima compressione delle funzioni docenti e dell'autonomia universitaria demandata peraltro a futuri protocolli d'intesa fra regioni ed università).

2. — Va premesso, ai fini della rilevanza della questione, che la pretesa azionata potrebbe trovare soddisfazione solo all'esito dell'eventuale declaratoria della illegittimità costituzionale della norma in quanto il primo mezzo di impugnazione, volto a censurare il provvedimento di cessazione di che trattasi per violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990, non può trovare ingresso. Alcuna previa comunicazione o ulteriore giustificazione oltre l'indicazione della norma applicata andava infatti effettuata nel caso di specie, laddove la cessazione dalle attività assistenziali e dalla direzione della struttura scattava come effetto *ex lege* al maturare della data fissata dalla legge stessa.

3. — Ciò posto, ritiene il tribunale che la questione di costituzionalità della indicata previsione normativa, nei sensi di cui appresso, non sia manifestamente infondata.

Va osservato al riguardo in via generale che l'inscindibilità delle prestazioni afferenti all'assistenza da quelle di ricerca e di didattica o, comunque, la indispensabilità di un livello minimo di supporto «assistenziale» all'atti-

vità didattica (e di ricerca) risponde ad un principio pacificamente accolto dalla legislazione di settore fin dalla legge fondamentale 17 luglio 1890, n. 6972 e poi ribadito dal r.d.l. 10 febbraio 1924, n. 549 (trasfuso negli articoli 27-35 del t.u. delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con r.d. 31 ottobre 1933, n. 1592) e dal regolamento di esecuzione approvato con r.d. 24 maggio 1925, n. 1144, che trasformarono gli ospedali siti in città sedi di facoltà medico-chirurgiche in «ospedali clinici a seconda dei bisogni dell'insegnamento» (da ultimo, art. 27 del r.d. n. 1592), affidando al personale sanitario universitario la direzione tecnica dei singoli reparti, ferma la loro dipendenza dall'università (art. 29 seguente).

Congiunzione di fini riconosciuta poi dalla legge n. 132 del 1968, recante la riforma ospedaliera, che chiama anche l'università (art. 1 della legge) a concorrere al fine assistenziale, in presenza di funzioni (didattica ed assistenziale) suscettibili «di ottimale collegamento o addirittura compenetrazione» (C.C. sent. 103 del 1977 e, poi, in termini, 126 del 1981 e 136 del 1997).

Collegamenti e compenetrazione di fini ancora confermati e sviluppati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 di riordino e razionalizzazione del servizio sanitario nazionale.

Del resto, lo stesso legislatore qui in commento (legge 30 novembre 1998, n. 419 e d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229), cui va aggiunto quello delegato ex art. 6 stessa legge, di cui al sopravvenuto d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 (recante specificamente la disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed università), non perde occasione, nel dettare criteri direttivi e porre previsioni attuative, per richiamare «il rispetto dello stato giuridico» dei docenti universitari di medicina e «la coerenza fra attività assistenziale e le esigenze della formazione e della ricerca» (articoli 2 e 6 legge n. 419/1998; art. 5 d.lgs. n. 517/1999). Richiamo, quest'ultimo, connesso a quello secondo cui «le attività assistenziali svolte dai professori e dai ricercatori universitari si integrano con quelle di didattica e di ricerca» (art. 5, comma 2, quarto periodo d.lgs. n. 517/1999 cit.).

3.1 — Conferma della insopprimibilità della cennata correlazione si rinviene peraltro nella normativa comunitaria di settore. Questa, nell'introdurre il reciproco riconoscimento negli Stati membri dei titoli di studio universitari, richiede criteri uniformi di formazione, prescrivendo standard minimi a garanzia che i titoli medesimi attestino il possesso effettivo delle conoscenze necessarie all'esercizio delle attività corrispondenti.

Fra dette prescrizioni vi è quella che gli studi teorici si accompagnino necessariamente ad esperienze pratiche, acquisite attraverso attività cliniche o, in genere, operative, nel corso del periodo di formazione (direttive CEE nn. 686 e 687 del 25 luglio 1978; nn. 1026 e 1027 del 18 dicembre 1978; n. 384 del 10 giugno 1985; n. 594 del 30 ottobre 1989; n. 16 del 5 aprile 1993, recepite con decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 129 e 2 maggio 1994, n. 353).

In particolare, la direttiva 93/16 richiede testualmente che gli Stati membri subordinino l'accesso alle attività di medico al possesso di apposita certificazione comprovante, fra l'altro, che, nel corso dell'intero ciclo di formazione, l'interessato abbia acquisito, sul campo, «le conoscenze dei problemi e dei metodi clinici sotto opportuno controllo» (art. 23), dettando poi previsioni ancor più stringenti in riferimento alla formazione del medico specialista (art. 24).

Ed il legislatore nazionale, in sede di attuazione della direttiva, recepitata di recente nell'ordinamento interno con d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, ha quantizzato «in un minimo di 5.500 ore di insegnamento teoriche e pratiche impartite in una università o sotto il controllo di una università» il necessario periodo di formazione del medico chirurgo (art. 18) ed ha poi ancor più dettagliatamente disciplinato, sempre insistendo sul profilo dell'insegnamento pratico, le modalità formative, in medicina generale (art. 26) e dei medici specialisti (articoli 37 e 38).

4. — Orbene, sulla base di tali premesse, venendo allo specifico esame dei profili di costituzionalità della normativa in questione, sembra evidente innanzi tutto che il legislatore delegante non solo abbia fatta propria questa impostazione — lo si è già rilevato — ma abbia anche ritenuto di dover far propria una valutazione di ordine generale circa la indispensabilità di un pieno inserimento funzionale dei docenti nella struttura assistenziale.

Ma se ciò è vero, la disciplina poi in concreto delineata, che impone la «cessazione dall'attività assistenziale ordinaria, nonché dalla direzione delle strutture assistenziali» anticipatamente al raggiungimento dell'età pensionabile dei docenti non appare coerente con il principio del buon andamento (art. 97 Cost.) sia dell'insegnamento e della ricerca universitaria che del sistema sanitario.

Ciò anzitutto in quanto l'insegnamento ed i risultati della ricerca del docente universitario che abbia raggiunto i limiti di età diminuirebbero di efficacia in presenza di una scelta che inevitabilmente si connota come una sostanziale emarginazione dalle funzioni assistenziali.

Quanto al sistema sanitario, poi, la violazione dell'art. 97 Cost. consegue al fatto che esso non potrebbe più giovare dell'apporto di soggetti ai quali non è possibile non riconoscere una qualificazione — se non particolare, in quanto arricchita dall'esperienza — certamente non inferiore; e ciò alla stregua di una valutazione che è implicita nella disciplina generale della docenza.

5. — Se, peraltro, il fondamento delle censure dedotte va ricercato nell'ambito di un quadro pubblicistico, non può essere neanche tralasciato il *vulnus* al principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 della Cost., che conseguirebbe dalla nuova disciplina.

È evidente, infatti, che il legislatore, sia delegante che delegato, nell'intento di privilegiare l'omogeneità dei trattamenti del personale del servizio sanitario nazionale e di quello universitario ha creato una discriminazione fra i docenti che appare non giustificata, laddove si introducono differenze così marcate di stato giuridico in funzione dell'età nell'ambito di una categoria indubbiamente unitaria. Differenze che comportano una menomazione funzionale a danno dei docenti «strutturati» allo scoccare di un'età in cui tutti gli altri sono pacificamente ritenuti idonei *pleno iure*, di talché il loro stato giuridico è delineato in modo unitario e coerente in tutto lo sviluppo della carriera con esclusione di qualsiasi frattura legata all'età.

Del resto che esista un problema di «rispetto dello stato giuridico» è questione ben presente al legislatore che, non a caso, tiene ferme sia pur transitoriamente differenti anzianità per i docenti rispetto agli altri sanitari e quindi non ritiene di poter spingere fino in fondo la logica della omogeneità.

6. — Ove poi avesse a ritenersi che la scelta di fondo operata sia costituzionalmente corretta, verrebbe in evidenza la mancata predeterminazione nella norma di delega dei criteri idonei a definire le «modalità ed i termini» del nuovo assetto funzionale dell'attività assistenziale. E ciò comporta la violazione dell'art. 76 della Costituzione.

7. — Tale carenza si è in fatto manifestata in tutta la sua portata con l'emanazione della normativa delegata, che nel sostanziale vuoto di principi cui attenersi si è limitata ad operare un ulteriore rinvio, il quale presenta a sua volta — ad avviso del collegio — una ancora più palese lacuna.

Se pur vero, infatti, che la previsione costituzionale di riserva di legge consente che il precetto espresso dalla norma primaria possa essere integrato da atti di normazione secondaria, tuttavia ciò è possibile solo previa determinazione di una serie di criteri idonei ad indirizzare e vincolare la normazione secondaria entro confini ben delineati o, quanto meno, previa determinazione delle linee essenziali della disciplina stessa (C.C. 5 febbraio 1986, n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata, nonché, da ultimo, in una questione in cui a venire in rilievo era proprio la portata dell'autonomia delle università in relazione alla potestà di introdurre il numero chiuso per l'accesso a determinati corsi di laurea, C.C. 27 novembre 1998, n. 383).

Se ne deve dedurre che le linee essenziali della disciplina, ovvero quanto meno l'indicazione di uniformi requisiti minimi, non potevano che essere previsti in sede legislativa, e dunque se non già nella legge delega di certo nella normativa delegata.

In questa chiave la fissazione di detta disciplina, quanto meno nelle sue cogenti linee essenziali, non può che costituire l'essenza della pur scarna delega conferita e in particolare, del previsto obbligo per il delegato di rispettare «lo stato giuridico», del personale universitario «strutturato».

Va infatti avuto presente che qui si tratta di intervenire per disciplinare, sotto i profili sia quantitativi che qualitativi, non già i parametri per la formazione dei medici o degli specializzandi in una situazione di pieno impiego del docente, ma per individuare quale sia la parte di attività assistenziale da lasciarsi affidata, ai fini didattici e di ricerca, al docente «dimidiato» e/o la possibilità di utilizzo, a tali fini, di reparti dei quali il docente stesso non ha più la direzione.

Trattasi, quindi, di materia che involge i principi fondamentali relativi all'istruzione con riferimento sia all'organizzazione scolastica (art. 33 Cost.), della quale le università sono parte (C.C. sentenze n. 195 del 1972 e n. 383 del 1998), sia ai diritti di accedervi e di usufruire delle prestazioni che essa è chiamata a fornire (art. 34 Cost.). E ciò avendo presente che organizzazione e diritti sono aspetti speculari della stessa materia, l'una e gli altri implicandosi e condizionandosi reciprocamente.

Alla stregua di quanto sopra considerato, deve concludersi per la violazione della riserva di legge prevista dalla normativa richiamata.

8. — Va soggiunto che lo strumento convenzionale prescelto per la definizione della disciplina esecutiva presenta l'ulteriore difetto di non essere idoneo a garantirne la uniformità sull'intero territorio nazionale, poiché in ogni caso si resta nell'ambito delle singole realtà in cui si opera: realtà condizionate dalle scelte anche finanziarie delle singole regioni. E ciò appare sufficiente a far dubitare della legittimità costituzionale della norma con riferimento sia alla riserva di legge esistente nella materia universitaria, sia, ancora una volta, all'art. 97 Cost.

Né in questa prospettiva può aver rilievo determinante la circostanza che i protocolli d'intesa vanno stipulati in conformità alle linee guida fissate (oggi) dal Governo.

Se pur vero, infatti, che il sopravvenuto decreto legislativo n. 517/1999 — uniformandosi al dettato del giudice delle leggi secondo cui l'esercizio in via non legislativa della funzione di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni deve far capo all'organo collegiale di Governo (C.C. 14 dicembre 1998, n. 408 e poi, in termini, 15 febbraio 2000, n. 63) — ha abrogato i commi 1 degli articoli 6 e 6-bis del d.lgs. n. 502/1992 (che affidavano ai decreti ministeriali l'emanazione delle linee guida per la stipulazione dei ripetuti protocolli) ed ha individuato nel Consiglio dei ministri l'organo a tanto competente, ancora vero che i «criteri ed i principi direttivi» recati dalla norma delegata (art. 1, comma 2) appaiono privi di quei contenuti definiti e di quella diretta ed immediata incisività invece richiesti dalla ripetuta portata della materia — istruzione universitaria — di pertinenza dello Stato. Mancano, cioè «quelle norme specifiche di legge che delimitino sostanzialmente il potere governativo», indicando l'oggetto degli atti di indirizzo e dettando «criteri sufficienti a indirizzarne a loro volta il contenuto», in tal modo violandosi il principio di legalità sostanziale affermato dalla giurisprudenza del giudice delle leggi (C.C. sentenza n. 408 cit. e restanti ivi richiamate).

Nell'ottica ermeneutica di questo giudice, qui tesa a verificare il rispetto del buon andamento dell'amministrazione e la sussistenza delle condizioni di salvaguardia dell'insegnamento quali richieste nell'interesse dei discenti, non può convenirsi con la replica della difesa erariale secondo cui l'incisione sullo *status* del personale docente sanitario di che trattasi è dal legislatore riferita alla «preminente esigenza di tutela della salute pubblica e non invece rispetto al miglior espletamento della funzione, docente». L'affermazione, oltre a non apparire coerente con il quadro generale tracciato, è intimamente contraddittoria e fondata su di una visione riduttiva della stessa tutela della salute pubblica, collocata in un ambito concettuale contingente ed immediato che non considera come questa presupponga medici idoneamente formati ed in possesso già all'atto del conseguimento del diploma universitario, ed ancor più di quello di specializzazione, della formazione sia teorica che pratica necessaria per l'espletamento della professione, ovvero per tutelare la salute pubblica.

9. — Resta infine fermo, in via ulteriormente subordinata, che un *vulnus* all'art. 97 Cost. appare residuare in ogni caso in riferimento alla previsione di immediata cessazione dall'attività assistenziale in difetto comunque della previa regolamentazione del residuo di attività assistenziale a svolgersi ai fini di didattica (e di ricerca) che viene così rinviata ad un termine *incertus quando*.

La difesa erariale nega ogni frattura temporale nell'assunto della vigenza, nelle more, di un idoneo regime transitorio, costituito dalle linee guida dettate dai decreti ministeriali 31 luglio 1997 (recante le linee guida per la stipula dei ripetuti protocolli); 17 dicembre 1997 (recante i requisiti di idoneità delle strutture per le scuole di specializzazione dell'area medica); 24 settembre 1997 (recante i requisiti di idoneità delle strutture per i diplomi universitari dell'area medica).

L'assunto non convince il collegio per la evidente ragione che i contenuti dei cennati decreti (e dei protocolli attuativi vigenti allo stato) non disciplinano — né l'avrebbero potuto — l'utilizzo dei docenti universitari per le attività di che trattasi, stante la loro preesistenza rispetto all'introduzione nell'ordinamento della norma che detto utilizzo è sopravvenuta a prevedere.

Né ai fini invocati potrebbe soccorrere la considerazione che l'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, ha previsto la ultravigenza dei cennati decreti ministeriali fino alla data di entrata in vigore dell'atto di indirizzo e di coordinamento previsto dal comma 2 dello stesso articolo, attesa la inidoneità anche di questi sotto i profili già indicati.

Peraltro, il d.m. 31 luglio 1997, recante le linee guida per la stipula dei protocolli di intesa, prevede testualmente che «le attività assistenziali del personale universitario sono inscindibili da quelle di didattica e di ricerca. Non è consentito al personale universitario di recedere dall'attività assistenziale». (art. 5, comma 3).

10. — In conclusione, il collegio, rinviata *ex art.* 279, quarto comma, c.p.c., alla sede del merito le complessive definitive statuizioni, ritiene di dover investire la Corte costituzionale delle questioni di costituzionalità innanzi precisate, disponendo, in conseguenza, la sospensione del presente giudizio nella more della pronuncia a rendersi dal giudice delle leggi.

P. Q. M.

Il tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione prima, riservata, ex art. 279, quarto comma, c.p.c., alla sede del merito le complessive definitive statuizioni sulla controversia;

Dichiara rilevante per la decisione e non manifestamente infondata nei sensi di cui innanzi la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera pp) della legge 30 novembre 1998, n. 419 e dell'art. 15-nonies, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, quale introdotto dall'art. 13 del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229;

Sospende, in conseguenza, il giudizio in corso e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, a cura della segreteria del tribunale;

Ordina che, a cura della medesima segreteria, la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in Napoli, addì 10 marzo 2000, in Camera di consiglio.

Il Presidente: CORAGGIO

Il primo referendario relatore: MONACILIUNI

00C1420

N. 811

*Ordinanza emessa il 23 maggio 1999 dal pretore di Saluzzo
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Aime Guglielmo e I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Modalità di pagamento - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa censurata - Incidenza sul diritto di difesa, sul principio della soggezione dei giudici solo alle leggi - Indebita interferenza sulla funzione giurisdizionale.

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 36, comma 5.
- Costituzione, artt. 24, primo comma, 101, 102 e 104.

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 10 maggio 1999;

Letti gli atti della causa civile iscritta al n. 271/94 r.g.a.c. promossa dal sig. Aime Guglielmo contro l'I.N.P.S., alla quale sono state riunite ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c. numerose altre cause aventi ad oggetto identiche questioni di diritto;

O S S E R V A

1. — I ricorrenti hanno convenuto in giudizio l'I.N.P.S. per ivi sentirlo condannare a corrispondere in loro favore la pensione di reversibilità in misura pari al 60% del trattamento minimo spettante al loro dante causa, con arretrati maggiorati di rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata, e ciò in applicazione della sentenza 31 dicembre 1993, n. 495, della Corte costituzionale, che dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 «nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto di percepire».

L'I.N.P.S. si è costituito in giudizio eccependo in via pregiudiziale l'intervenuta decadenza dell'azione giudiziaria, promossa dopo la scadenza del termine triennale previsto dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e contestando nel merito la ricorrenza nella specie della situazione di fatto che dovrebbe dare titolo alla prestazione richiesta.

Nelle more del giudizio è stata emanata la legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), la quale all'art. 1, commi 181, 182, 183 e 184 (riproducenti il contenuto dall'art. 1 del d.l. 28 marzo 1996, n. 166, dell'art. 1 del d.l. 27 maggio 1996, n. 295, dell'art. 1 del d.l. 26 luglio 1996 n. 396 e dell'art. 1 del d.l. 24 settembre 1996 n. 499, tutti decaduti per mancata conversione in legge), ha stabilito, per quanto qui interessa;

che «il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 1993, è effettuato mediante assegnazione degli aventi diritto di titolo di Stato»;

che tale pagamento avverrà «in sei annualità, sulla base degli elenchi riepilogativi che gli enti previdenziali provvederanno annualmente ad inviare al Ministero del tesoro»;

che il diritto al pagamento delle somme arretrate «spetta ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità alla data del 30 marzo 1996»;

che «nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria» e che «per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsarsi, sono dovuti gli interessi nella misura della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT per l'anno precedente»;

che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore di detta legge aventi ad oggetto le questioni concernenti l'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 1993 «sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti».

Questo pretore ha sollevato, in altra causa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183 della legge n. 662/1996 in riferimento agli artt. 3, 24, 38, secondo comma, 101, 102, 103 e 104 della Costituzione.

Nelle more della pronuncia del giudice delle leggi sulla suddetta eccezione di incostituzionalità (analoga a quelle sollevate da altri giudici di merito e anche dalla Corte di cassazione) è stata emanata la legge 23 dicembre 1998, n. 448 («misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»), la quale, all'art. 36 (intitolato «disposizioni modificative ed interpretative dell'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»), ha stabilito:

che «sugli arretrati maturati al 31 dicembre 1995 è dovuta esclusivamente una somma pari al 5% dell'importo maturato a tale data», mentre «per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsare, sono dovuti gli interessi sulla base di un tasso annuo pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT per l'anno precedente» (comma 1);

che nell'espressione «aventi diritto» di cui al comma 181 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 «si intendono comunque ricompresi gli eredi, anche nei casi di decesso del relativo avente diritto avvenuto anteriormente alla data del 30 marzo 1996» (comma 2);

che «i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della “suddetta” legge, aventi ad oggetto le questioni di cui all’art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono dichiarati estinti d’ufficio con compensazione delle spese fra le parti» e che «i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto» (comma 5).

2. — Il nuovo provvedimento legislativo, ad avviso di questo pretore e come argomentato da parte ricorrente nella nota difensiva autorizzata, non elimina tutti i dubbi di legittimità costituzionale già prospettati in relazione all’art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Segnatamente, la censura di incostituzionalità delle norme già contenute nell’art. 1, comma 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed ora riprodotte nell’art. 36, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (estinzione d’ufficio dei giudizi pendenti con compensazione delle spese fra le parti) appare tuttora non manifestamente infondata e rilevante almeno sotto due profili.

2.1. — La normativa in questione appare, anzitutto, in contrasto con l’art. 24, comma 1, della Costituzione.

Essa vanifica, invero, il diritto di azione degli odierni ricorrenti imponendo l’estinzione *ope legis* dei giudizi in corso senza che correlativamente si sia già realizzata l’integrale soddisfazione dell’interesse a tutela del quale la domanda giudiziale è stata proposta.

Essa preclude, inoltre, ai ricorrenti la possibilità di ottenere un titolo giudiziale da azionare, se del caso, in *executivis*.

In tal modo l’I.N.P.S. viene praticamente lasciato arbitro di determinare la spettanza e la decorrenza dei ratei *medio tempore* maturati in conseguenza dell’applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 1993, costringendo così il pensionato che non condivide le determinazioni adottate dall’Istituto ad iniziare un nuovo giudizio.

La normativa in esame mutila, infine, il credito vantato dai ricorrenti di quell’«accessorio» rappresentato dal rimborso delle spese processuali sostenute per ottenere l’accertamento giudiziale del diritto.

2.2. — L’art. 36, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, appare, in secondo luogo, non conforme al sistema delineato dagli artt. 101, 102 e 104 della Carta fondamentale.

Detti articoli della Costituzione e in particolare l’art. 104 sanciscono il principio della separazione dell’ordine giudiziario dal potere legislativo.

Orbene, ad avviso di questo pretore, se può ritenersi non contrastare con il sistema delineato dal Costituente il fatto, di per sé, che un legge regoli con efficacia retroattiva una fattispecie *sub iudice* (cfr. Corte costituzionale n. 155/1990), non altrettanto può dirsi invece nel caso, come è senza dubbio quello in esame, in cui una legge sia dichiaratamente diretta ad incidere sui giudizi in corso, imponendo *ope legis* l’estinzione dei processi aventi un determinato oggetto ed imponendo altresì di dichiarare compensate tra le parti le spese di lite.

In tal caso viene di fatto svuotata la funzione giurisdizionale ed il legislatore, sotto la forma della legge, emana in realtà un provvedimento avente sostanza di sentenza.

Va, inoltre, evidenziato che, anche nel caso in cui venga a cessare la materia del contendere, secondo le regole generali il giudice rimane comunque investito, su istanze delle parti, della questione relativa al regolamento delle spese processuali e deve in tal caso stabilire la c.d. soccombenza virtuale al fine di porre le spese di lite a carico della parte che ha ingiustamente agito o resistito in giudizio.

L’impugnato art. 36, comma 5, della legge n. 448/1998 dispone, invece, d’imperio la compensazione delle spese tra le parti, esautorando così il giudice anche da tale potere e derogare, in relazione alle sole controversie richiamate da tale norma, ai principi generali del processo civile.

3. — In punto rilevanza della prospettata questione di legittimità costituzionale, è sufficiente osservare che, ove la normativa impugnata fosse conforme a Costituzione, questo pretore, in applicazione della stessa, dovrebbe limitarsi a dichiarare d’ufficio l’estinzione del giudizio senza poter scendere all’esame (anche solo ai fini dell’accollo delle spese processuali) della fondatezza della domanda dei ricorrenti e delle eccezioni del convenuto.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 («Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»), in riferimento agli artt. 24, primo comma, 101, 102 e 104 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con la prova delle prescritte notificazioni e comunicazioni;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza, oltre che notificata (nel testo integrale) alle parti in causa, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Saluzzo, addì 23 maggio 1999.

Il pretore giudice del lavoro: CAVALLO

00C1421

N. 812

*Ordinanza emessa il 23 maggio 1999 dal pretore di Saluzzo
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Maccario Isabella ed altri e I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Modalità di pagamento - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa censurata - Incidenza sul diritto di difesa, sul principio della soggezione dei giudici solo alle leggi - Indebita interferenza sulla funzione giurisdizionale.

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 36, comma 5.
- Costituzione, artt. 24, primo comma, 101, 102 e 104.

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 10 maggio 1999; letti gli atti della causa civile iscritta al n. 558/1995 ruolo controv. lavoro promossa dalla sig.ra Maccario Isabella contro l'I.N.P.S., alla quale sono state riunite ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c. altre ventidue cause aventi ad oggetto identiche questioni di diritto;

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 811/2000).

00C1422

N. 813

Ordinanza emessa il 18 ottobre 2000 dal tribunale di Ancona sez. distaccata di Fabriano nei procedimenti civili vertenti tra Banda musicale città di Staffolo e ditta Italprint S.r.l.

Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Mancata o tardiva costituzione in giudizio dell'opponente - Effetti previsti - Dichiarazione giudiziale di esecutività del decreto ed impossibilità di proseguire l'opposizione o di riproporla, pur se il termine per opporsi non sia ancora scaduto - Asserita inutilità di tale previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto alla regola generale in materia di impugnazioni espressa dagli artt. 358 e 387 cod. proc. civ.; ovvero, irragionevole disparità di posizioni fra attore e convenuto (ove si ritenga che l'opposizione a decreto ingiuntivo non abbia carattere di gravame) - Violazione del diritto di difesa dell'opponente.

- Cod. proc. civ., art. 647, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Il giudice, a scioglimento della riserva e visti gli atti del procedimento n. 64/P RGB-2000, relativo a ricorso *ex art.* 647 c.p.c. presentato dalla S.r.l. Italprint, visti altresì gli atti relativi al fascicolo n. 5394/1999 nonché al fascicolo n. 5382/RGA/1999, aventi entrambi ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo;

Rilevato che le questioni all'esame di questo giudice traggono origine da una vicenda processuale che si può riassumere nel modo seguente:

la Italprint chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo nei confronti della Banda musicale città di Staffolo;

l'ingiunta presentava opposizione, con atto di citazione notificato il 29 ottobre 1999, trascurando peraltro di depositare l'originale dell'atto di citazione che non veniva depositato insieme al fascicolo di parte (depositato nei termini) bensì fuori termine di un giorno rispetto ai dieci giorni previsti dall'art. 165 c.p.c.;

che successivamente depositava altro identico atto di citazione in opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo notificato il 17 novembre 1999, e cioè sempre rispettando l'ambito del termine perentorio di cui all'art. 641 c.p.c. (essendo stato il d.i. notificato il 20 ottobre 1999), costituendosi poi regolarmente;

con richiesta depositata in cancelleria lo stesso 17 novembre 1999, l'Italprint proponeva istanza *ex art.* 647 c.p.c., affinché il giudice dichiarasse l'esecutività del d.i. opposto;

il giudice, con provvedimento del 9 marzo 2000 rigettava la richiesta;

con istanza depositata in cancelleria il 15 marzo 2000 la creditrice Italprint reiterava la richiesta *ex art.* 647 c.p.c., nel frattempo i due procedimenti di opposizione a d.i. (nei quali l'opposta Italprint non si costituiva) subivano rinvii interlocutori proprio in ragione della pendente richiesta *ex art.* 647 c.p.c.

Allo stato attuale i due procedimenti di opposizione a d.i. vanno riuniti, non essendovi alcuna ragione per farli procedere separatamente.

Nell'ambito del procedimento di opposizione a d.i., questo giudice deve decidere se invitare o meno le parti a precisare le conclusioni sul punto dell'improcedibilità dell'opposizione (dovendosi la questione decidersi con sentenza), mentre deve anche decidere se aderire o meno alla richiesta avanzata dall'Italprint *ex art.* 647 c.p.c. Sotto quest'ultimo profilo, appare ovvio che il provvedimento con cui questo giudice ha, in un primo momento, rigettato l'istanza *ex art.* 647 c.p.c., non lo vincola in alcun modo:

infatti la giurisprudenza pacificamente riconosce la possibilità che il provvedimento che dichiara o meno esecutivo il d.i. opposto possa essere rivisto nel corso del successivo giudizio d'opposizione (cass. n. 9314/1987; n. 181/1965; n. 581/1964) e dunque non si vede il motivo per cui tale provvedimento non possa essere rivisto anche a prescindere dal giudizio d'opposizione. A ciò si aggiunga che la forma del provvedimento del giudice con la quale si dichiara esecutivo *ex art.* 647 il d.i. è il decreto (anche se, nel caso concreto, è stato provocato un contraddittorio sul punto, del resto non espressamente vietato dalla legge), un tipo di provvedimento che può sicuramente essere modificato, anche rispetto ad una situazione non mutata.

Occorre a questo punto osservare che il provvedimento con il quale questo giudice rigettava la prima istanza *ex art. 647 c.p.c.*, si fondava essenzialmente su di un precedente, piuttosto risalente nel tempo (cass. n. 2729/1960) che questo giudice reputava il più simile alla fattispecie in esame: partendo dalla natura di mezzo di gravame dell'impugnazione, la Cassazione riteneva consumato il diritto all'impugnazione (e quindi anche la facoltà di proporre opposizione) laddove, esercitato — ed esercitato validamente — una prima volta tale diritto, lo stesso doveva necessariamente ritenersi esaurito (nella fattispecie, ad un atto di opposizione formalmente perfetto, ne era seguito un altro ugualmente dotato di tutti i requisiti di validità — e l'uno e l'altro atto di opposizione erano tempestivi — in cui la parte opponente aveva specificato e precisato i motivi di opposizione).

Partendo dal principio contenuto nella predetta decisione della Cassazione ed argomentando a contrario, questo giudice riteneva che, proprio perché la prima opposizione era da ritenersi non validamente proposta, utilmente la parte opponente aveva proposto nei termini una seconda opposizione.

Alla luce del diritto positivo, l'interpretazione che precede, data in un primo momento da questo giudice, non appare del tutto corretta. E ciò non tanto per le censure mosse dalla creditrice circa l'impossibilità di ricondurre l'opposizione nell'alveo delle impugnazioni: invero le SS.UU. della Cassazione, dopo alcune pronunce delle sezioni semplici, hanno chiaramente riaffermato che, almeno per ciò che concerne la fase in esame, l'opposizione va configurata quale impugnazione, orientamento del resto seguito dalla Corte costituzionale: «... il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo presenta nella fase introduttiva caratteristiche comuni non già all'ordinario processo di cognizione quanto piuttosto al giudizio di impugnazione ...» (ordinanza n. 239 del 2000).

Quanto perché l'equiparazione della fattispecie di invalidità dell'impugnazione a quella dell'improcedibilità non è esatta. In una fattispecie a formazione successiva, l'improcedibilità appare come la mancanza o il tardivo compimento di un atto oltre i termini perentori, e non attiene alla validità dell'atto in sé.

Dopo contrastanti elaborazioni dottrinarie, a volte nettamente divergenti, ormai appare pacifico fra gli interpreti, sia in dottrina che in giurisprudenza che:

1) il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato (pacifica la giurisprudenza, con qualche dissenso in dottrina);

2) mentre una pronuncia del giudice è necessaria per l'esecutività del d.i. non opposto, l'efficacia di giudicato non è in alcun modo vincolata a specifiche istanze della parte o a pronunce del giudice;

3) l'improcedibilità derivante dalla mancata o tardiva costituzione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, anche in Cassazione, ed a prescindere anche dalla costituzione della parte opposta.

In alcune pronunce si legge anche che dalla dichiarazione di esecutività del d.i. discende l'efficacia del giudicato, e non dalla mancata opposizione nei termini (cass. n. 3015/1969, in Foro it., 1971, I, 3033: tale decisione, peraltro, già oggetto di critiche al momento della sua pronuncia, è rimasta del tutto isolata, essendo ormai pacifico che l'efficacia di giudicato è collegata al decorso del termine perentorio) ma quest'interpretazione confonde due piani d'indagine che non possono che essere distinti e cioè, l'efficacia di giudicato da un lato e la valenza di titolo esecutivo del d.i. non opposto dall'altro. Invero, tale confusione appare giustificata dalla stessa lettera della norma, la quale dispone «quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l'opposizione non può più essere proposta né proseguita ...» (art. 647, secondo comma, c.p.c.).

Peraltro, per essere chiari, è parimenti pacifico che:

1) per dare valenza di titolo esecutivo al d.i. non opposto (o con opposizione improcedibile) occorre necessariamente il decreto del giudice;

2) l'efficacia di giudicato prescinde, al contrario, da qualsiasi dichiarazione del giudice e discende direttamente:

a) dalla mancata opposizione del termine ovvero;

b) dalla mancata o tardiva costituzione dell'opponente nel giudizio di opposizione.

Se quanto appena detto è vero — e non può dubitarsene alla luce del diritto vivente — appare chiaro che il legislatore si è preoccupato di subordinare la fattispecie di esecutività del d.i. ad un provvedimento espresso dal giudice, ma assai incongruentemente ha collegato effetti, preclusivi circa la possibilità di proporre o proseguire l'opposizione, alla dichiarazione effettuata dal giudice con la quale si sancisce l'esecutività del d.i. Tali effetti preclusivi non possono che discendere direttamente dalla fattispecie legale (di mancata opposizione ovvero di mancata o tardiva costituzione) ed appare comunque fuori luogo sostenere che vi sono effetti preclusivi perché v'è un giudicato, semmai il giudicato (*rectius*, l'efficacia di giudicato) a discendere dalla sopravvenuta impossibilità di proporre o proseguire l'opposizione.

Peraltro il secondo comma dell'art. 647, c.p.c., comunque lo si voglia intendere, appare perfettamente inutile. Ed infatti:

esso non può essere utilizzato come un maldestro doppione della chiara norma di cui agli artt. 358 e 387 c.p.c. norme ben più perspicue. C'è, invero, una certa assonanza letterale, ma qualsiasi tentativo di riconduzione sistematica fallisce di fronte all'indebita commistione tra esecutività del d.i. e impossibilità ovvero improcedibilità dell'opposizione, nonché di fronte a quello che sembra l'elemento di differenziazione più vistoso tra il secondo comma dell'art. 647 c.p.c. da un lato, ed il disposto degli artt. 358 e 387 c.p.c. dall'altro, e cioè il mancato espresso inserimento della possibilità di riproporre l'opposizione a fronte dell'improcedibilità, purché quest'ultima non sia stata ancora dichiarata e purché il termine per opporsi non sia ancora scaduto (che è poi il caso concreto in esame);

l'impossibilità di proporre o proseguire l'opposizione discende direttamente da fattispecie legali. In particolare, circa l'impossibilità di proseguire l'opposizione, le fattispecie legali riguardano casi di improcedibilità sulla cui rigorosità si è a lungo discusso;

inoltre, ed è la conseguenza più importante ai fini della valutazione della concreta fattispecie di cui si occupa, la stessa esecutività del d.i. (quella specifica dettata dall'art. 647 c.p.c., beninteso) discende direttamente dall'efficacia di giudicato, la quale a sua volta discende dalle fattispecie legali, al «verificarsi delle quali essa stessa si verifica senz'altro». La previsione di un'esplicita dichiarazione da parte del giudice sarà utile sotto il profilo dell'opportunità ma è chiaramente ricavabile dal sistema: un provvedimento giurisdizionale che ha efficacia di giudicato e riguarda una condanna ad un pagamento non può che essere esecutivo.

Ma v'è di più. Oltre che inutile perché assolutamente incongruo e contraddittorio nei sensi sopra segnalati, l'art. 647, secondo comma, c.p.c., è anche ingiustamente impeditivo della possibilità di riproporre opposizione (una volta verificatasi l'improcedibilità), purché nei termini, e purché tale improcedibilità non sia stata dichiarata. In materia di impugnazioni, tale principio è espressamente fatto salvo dagli artt. 358 e 387 c.p.c., mentre, se è in giusto l'iter argomentativo sopra seguito, viene sacrificato in caso di opposizione a d.i.: la fattispecie preclusiva in maniera irreversibile si verifica automaticamente all'inutile decorso dei termini per la regolare costituzione senza che sia rilevante la circostanza che i termini per l'opposizione non siano ancora scaduti.

Tale grave conseguenza è, ovviamente, ipotesi distinta ed ulteriore rispetto alla *vexata quaestio* della possibilità di una rinnovazione, ormai risolta in senso negativo della giurisprudenza. Appare indubitabile che nessuna norma del tipo di quella di cui agli artt. 358 e 387 c.p.c. è rinvenibile nell'art. 647 c.p.c., né esplicitamente né in via di interpretazione sistematica. E se è vero, come riconosciuto dalle SS.UU. e dalla stessa Corte costituzionale, che in questa fase l'opposizione a d.i. ha le caratteristiche di un giudizio di impugnazione, non si vede perché non dovrebbe esserle applicabile una delle norme peculiari alle impugnazioni, espressioni di un principio generale che — venendo meno l'inutile secondo comma dell'art. 647 c.p.c. — non potrebbe non essere applicato. Ed invero, la possibilità di proporre una nuova impugnazione nei termini, anche a fronte di un'improcedibilità, sarebbe precluso, in astratto, proprio dall'automatico perfezionarsi della fattispecie impeditiva legata al mancato o imperfetto compimento dell'atto. Tale possibilità viene però recuperata dalla norma di legge, sino a che la dichiarazione di improcedibilità non sia stata effettuata, con specifica disposizione (quella degli artt. 358 e 387 c.p.c.) che deve essere intesa come generale in materia di impugnazioni. Ma poiché il secondo comma dell'art. 647 c.p.c. si pone a sua volta come norma speciale, il suo disposto preclude (indebitamente, come sopra si è detto) il ricorso ad un'interpretazione sistematica che faccia salvo, anche in materia di opposizione a d.i., il principio di *favor* per l'impugnante di cui agli artt. 358 e 387 c.p.c.

Se poi si volesse opinare che anche in questa fase l'opposizione a d.i. non ha carattere di gravame, allora le lesioni al diritto di difesa ed al principio di ragionevolezza sarebbero ancora più vistose: dopo un provvedimento giurisdizionale a cognizione sommaria (e talvolta estremamente sommaria, visto che la giurisprudenza ammette la concessione di d.i. anche sulla base di fatture, siano o meno conformi alle risultanze dei registri contabili), il convenuto in senso sostanziale vedrebbe irrimediabilmente preclusa la possibilità di far valere le sue ragioni senza che ad una sua negligenza nella ritardata costituzione possa porre riparo, abbandonando la prima opposizione e proponendone un'altra nel rispetto dei termini perentori di cui all'art. 641 c.p.c.

Sarebbe veramente una sanzione irragionevolmente draconiana, dal momento che all'opposto, attore in senso sostanziale, non viene chiesto nulla del genere.

Ed addirittura l'irragionevolezza risalta ancora in maniera più marcata se si fa confronto tra tutela delle posizioni in primo grado e in sede di gravame: in sede di gravame, ove la situazione ha un certo livello di consolidamento dopo una pronuncia del giudice di merito (o addirittura due, nel caso del ricorso per cassazione) colui che propone gravame è tutelato da una norma che tende ad evitare gli effetti più gravi di una mancata costituzione, laddove ciò non succedrebbe in caso di opposizione a d.i.

Pertanto si denuncia il secondo comma dell'art. 647 c.p.c. per violazione dell'art. 3 della Costituzione, poiché dal suo dettato normativo discendono conseguenze di irragionevole disparità di trattamento tra i vari tipi di impugnazione, ovvero un'ancora più irragionevole disparità di posizioni tra attore e convenuto nelle sanzioni collegate alla mancata costituzione (se si cede alla tesi che all'opposizione non vanno applicati i principi propri delle impugnazioni).

Si dichiara altresì non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della predetta norma in relazione all'art. 24 della Costituzione, venendo compreso il diritto di difesa di colui che impugna un provvedimento giurisdizionale (o alternativamente, del convenuto in senso sostanziale, se si nega la configurazione dell'opposizione come impugnazione) in maniera comunque non giustificata dalla specialità del rito.

P. Q. M.

Riuniti i due procedimenti di opposizione n. 5394/1999 e n. 5382/RGA/1999;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 647 c.p.c.;

Sospende il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza venga comunicata alle parti e notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle Camere.

Fabriano, addì 18 ottobre 2000.

Il giudice: MARZIALI

00C1423

N. 814

Ordinanza emessa il 18 ottobre 2000 dal tribunale di Ancona sezione distaccata di Fabriano nel procedimento civile vertente tra ditta Italprint S.r.l. e banda musicale città di Staffolo

Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Mancata o tardiva costituzione in giudizio dell'opponente - Effetti previsti - Dichiarazione giudiziale di esecutività del decreto ed impossibilità di proseguire l'opposizione o di riproporla, pur se il termine per opporsi non sia ancora scaduto - Asserita inutilità di tale previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto alla regola generale in materia di impugnazioni espressa dagli artt. 358 e 387 cod. proc. civ.; ovvero, irragionevole disparità di posizioni fra attore e convenuto (ove si ritenga che l'opposizione a decreto ingiuntivo non abbia carattere di gravame) - Violazione del diritto di difesa dell'opponente.

- Cod. proc. civ., art. 647, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 813/2000), salvo, in dispositivo, l'omissione del primo periodo «Riuniti i due procedimenti di opposizione nn. 5394/99 e 5382/RGA/99».

00C1424

N. 815

*Ordinanza emessa il 5 luglio 2000 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio
sul ricorso proposto da D'Amato Salvatore contro Azienda universitaria policlinico - Seconda Università di Napoli ed altri*

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, artt. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3650/2000 proposto da D'Amato Salvatore, rappresentato e difeso dall'avv. Gian Luca Lemmo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. G. Battista Santangelo in Roma, via B. Oriani n. 85;

Contro Azienda universitaria policlinico - Seconda Università di Napoli e Ministero della sanità, rappresentati e difesi come in atti, per l'annullamento:

del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio della attività assistenziale intramuraria o dell'attività libero-professionale extramuraria, ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;

di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni come da verbale;

Nominato relatore il consigliere Bruno Mollica e uditi all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. — Il ricorso, proposto da docente universitario afferente alla facoltà di medicina e chirurgia ed in servizio presso policlinico universitario, investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, restando estranee allo stesso alcune delle argomentazioni esposte, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto e immediato della contestazione giudiziale, e cioè l'esercizio dell'opzione, da parte dei sanitari universitari, per l'attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») o per l'attività libero-professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517, e le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di *status* nell'una e nell'altra ipotesi.

2. — Nel contesto dell' articolato gravame si delineano nettamente vari ordini di censure: alcune, intese alla demolizione dell'atto impugnato; altre, dirette ad ottenere una pronuncia di accertamento del diritto al non esercizio dell'opzione stessa: tutte si basano sull'assunto della incostituzionalità, sotto vari profili, della normativa che la detta opzione impone.

Residua qualche ulteriore doglianza che non investe la «sostanza» dell'operato dell'amministrazione e, come tale, si presenta di secondaria portata.

La doverosa graduazione delle questioni dedotte conduce ad assegnare priorità assoluta alle censure di rilevanza costituzionale, ferma restando ogni ulteriore verifica di merito in ordine a quelle concernenti profili accessori: tale verifica potrà svolgersi — anche in ragione di principi attinenti all'economia di giudizio — dopo l'esame della Corte costituzionale, sempre che l'esito del medesimo, eventualmente *in toto* favorevole alla parte ricorrente, non renda del tutto carente l'interesse alla decisione.

3. — In punto di rilevanza, va ricordato che la contestata opzione è imposta dall'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 cit.: si che, dovendosi fare necessariamente applicazione delle dette disposizioni, il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

D'altro canto, il provvedimento in questa sede impugnato costituisce puntuale applicazione delle disposizioni medesime, con la conseguenza che l'eventuale eliminazione delle stesse dalla realtà giuridica determinerebbe il soddisfacimento pieno dell'interesse sostanziale azionato, mentre le altre censure sollevano questioni che, ove fondate, assicurerebbero un grado minore di soddisfazione all'interesse stesso e si presentano logicamente subordinate all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalità.

4. — Quanto alla completezza del contraddittorio, in relazione all'eccepita omessa notifica del gravame alla regione, basti considerare che il ricorso risulta notificato all'autorità emanante il provvedimento impugnato nonché ai Ministri della sanità e dell'università: il che deve ritenersi sufficiente, ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio, facendosi nella specie questione, sostanzialmente, di riconoscimento del diritto all'esercizio di funzioni caratterizzanti (in tesi) lo *status* del personale sanitario docente universitario, anche alla stregua dei principi di autonomia *ex art. 33 Cost.*: profili, questi, alla cui normazione — ed al relativo giudizio di costituzionalità — la regione resta in definitiva estranea.

5. — La questione, oltre che rilevante, appare non manifestamente infondata; ed invero, la sezione dubita della legittimità costituzionale delle norme poste a base della censurata opzione, e delle disposizioni alle stesse sottese (o comunque connesse): ritiene pertanto di dover sollevare, anche d'ufficio per i profili non trattati dalla parte ricorrente, la relativa questione di costituzionalità per contrasto con gli artt. 3, 97, 33 e 76 Cost.

6. — Viene in primo luogo in considerazione la norma dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517/1999, che impone un termine perentorio (che sia di tale natura non sembra revocabile in dubbio, attese le conseguenze derivanti dall'omesso esercizio dell'opzione nel termine fissato, previste dall'ultima parte del comma stesso) per l'esercizio dell'opzione ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7: tale ultimo comma stabilisce che i professori ed i ricercatori universitari afferenti alla Facoltà di medicina e chirurgia optano rispettivamente per l'esercizio di attività assistenziale intramuraria ai sensi dell'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e «secondo le tipologie di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 dello stesso articolo» ovvero per l'esercizio di attività libero-professionale extramuraria; tali «tipologie» fanno espreso riferimento alle «strutture aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione», con ciò ponendo una stretta correlazione tra l'individuazione delle strutture destinate all'attività libero-professionale e l'esercizio dell'attività medesima.

Tale stretta correlazione è, del resto, logico corollario della «compenetrazione tra l'attività sanitaria assistenziale e quella didattico-scientifica dei docenti universitari della facoltà di medicina, che operano nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura», che costituisce «il dato caratterizzante le loro funzioni ed il conseguente stato giuridico» (cfr. Corte cost. 16 maggio 1997 n. 134).

E nel senso della «inscindibilità» delle attività assistenziali del personale universitario da quelle di didattica e di ricerca si pone anche l'art. 5 del d.m. 31 luglio 1997, che reca le linee guida per la stipula dei protocolli d'intesa università-regioni.

Nel sistema normativo scaturente dall'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 e dall'art. 15-*quinquies*, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992, è quindi configurabile un obbligo dell'amministrazione di individuare le strutture aziendali entro cui va esercitata l'attività assistenziale intramuraria (o le soluzioni alternative, di cui all'art. 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448), sì da rendere concretamente disponibili le strutture stesse ed i servizi (in tal senso, cfr., anche, Cons. Stato, VI sez., ordinanza, 24 marzo 2000 n. 1431). E tale obbligo dell'amministrazione è correlato al «diritto all'esercizio di attività libero-professionale individuale ... nell'ambito delle strutture aziendali» (art. 15-*quinquies*, punto 2, lett. a, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 del testo introdotto dall'art. 13 del d.lgs. 19 giugno 1999 n. 229) da parte dei sanitari universitari, diritto il cui esercizio sembra di dubbia attuabilità in assenza della detta individuazione e predisposizione delle strutture, non apparendo rilevante, sul piano della effettività del diritto stesso, la mera possibilità di tutela nelle competenti sedi nei confronti dei funzionari inadempienti (ex art. 72, comma 11, della legge n. 448 del 1998).

Se ciò è vero, sembra ravvisabile una intrinseca contraddittorietà, pur nel medesimo contesto normativo, tra il comma 8 dell'art. 5, d.lgs. n. 517/1999 cit. — nella parte in cui introduce il censurato termine «perentorio» per l'opzione, omettendo di subordinare o comunque correlare l'opzione medesima alla concreta disponibilità delle strutture — ed il comma 7, nella parte in cui (rinviando alle tipologie di cui alle lettere a), b), c), d), comma 2, art. 15-*quinquies* del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni) fa riferimento all'individuazione delle strutture medesime, con conseguente configurabilità, per tale profilo, di un'ipotesi di contrasto tra la censurata disposizione dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517/1999, *sub specie* di manifesta irragionevolezza ed intrinseca contraddittorietà col sistema normativo in cui si colloca e l'art. 3 Cost. — inteso come generale canone di coerenza e ragionevolezza dell'ordinamento (Corte cost. n. 204/1982) — nonché col principio di buon andamento ex art. 97 Cost.: quest'ultimo, in particolare, sotto il profilo della mancanza di proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore delegato rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità da perseguire, nonché sotto il profilo della razionale organizzazione dei servizi.

Appare quindi non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517/1999 nella parte in cui, imponendo di compiere una scelta entro un termine perentorio, e attribuendo alla mancata opzione dell'interessato un significato legale tipico (equivalenza alla scelta per l'attività assistenziale esclusiva), non condiziona o correla l'esercizio dell'opzione alla concreta disponibilità delle strutture, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. sotto i profili indicati.

7. — Il collegio dubita nel contempo della conformità ai parametri costituzionali ex art. 33 Cost. dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999, nella parte in cui impone la detta opzione relativamente al personale sanitario universitario, in uno con le disposizioni allo stesso sottese (o comunque connesse, art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11, e art. 3 *in parte qua*) in quanto sembra porsi *ex se* — indipendentemente, cioè, dal profilo della necessità di prescrizione della previa individuazione delle strutture — altresì in contrasto con il principio dell'autonomia universitaria nel perseguimento dei fini istituzionali didattici e scientifici.

Stabilisce il comma 7 cit. che «l'opzione per l'attività assistenziale esclusiva è requisito necessario per l'attribuzione ai professori e ricercatori universitari di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi di cui al comma 4».

A tacere della incidenza sullo stato giuridico degli interessati di una prescrizione siffatta, giusta altresì le conseguenze derivanti alla posizione degli stessi (cfr., in particolare, commi 4, 5 e 6 dello stesso art. 5), certo è che i programmi di cui al comma 4, infra o interdipartimentali, sono dichiaratamente finalizzati «alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale».

La preclusione della attribuzione della responsabilità e della gestione dei detti programmi per i sanitari universitari non optanti per l'attività assistenziale esclusiva appare con tutta evidenza lesiva di quel principio di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica, che costituisce dato caratterizzante l'attività dei sanitari universitari e che trova tutela (anche) nei principi di autonomia didattico-scientifica postulati dall'art. 33 Cost.

Ma la stessa opzione per l'attività assistenziale esclusiva — tra l'altro irretrattabile, a norma del comma 10 dell'art. 5 cit., fatta eccezione per limitate specifiche ipotesi — non sembra in linea con i principi di autonomia didattico-scientifica *ex art. 33 Cost.*

L'opzione comporta l'assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative assistenziali del direttore generale dell'azienda ospedaliera (sia pure d'intesa col rettore o su proposta del responsabile di struttura complessa; cfr., in particolare, commi 1, 2, 5, 6 dell'art. 5 cit.): dell'adempimento delle attività assistenziali — che pur «si integrano» con quelle di didattica e di ricerca a norma del comma 2 dell'art. 5 — il personale universitario risponde al (solo) direttore generale, ai sensi dello stesso comma; l'attribuzione e la revoca degli incarichi di struttura semplice e degli incarichi di natura professionale è disposta dal direttore generale su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario (comma 6); l'incarico di direzione di struttura complessa è attribuito (e revocato) dal direttore generale sulla base di (mera) intesa con il rettore, ai sensi del comma 5 (analogamente a quanto disposto per il direttore del dipartimento ad attività integrata dall'art. 3, comma 4).

Ne discende la possibile incidenza delle dette determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e di ricerca riservate all'istituzione universitaria (anche per ciò che concerne l'attività di programmazione di tali aspetti); la stessa collocazione funzionale assistenziale per effetto della esercitata opzione — rimessa, in definitiva, al direttore generale — ben può incidere, in concreto, sulla libertà d'insegnamento (si pensi, in particolare, all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consenta un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca nel quadro della programmazione del dipartimento).

L'attività di insegnamento appare, in sostanza, suscettibile di condizionamenti in relazione alle determinazioni in materia assistenziale di un direttore generale che ha come obiettivo gestionale essenziale la realizzazione di un progetto di assistenza sanitaria ospedaliera, e non certo di un programma universitario scientifico-didattico.

Ciò in presenza di una posizione «marginale» assegnata dal sistema normativo in esame agli organi istituzionali dell'università in materia di coordinamento degli interessi che sono propri dell'autonomia dell'istituzione (*id est*, di insegnamento e ricerca scientifica), posizione non bilanciata dalla previsione di partecipazione (*recte*, intesa) del rettore alla nomina del direttore del dipartimento ad attività integrata *ex art. 3, comma 4*, quale centro di collegamento tra assistenza, didattica e ricerca.

Se è vero, infatti, che tale organismo è concepito in funzione del detto necessario coordinamento, è pur vero che gli interessi istituzionali dell'università restano comunque ampiamente condizionati dalle scelte gestionali del direttore del dipartimento: e ciò in termini di programmazione, organizzazione e gestione dell'attività di insegnamento e di aggiornamento e ricerca scientifica, che la Costituzione assegna primariamente all'autonomia dell'università stessa.

Ed invero, a tacer d'altro, il direttore del dipartimento assume la responsabilità gestionale nei confronti del direttore generale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti, tenendo «anche» conto della necessità di soddisfare le peculiari esigenze connesse alle attività didattiche e scientifiche, con ciò conferendo, nelle scelte decisionali, priorità ai profili dell'assistenza rispetto a quelli della ricerca e della didattica, in violazione, altresì, del disposto dell'art. 6, lett. *b*), della legge delega (vedasi al riguardo il successivo punto 8), laddove si intende «assicurare» lo svolgimento delle attività assistenziali «funzionali alle esigenze della didattica e della ricerca», con inversione, quindi, del processo logico postulato dal legislatore delegante.

Quanto sopra fa dubitare, anche, in via derivata, della conformità al dettato costituzionale delle norme in tema di organizzazione interna delle aziende, di cui all'art. 3 del d.lgs. cit., per i riflessi sulla posizione dei sanitari optanti per l'attività assistenziale esclusiva, nella parte in cui non prevedono una partecipazione diretta di organi universitari alle scelte decisionali in tema di collegamento tra assistenza, didattica e ricerca.

Sembra quindi non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 e delle norme ad esso sottese, o comunque connesse, *in parte qua* (art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 ad 11 e art. 3) per contrasto con l'art. 33 Cost.

8. — La normativa delegata in materia di opzione dei sanitari universitari non sembra inoltre avere compiutamente realizzato — attese le evidenziate incongruenze del sistema — il disegno del legislatore delegante in ordine alla «coerenza fra l'attività assistenziale e le esigenze della formazione e della ricerca» (art. 6, lett. *b*, *e*, della legge 30 novembre 1998 n. 419, anche in relazione a quanto sopra esposto).

È ben vero che la normativa medesima si occupa di tale profilo laddove si prevede — come già ricordato al punto 7 — una organizzazione dipartimentale al fine di assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca (art. 3) anche sotto l'aspetto della utilizzazione delle strutture assistenziali; ma sembra al Collegio che debba ragionevolmente dubitarsi della effettività della richiesta «coerenza» tra le dette esigenze e l'attività assistenziale (oltre che per i motivi già illustrati) in presenza di un espresso disposto della legislazione delegata che non consente al sanitario universitario non optante per l'attività assistenziale esclusiva la preposizione, non solo alla direzione di strutture, con conseguente impossibilità di impostazione dei programmi, delle modalità e degli specifici contenuti della ricerca scientifica, ma addirittura ai programmi espressamente finalizzati alla «integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali».

E tale limite di legge non può essere posto nel nulla neppure dal sistematico rinvio a futuri (ed incerti nei contenuti) protocolli d'intesa.

D'altro canto, non può esservi «coerenza» tra i detti profili se il sistema è «sbilanciato» verso la primaria considerazione delle esigenze assistenziali; né il legislatore delegato si è mosso nell'ottica di un rafforzamento dei processi di collaborazione tra università e servizio sanitario nazionale *ex art. 6, lett. a)*, della legge delega, se è vero che l'autonomia dell'università ne risulta ampiamente «sacrificata», giusta le pregresse considerazioni.

Non sembra altresì che la delega *ex art. 6, lett. c)*, cit. abbia ad oggetto anche la modificazione dello stato giuridico del personale sanitario universitario: nel momento in cui va ad alterare, quantomeno per il personale universitario non optante per l'attività assistenziale esclusiva, il quadro di ragionevole compenetrazione fra attività didattico-scientifica e attività assistenziale, siccome consolidato anche dal complessivo andamento della pluriennale legislazione in materia, si va invero ad incidere in modo sostanziale sulla particolare connotazione della posizione dei sanitari universitari, che costituisce il «dato caratterizzante le loro funzioni ed il conseguente stato giuridico» (Corte cost. n. 134/1997 cit.).

L'art. 6 della legge delega, alla lett. *c)*, si è limitato a demandare al legislatore delegato l'emanazione di «idonee disposizioni in materia di personale» nel quadro dell'esigenza di assicurare la «coerenza» fra l'attività assistenziale e quella di formazione e ricerca, e non ha inteso assolutamente consentire lo stravolgimento dello stato giuridico dei sanitari universitari: ed invero, l'oggetto della delega è espressamente e chiaramente definito nella prima parte del comma 1, laddove la delega stessa è intesa all'emanazione di decreti legislativi specificatamente «volti a ridefinire i rapporti tra Servizio sanitario nazionale e università»; ed in tali limiti deve mantenersi l'attività normativa del legislatore delegato.

Né è riferibile ai professori e ricercatori universitari — sia per la collocazione sistematica della norma che per il richiamo inequivoco al «solo personale della dirigenza sanitaria» in servizio al 31 dicembre 1998 — il criterio direttivo di cui all'art. 2, lett. *q)*, della legge n. 419/1998 cit., in ordine alla previsione di modalità per pervenire all'esclusività del rapporto di lavoro quale scelta individuale.

Sembra pertanto ipotizzabile il contrasto della nonna di opzione (e delle norme sottese o connesse, già sopra indicate) anche con i canoni costituzionali *ex art. 76 Cost.*

9. — Per le considerazioni che precedono, va conseguentemente sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.; dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 per contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost.; nonché dell'art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11, e dell'art. 3 del d.lgs. n. 517/1999 cit., *in parte qua*, per contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost.

Va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, per la pronuncia sulla legittimità costituzionale delle suindicate norme.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.; dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 per contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost.; dell'art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11, e dell'art. 3 del d.lgs. n. 517/1999, in parte qua, per contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 luglio 2000.

Il Presidente: COSSU

Il consigliere estensore: MOLLIKA

00C1425

N. 816

Ordinanza emessa il 5 luglio 2000 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Bertelli Egidio ed altri contro Università degli studi di Siena ed altri

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, artt. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2860/2000 proposto da Bertelli Egidio, Bellusi Luisa, Bocchi Luigi, Caporossi Aldo, Capuano Aniello, Cosentino Gaetano, Cozzolino Annunziata, De Palma Tommaso, Di Massa Andrea Livi Walter, Maffei Umberto, Martini Paolo, Mazzarella Ferdinando, Menicacci Felice, Messa Gianluca, Mittica Vincenzo, Nuti Daniela, Passati Desiderio, Rossi Alessandro, Stortini Giancarlo, Vittoria Aurelio, Malpassi Claudio, Motolese Edoardo e Lasorella Giacomo, rappresentati e difesi dall'avv. Gian Luca Lemmo ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. G. Battista Santangelo in Roma, via B. Oriani n. 85;

Contro Università degli studi di Siena; Ministero della sanità; MURST, rappresentati e difesi come in atti per l'annullamento:

del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio della attività assistenziale intramuraria o dell'attività libero-professionale extramuraria, ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;

di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni come da verbale;

Nominato relatore il consigliere Bruno Mollica e uditi all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 815/2000).

N. 817

*Ordinanza emessa il 5 luglio 2000 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio
sul ricorso proposto da Casoli Eugenio contro Azienda universitaria policlinico - Seconda Università di Napoli ed altri*

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, artt. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3652/2000 proposto da Casoli Eugenio, rappresentato e difeso dall'avv. Gian Luca Lemmo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. G. Battista Santangelo in Roma, via B. Oriani n. 85;

Contro Azienda universitaria policlinico — Seconda Università di Napoli; Ministero della sanità; MURST, rappresentati e difesi come in atti, per l'annullamento:

del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio della attività assistenziale intramuraria o dell'attività libero-professionale extramuraria, ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;

di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni come da verbale;

Nominato relatore il consigliere Bruno Mollica e uditi all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto:

FATTO E DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 815/2000).

00C1427

N. 818

Ordinanza emessa il 5 luglio 2000 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Natale Massimo contro Azienda universitaria policlinico - Seconda Università di Napoli ed altri

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, artt. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3655/2000 proposto da Natale Massimo, rappresentato e difeso dall'avv. Gian Luca Lemmo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. G. Battista Santangelo in Roma, via B. Oriani n. 85;

Contro Azienda universitaria policlinico; Ministero della sanità; MURST, rappresentati e difesi come in atti, per l'annullamento:

del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio della attività assistenziale intramuraria o dell'attività libero-professionale extramuraria, ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;

di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso:

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni come da verbale;

Nominato relatore il consigliere Bruno Mollica e uditi all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 815/2000).

00C1428

N. 819

Ordinanza emessa il 26 gennaio 2000 dalla Corte dei conti - Sezione giur. per la Regione Sardegna sul ricorso proposto da Murgia Mario contro il Ministero dell'interno ed altri

Pensioni - Trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS dovuti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dalle forme di essa sostitutive od esclusive - Perequazione automatica al costo della vita prevista per l'anno 1998 - Esclusione - Irragionevolezza - Deteriore trattamento dei pensionati fruitori di trattamenti pensionistici superiori a lire 2.500.000 mensili nette, rispetto agli altri pensionati titolari di pensioni di importo inferiore ma possessori di redditi più elevati - Incidenza sui principi della equa retribuzione (anche differita) e della garanzia previdenziale.

- Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 13.
- Costituzione, artt. 3, 36 e 38.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. C/9122 del registro di segreteria, proposto dal sig. Mario Murgia, nato il 7 marzo 1916, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele De Paola, avverso i provvedimenti emessi nei suoi confronti in applicazione dell'art. 59, comma 13 della legge n. 449/1997;

Uditi, nella pubblica udienza del 26 gennaio 2000, il relatore consigliere Antonio Contu, l'avv. Antonio Nicolini in sostituzione dell'avv. De Paola e la dott.ssa Maria Bonaria Onnis per l'amministrazione;

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

Ritenuto in fatto

Con gravame giurisdizionale in data 19 aprile 1999, redatto col Ministero dell'avv. De Paola avverso il Ministero dell'interno, il Ministero del tesoro e l'I.N.P.D.A.P., il Murgia, già segretario comunale e titolare di trattamento pensionistico ordinario, chiede che sia accertato il proprio diritto a percepire per intero la perequazione automatica al costo della vita della pensione per l'anno 1998; ciò previa remissione degli atti di causa alla Corte costituzionale essendo non manifestamente infondata e rilevante l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 59, comma 13 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Tale disposizione di legge ha infatti stabilito che «sui trattamenti

pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo I.N.P.S. dovuti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dalle forme di essa sostitutive od esclusive non spetta la perequazione automatica al costo della vita prevista per l'anno 1998».

Poiché dunque il ricorrente risulta versare nella condizione prevista dalla normativa in considerazione, l'amministrazione del tesoro non ha attribuito al Murgia la perequazione sul trattamento pensionistico per detto anno, in ottemperanza alle direttive emanate dal Ministero del tesoro — Direzione generale dei servizi periferici in data 20 febbraio 1998.

A sostegno della dedotta questione di legittimità costituzionale il Murgia ha avanzato i seguenti profili di incostituzionalità della normativa in argomento.

1) violazione degli artt. 36 e 38 della Costituzione. Viene sostenuto che la sfera di discrezionalità del legislatore ordinario nel disporre in merito alla misura del trattamento di quiescenza non possa prescindere dal rispetto dei criteri previsti dagli artt. 36 e 38 della Costituzione, tanto che è illegittima una modificazione legislativa che peggiori un trattamento di quiescenza in corso: e tale sarebbe l'ipotesi qui in esame, ove il mancato adeguamento agli indici ISTAT per l'anno 1998 avrebbe, di fatto, comportato una diminuzione del potere di acquisto del reddito pensionistico;

2) violazione dell'art. 3 della Costituzione e violazione del principio di ragionevolezza. La normativa in applicazione, ad avviso della difesa, nel discriminare e penalizzare le fasce di emolumenti pensionabili che superino il livello di L. 2.500.000 nette mensili sarebbe del tutto illogica ed irrazionale. Si sarebbe infatti creata una inaccettabile discriminazione sia nei confronti del personale in servizio, sia nei confronti dei dirigenti non «contrattualizzati», sia anche nei confronti di titolari di trattamento pensionistico inferiore alla soglia in questione, ma comunque titolari di altri redditi. Infine andrebbe anche considerata la fattispecie di un nucleo familiare composto da due soggetti titolari di due o più pensioni che, singolarmente considerate non superano il tetto in questione ma che, nel complesso, lo superano in misura cospicua: anche tali soggetti, irrazionalmente — si sostiene — non vengono colpiti dalla norma in applicazione.

Nell'odierna pubblica udienza l'avv. Nicolini ha sinteticamente ribadito le considerazioni svolte nel ricorso introduttivo soffermandosi in particolare sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale proposta; il rappresentante dell'amministrazione ha invece sollecitato il rigetto del gravame.

Considerato in diritto

Viene nel presente giudizio revocata in dubbio la legittimità costituzionale dell'art. 59 comma 13 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 il quale dispone che sui trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo I.N.P.S. dovuti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dalle forme di essa sostitutive od esclusive non spetta la perequazione automatica al costo della vita per l'anno 1998, per violazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.

Va anzitutto affermato che tale questione è rilevante, in quanto la disposizione in questione incide certamente sull'esito del ricorso il quale, sulla base di essa, dovrebbe essere rigettato.

Peraltro, ad avviso di questo giudice remittente, si presentano rilevanti e non manifestamente infondati i diversi profili di legittimità costituzionale avanzati dalla difesa del ricorrente:

1) per quanto concerne la violazione degli artt. 36 e 38 della Costituzione la norma impugnata sembra violare i principi di proporzionalità della pensione e di adeguatezza della stessa alle esigenze essenziali dei soggetti in quiescenza, dato il carattere retributivo del trattamento pensionistico.

Al riguardo è pur vero che il giudice delle leggi, con sentenza n. 62 del 24 febbraio-5 marzo 1999 ha riaffermato il principio che non sussiste nel nostro ordinamento un principio di adeguamento automatico del trattamento previdenziale a quello retributivo. Tuttavia nel caso all'esame va sottolineato come, nel caso che qui occupa, il mancato adeguamento secondo gli indici ISTAT dei trattamenti pensionistici di importo mensile netto superiore alle L. 2.500.000 si risolve in una sostanziale decurtazione del valore reale dell'assegno attribuito; e ciò pare sufficiente a sostenere che si sia realizzato uno scostamento dal parametro costituzionale, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale in ordine ad analoga problematica, secondo la quale il meccanismo della rivalutazione monetaria realizza per i crediti previdenziali una funzione di tutela del valore del credito nel tempo, analogamente a quanto avviene per i crediti di natura retributiva (sent. n. 156 del 12 aprile 1991).

In altri termini, la riduzione del potere d'acquisto del credito previdenziale, realizzata surrettiziamente attraverso la sospensione del meccanismo di perequazione automatica assicurato per i crediti di lavoro dipendente e per quelli previdenziali di importo differente, pare urtare con le norme della Costituzione, ove anche si consideri l'esiguità dell'importo assunto come soglia della limitazione;

2) del pari non manifestamente infondata appare l'eccezione di legittimità costituzionale della normativa in applicazione, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

In ordine alla conformità alla Costituzione di normative derogatorie a discipline generali, il giudice delle leggi ha più volte ribadito come solo quando viene riscontrata in una norma la mancanza di una causa idonea a sorreggere una disciplina differenziata questa può dirsi costituzionalmente illegittima; per contro a conclusione opposta può pervenirsi ove tale causa difetti o si palesi irragionevole (sent. n. 89 del 1996 e n. 289 del 1994). E tale è la situazione che qui occupa, ove il mancato meccanismo di perequazione automatica — che, come detto, realizza una diminuzione del valore reale dell'assegno pensionistico — sembra attuare un'irragionevole disparità di trattamento nei confronti dei titolari di trattamento di quiescenza oltre il limite fissato dalla legge. Di più va aggiunto che, concretandosi l'effetto della disposizione qui censurata in una sorta di prelievo tributario (giacché perviene all'unico risultato di una decurtazione della misura del trattamento), tale prelievo risulterebbe del tutto disancorato da una considerazione complessiva del reddito del pensionato; sicché può giungersi alle ipotesi del tutto paradossali individuate dalla difesa del ricorrente (titolare di trattamento poco al di sotto dei limiti di legge che vede perequato l'assegno pure se in possesso di altri redditi, ecc.: ipotesi queste che, lungi dall'essere le inevitabili incongruenze dell'applicazione di un giusto principio, sembrano invece rivelare l'intrinseca irragionevolezza della disciplina qui sottoposta all'esame del giudice delle leggi.

P. Q. M.

Ordina visto l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sospesa ogni pronuncia, che gli atti di causa siano trasmessi alla Corte costituzionale affinché, in relazione agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, sia risolta la legittimità costituzionale dell'art. 59 comma 13 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 nella parte in cui, per l'anno 1998, esclude dalla perequazione automatica i trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il minimo I.N.P.S.

Dispone che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così pronunciato in Cagliari, nella camera di consiglio del 26 gennaio 2000.

Il Presidente: GORI

00C1429

N. 820

*Ordinanza emessa l'11 luglio 2000 dal tribunale di Milano
nel procedimento penale a carico di Barletta Giuseppe ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Esame di persona imputata in procedimento connesso che, nel corso delle indagini preliminari, abbia reso dichiarazioni su fatti implicanti responsabilità di altri - Previsione facoltà di non rispondere - Lesione del principio del contraddittorio - Compromissione dei principi del libero convincimento del giudice, della funzione conoscitiva del processo, dell'indefettibilità della giurisdizione e dell'obbligatorietà dell'azione penale.

- Cod. proc. pen., artt. 210, comma 4, e 513.
- Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 112.

IL TRIBUNALE

Nel procedimento penale a carico di Bruno Esposito, libero e contumace, assistito e difeso dall'avv. Carlo Gilli; Giorgio Lombardini, libero e contumace, assistito e difeso dall'avv. Carlo Gilli e dall'avv. Paola Ghirardelli;

Decimo Francesco Spagnulo, libero, assistito e difeso dall'avv. Serena Cernecca; Nicholas Fraser, libero e contumace, assistito e difeso dall'avv. Jacopo Pensa e dall'avv. Antonella Nardella; Roberto Cimino, libero e contumace, assistito e difeso dall'avv. Renato Mantovani; Giuseppe Barletta, libero, assistito e difeso dall'avv. Gian Piero Biancolella e dall'avv. Alberto Barletta del foro di Santa Maria Capua Vetere, imputati:

Bruno Esposito

in ordine al reato di cui agli articoli 81 c.p.v., 323 c.p.v. 476, primo e secondo comma, 490, 61 n. 2 c.p., di cui al decreto che dispone il giudizio datato 29 maggio 1997 (via Antonelli);

in ordine al reato di cui agli articoli 81 c.p.v., 319 c.p.v., 476, primo e secondo comma, 490, c.p. di cui al capo 14) del decreto che dispone il giudizio in data 6 giugno 1997 (viale Premuda);

in ordine al reato di cui agli articoli 81 c.p.v., 319 c.p.v., 476, primo e secondo comma, 490, c.p. di cui al capo 16) del decreto che dispone il giudizio in data 6 giugno 1997 (via Volturmo).

Giorgio Lombardini

in ordine al reato di cui agli articoli 110, 81 c.p.v., 321 in relazione all'ipotesi di cui all'art. 319 c.p., 476, primo e secondo comma, e 490 c.p., di cui al decreto che dispone il giudizio datato 2 giugno 1997 (via Asiago n. 45);

Decimo Francesco Spagnulo

in ordine al reato di cui agli articoli 110, 81 c.p.v., 321 in relazione all'ipotesi di cui all'art. 319 c.p., 476, primo e secondo comma, e 490 c.p. di cui al decreto che dispone il giudizio datato 6 giugno 1997 (viale Premuda n. 38);

Nicholas Fraser

in ordine al reato di cui agli articoli 110, 81 c.p.v., 321 in relazione all'ipotesi di cui all'art. 319 c.p., 476, primo e secondo comma, e 490 c.p. di cui al decreto che dispone il giudizio datato 12 gennaio 1999 (via Varese n. 16);

Roberto Cimino

in ordine al reato di cui agli articoli 110, 81 c.p.v., 321 in relazione all'ipotesi di cui all'art. 319 c.p., 476, primo e secondo comma, e 490 c.p. di cui al decreto che dispone il giudizio datato 7 ottobre 1997 (via Castelmorone n. 26/28);

Giuseppe Barletta

in ordine al reato di cui agli articoli 110, 81 c.p.v., 321 in relazione all'ipotesi di cui all'art. 319 c.p., 476, primo e secondo comma, e 490 c.p. di cui al decreto che dispone il giudizio datato 6 giugno 1997 (via Castelmorone 26/28);

A scioglimento della riserva assunta nel corso del procedimento ha emesso la seguente ordinanza sulla questione di illegittimità costituzionale degli articoli 210 e 513 c.p.p., per violazione degli articoli 3, 24, 111, 112 Cost., che viene sollevata d'ufficio;

O S S E R V A

Il procedimento ha per oggetto una serie di fatti di corruzione e falso concernenti procedimenti amministrativi di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985, e prima dell'apertura del dibattimento si è articolato in plurime udienze nel corso delle quali numerose posizioni sono state separate e quindi definite con rito alternativo o con pronuncia di non doversi procedere ai sensi dell'art. 469 c.p.p.

All'udienza del 12 gennaio 2000 è stato aperto il dibattimento, dopodiché il seguente 28 gennaio, emessa l'ordinanza di ammissione delle prove, è stata espletata l'istruttoria orale chiesta dal pubblico ministero, che si è articolata in plurime udienze, nel corso delle quali sono stati esaminati alcuni testimoni, il consulente del pubblico ministero che ha eseguito una perizia sulle pratiche amministrative di condono edilizio riguardanti gli immobili menzionati nei capi di imputazione, nonché svariati soggetti ex art. 210 c.p.p., dei quali soltanto pochi hanno rinunciato ad avvalersi della facoltà di non rispondere.

Occorre poi ulteriormente premettere che il procedimento è evidentemente ed incontestatamente soggetto ai principi di cui all'art. 111 Cost., come modificato dalla legge cost. 23 novembre 1999 n. 2, in quanto il dibattimento è stato aperto in epoca successiva alla introduzione della predetta innovazione legislativa.

All'udienza del 28 gennaio 2000, è stato sottoposto ad esame ai sensi dell'art. 210 c.p.p. Bruno Fumagalli, un imputato in procedimento connesso che nella fase predibattimentale aveva reso dichiarazioni accusatorie nei con-

fronti degli imputati Esposito, Lombarduni e Spagnulo. Del pari, il 30 giugno 2000 è stato citato l'imputato in procedimento connesso Pietro Agazzini in relazione alla posizione di Nicholas Fraser, e alla odierna udienza è stato sottoposto ad esame l'imputato Filippini nell'ambito dell'acquisizione della prova a carico nei confronti di Roberto Cimino e Giuseppe Barletta. Fumagalli, Agazzini e Filippini si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, sicché il pubblico ministero ha proceduto alle contestazioni ai sensi dell'art. 500 c.p.p.

Il pubblico ministero — a ricapitolazione dell'istruttoria concernente l'esame delle persone esaminate ai sensi dell'art. 210 c.p.p. — ha insistito nella richiesta di produzione dei verbali utilizzati per le contestazioni ai predetti Fumagalli, Agazzini e Filippini, rinunciando invece alla medesima richiesta in relazione a tutti gli altri imputati in procedimento connesso, o che comunque avevano reso dichiarazioni eteroaccusatorie, che avevano voluto esercitare il diritto al silenzio.

In detto contesto appare dunque prospettabile — riguardo alla posizione degli imputati indicati in epigrafe — la questione di legittimità costituzionale già sollevata nell'ambito del procedimento nell'interesse dell'imputato Tommaso Berger, in relazione al quale il tribunale aveva disposto la separazione del procedimento, emettendo in data 20 marzo 2000 ordinanza di trasmissione degli atti, in ragione della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 210 e 513 c.p.p., per violazione degli articoli 3, 24, 111 e 112 Cost.

In quel procedimento la difesa dell'imputato Berger aveva formulato denuncia (alla quale si sono poi richiamati i difensori di altri imputati) di contrarietà alla nuova regola costituzionale dell'art. 513 c.p.p. — nella portata precettiva scaturita dall'intervento della Corte costituzionale con sentenza n. 361 del 1998 — per contrarietà della norma ivi contenuta al principio di formazione della prova in contraddittorio espresso dal nuovo testo dell'art. 111 Cost., che limita ad ipotesi del tutto eccezionali la possibilità di deroga al confronto dialettico per l'assunzione nel processo delle dichiarazioni accusatorie contro l'imputato.

Il regime delle contestazioni all'imputato in procedimento connesso che si avvalga della facoltà di non rispondere, l'acquisizione dei verbali a norma dell'art. 500, comma quarto, c.p.p. e la conseguente valutazione ai fini della decisione implicherebbero, secondo la difesa, una deroga al principio di formazione dialettica della prova che non è compresa tra quelle previste dal comma sesto dell'art. 111 Cost.

In ordine alla rilevanza della questione per la definizione del processo, basti osservare che dal decreto che dispone il giudizio e dalla richiesta di prove formulata dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 493 c.p.p., ammesse dal tribunale con ordinanza del 28 gennaio 2000, si evince che la responsabilità degli imputati Esposito, Lombardini, Spagnulo, Fraser, Barletta e Cimino non può essere valutata prescindendo dalle dichiarazioni accusatorie formulate dai citati Fumagalli, Agazzini e Filippini. Esse non possono trovare ingresso nel dibattito posto che questi ultimi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

Non risultano poi elementi da cui desumere la sussistenza dei presupposti *ex art.* 111, quinto comma, Cost., per l'acquisizione dei verbali utilizzati per le contestazioni, ossia per la formazione della prova in deroga al principio del confronto dialettico (consenso dell'imputato; impossibilità di natura oggettiva; provata condotta illecita).

In parziale difformità rispetto alla originaria prospettazione della difesa Berger — tanto da generare la necessità di sollevare d'ufficio la questione di costituzionalità — il collegio ritiene che il principio di formazione della prova in contraddittorio di cui al quinto comma dell'art. 111 Cost., comporta la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità non soltanto del meccanismo dettato dall'art. 513 c.p.p., ma più in generale dell'intero sistema di assunzione della prova per ciò che concerne le dichiarazioni di persone esaminate ai sensi dell'art. 210 c.p.p., sotto il profilo della previsione della facoltà di non rispondere in ordine a circostanze concernenti la responsabilità di altri.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 361 del 1998 aveva individuato nel meccanismo delle contestazioni ai sensi dell'art. 500 c.p.p., il sistema con il quale contemperare il principio del diritto di difesa (art. 24), con quelli di ragionevolezza (art. 3), di obbligatorietà dell'azione penale (112 Cost.), e conseguentemente di conservazione della prova.

Tale assetto di composizione dei diversi principi risulta ora superato dall'introduzione di specificazioni circa la garanzia di formazione in contraddittorio della prova fissato dal nuovo art. 111, con l'esplicita vanificazione, quanto all'efficacia probatoria, delle dichiarazioni già rese nelle indagini preliminari da chi si sottrae volontariamente al contraddittorio mediante l'esercizio della facoltà di non rispondere.

Secondo il parere del tribunale, le nuove regole fissate dall'art. 111 della Costituzione impongono una revisione dei confini tra il diritto alla formazione in contraddittorio della prova, ed il diritto al silenzio del dichiarante *erga alios*, nel senso che alla maggiore espansione ed alla più intensa tutela del primo, corrisponde inevitabilmente la riduzione dell'area costituzionalmente protetta riguardante l'esercizio della facoltà di non rispondere.

Alla luce della nuova composizione delle diverse garanzie fondamentali scaturita dalle innovazioni introdotte con la legge cost. 23 novembre 1999 n. 2, si rivela contraria al precetto costituzionale del diritto al contraddittorio — come tale suscettibile di ristrettissime esclusioni, espressamente individuate dall'art. 111 stesso (consenso dell'imputato; impossibilità di natura oggettiva; provata condotta illecita) — la previsione della facoltà di non rispondere prevista dall'art. 210 c.p. quanto alle dichiarazioni che un imputato renda su fatti concernenti la responsabilità di altri.

In altre parole, confligge con siffatta ridisegnazione del principio del confronto dialettico in dibattimento, la previsione della legge ordinaria circa la facoltà dell'imputato di non rispondere per quanto attiene alle dichiarazioni accusatorie nei confronti di altri soggetti.

Ferma restando l'intangibilità del diritto al silenzio dell'imputato fin dall'inizio delle indagini preliminari, va posto in evidenza che per effetto della nuova composizione creatasi tra le diverse garanzie costituzionali, l'eventuale scelta di rendere dichiarazioni su fatto che implica la responsabilità altrui ha ormai acquisito la connotazione dell'irrevocabilità, posto che le dichiarazioni stesse spiegano nei confronti dell'accusato effetti di rilevanza tanto grande nella fase predibattimentale, da portare in alcuni casi persino alla limitazione della libertà personale, in ottemperanza al principio — anch'esso costituzionalmente protetto — di esercizio della giurisdizione penale.

Una volta intrapresa la via della formulazione di dichiarazioni coinvolgenti la responsabilità di altri, l'esercizio successivo del diritto al silenzio da parte della persona sottoposta ad esame ai sensi dell'art. 210 c.p.p., finisce per scontrarsi con il diritto dell'accusato al confronto dialettico nella formazione della prova, ormai assunto a regola costituzionale.

La concorrenza tra le due predette contrapposte articolazioni del diritto di difesa può essere composta solo affermando l'intervenuta compressione — per effetto dell'introduzione delle nuove regole *ex art. 111* della Costituzione — dello spazio costituzionalmente garantito del diritto al silenzio, che non può più includere la facoltà di non rispondere per il dichiarante *erga alios*. La contraria opinione implicherebbe l'irragionevole ed inaccettabile sacrificio dei principi del libero convincimento del giudice, della irrinunciabile funzione conoscitiva del processo, dell'indefettibilità della giurisdizione e dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Non si potrebbe poi avviare alla dispersione della prova neppure ricorrendo allo strumento dell'incidente probatorio, posto che detto meccanismo costituisce una mera anticipazione del sistema di assunzione della prova, nell'ambito del quale resta comunque salva la facoltà di non rispondere. Con riferimento al caso posto all'attenzione del tribunale, non vi sono elementi che consentano di ipotizzare che Fumagalli, Agazzini e Filippini avrebbero tenuto un atteggiamento diverso se fossero stati esaminati in sede di incidente probatorio.

Da ultimo, va notato che lo stesso tenore letterale delle nuove norme costituzionali (quarto comma dell'art. 111 Cost.) nella parte in cui esse definiscono come sottrazione al contraddittorio la volontà di non rispondere, sembrano connotare di disvalore la mancanza di coerenza nel proposito di rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti di altre persone, implicitamente ponendo il precetto dell'obbligo giuridico di rispondere per chi, una volta operata la scelta di raccontare fatti che coinvolgono la responsabilità di altri, rifiuti di sottoporsi al contraddittorio per motivi diversi da quelli enunciati dal sesto comma dell'art. 111 Cost., e dunque persino per ragioni non meritevoli d'essere tutelate dall'ordinamento.

P. Q. M.

Visti gli articoli 134 Cost.; 23 e ss., legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 c.p.p., e dell'art. 210, quarto comma, c.p.p. limitatamente alla previsione circa la facoltà di non rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri, per violazione degli articoli 3, 24, 111 e 112 Cost.;

Dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri nonché per la comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento della Repubblica;

Sospende il dibattimento fino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Milano, addì 11 luglio 2000.

Il Presidente: GALIOTO

N. 821

*Ordinanza emessa il 21 giugno 2000 dal tribunale di Bologna
nel procedimento civile vertente tra Zambonelli Luciana e B.N.L. S.p.a.*

- Credito (Istituti di) - Interessi bancari - Clausole relative all'anatocismo contenute nei contratti stipulati anteriormente alla delibera CICR di cui all'art. 25, d.lgs. n. 342/1999 - Prevista validità ed efficacia fino alla data di entrata in vigore di tale delibera - Sanatoria retroattiva di clausole nulle - Eccesso di delega in relazione agli artt. 1, comma 5, legge n. 128/1998 e 25, legge n. 142/1992.**
- D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 120, comma 3, come introdotto dall'art. 25, comma 3, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342 (*recte*: d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3).
 - Costituzione, art. 76.

IL TRIBUNALE

Nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 5939 del ruolo generale dell'anno 1998, intrattenuta in riserva all'udienza del 9 novembre 1999 promossa da Zambonelli Luciana rappresentata e difesa dall'avv. Mancini, opponente;

Contro Banca Nazionale del Lavoro S.p.a, rappresentata e difesa dall'avv. Caltabiano, opposta; art. 120 comma 3 del d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (t.u. bancario) come modificato dall'art. 25 comma 3 d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342, (in esecuzione della legge 24 aprile 1998 n. 128 la quale ha delegato al governo ad emanare disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 385/1993; delibera CICR 9 febbraio 2000; Costituzione art. 76).

Premesso in fatto

Che con atto di citazione in opposizione notificato in data 18 settembre 1998 l'opponente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Presidente del tribunale di Bologna col quale quest'ultimo ingiungeva alla signora Zambonelli di pagare alla B.N.L. la somma complessiva di L. 310.000.000 oltre agli interessi al tasso convenzionale del 16% con capitalizzazione trimestrale dalla domanda al saldo e le spese così come nello stesso liquidate.

Che il credito vantato dalla B.N.L. nei confronti della signora Zambonelli è originato da uno scoperto di conto corrente per una somma capitale al 31 dicembre 1988 pari a Lire 140.884.926 così come indicata da parte opposta somma sulla quale sono stati calcolati interessi convenzionali al tasso del 17% con capitalizzazione trimestrale prevista dall'art. 6 comma 2 et 3 delle condizioni contrattuali dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1991 per L. 86.939.657 e dal 1° gennaio 1992 al 30 settembre 1993 per L. 76.956.051 così per una somma totale di L. 304.780.634 somma sulla quale dal 1° ottobre 1993 sono stati calcolati interessi al tasso convenzionale del 16% con capitalizzazione trimestrale così come ingiunto con d. i. provvisoriamente esecutivo;

Che la difesa dell'opponente fonda sul confessato anatocismo trimestrale (parte narrativa d. i. opposto) la propria richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto;

Che il tasso applicato alla somma capitale rimane nel tasso soglia determinato dal Ministero del tesoro per ogni trimestre per cui non si è di fronte ad un fenomeno usurario;

Che però le conseguenze economiche per la signora Zambonelli sono notevolmente diverse a seconda che sulla somma capitale come sopra individuata si applichino interessi composti con capitalizzazione annuale o trimestrale.

Rilevato in diritto

Che l'art. 1283, norma di carattere imperativo e di natura eccezionale, ammette l'anatocismo, solo a determinate condizioni e precisamente:

1) Nel caso di interessi dovuti per almeno un semestre;

2) Nel caso di proposizione di una domanda giudiziale ovvero di perfezionamento di una convenzione successiva alla scadenza degli interessi medesimi. (La convenzione deve essere successiva per impedire che l'accettazione della clausola anatocistica venga utilizzata come condizione che il debitore deve necessariamente accettare per poter accedere al credito).

Che la detta norma ammette però la possibilità di derogare alla sua disciplina in presenza di usi normativi contrari;

Che con un orientamento giurisprudenziale che ha avuto inizio con la sent. n. 6631/1981 la Corte di cassazione ha ripetutamente affermato l'esistenza di un uso normativo che consente di derogare, secondo quanto previsto dal legislatore, ai limiti posti dall'articolo sopra richiamato all'applicazione dell'anatocismo nei rapporti tra banche e clienti (*cfr.* cass. 5409/1983, 4920/1987, 3804/1988, 7571/1992, 3296/1997);

Che detto orientamento tradizionale è stato recentemente rivisto ed abbandonato sulla considerazione che l'esistenza di un uso normativo idoneo a derogare ai limiti di ammissibilità dell'anatocismo previsti dal legislatore appare un'affermazione basata più su un dato di comune esperienza che su di una convincente dimostrazione (cass. 3096/1999, 12507/1999, 2374/1999);

Che non vi è chi non veda che i clienti delle banche, nel momento in cui addiventano alla stipula di un contratto di finanziamento, non sono convinti di obbedire, accettando la clausola sull'anatocismo trimestrale, ad un imperativo giuridico; essi si trovano piuttosto nella tipica condizione del contraente debole il quale ritiene di trovarsi di fronte ad una prassi generale e costante in concreto ineludibile se vuole porre in essere un certo tipo di rapporti;

Che manca nel cliente il c.d. elemento soggettivo dell'uso negoziale e cioè la convinzione di attuare una regola vertente su materia giuridicamente rilevante per la natura delle situazioni disciplinate;

Che ciò dimostra che la clausola sull'anatocismo trimestrale ha valenza di uso negoziale imposta ai privati e non di uso normativo accettato dai medesimi come norma di diritto sicché stante il divieto dell'anatocismo, le clausole d'uso che lo prevedono non potrebbero trovare applicazione — ammettendo la legge solo gli usi normativi contrari e non gli usi contrattuali contrari;

Che ovvia conseguenza di quanto sopra esposto è che le c.d. norme bancarie uniformi che prevedono l'anatocismo trimestrale assumono rilevanza nel singolo rapporto contrattuale col cliente se ed in quanto richiamate nel contratto e che ad esse si applica la disciplina contenuta negli art. 1341 et 1342 c.c.;

Che a ciò deve aggiungersi che se la capitalizzazione trimestrale degli interessi trovasse radice in un uso normativo non sarebbe necessario farne oggetto di specifica previsione contrattuale, sarebbe all'uopo sufficiente il richiamo all'uso come fonte del diritto;

Che tale previsione invece trova ragione nel fatto che in assenza di una regola giuridica si reputa necessario trovare una base pattizia;

Che l'inserimento della clausola prevedente la capitalizzazione degli interessi trimestrale a carico del cliente è acconsentita da parte di quest'ultimo solo perché compresa nei moduli predisposti unilateralmente dagli istituti di credito, insuscettibili di negoziazione individuale, la cui sottoscrizione costituisce presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari;

Che alla stregua delle considerazioni sopra viste la clausola deve essere considerata nulla perché in contrasto con l'art. 1283;

Che detto ragionamento è stato posto a fondamento dell'ultima Cassazione per dichiarare nulle le clausole dei contratti bancari di capitalizzazione trimestrale degli interessi;

Che proprio quando la Cassazione sembrava orientarsi nel senso sopra detto è intervenuto il d.lgs. n. 342/1999 oggetto della presente ordinanza con l'evidente scopo di dirimere le incertezze che nella prassi si riscontravano sull'anatocismo trimestrale, sopra riferite, incertezze le quali apparivano idonee a provocare un'imponente contenzioso suscettibile da un lato di togliere certezza ai rapporti giuridici e dall'altro di aggravare le disfunzioni della giustizia civile;

Che la base di tale decreto legislativo è rappresentata dall'art. 1, comma 5, della legge n. 128/1998 la quale ha delegato il governo a emanare disposizioni integrative e correttive d.lgs. n. 385/1993;

Che il comma terzo dell'art. 25 del detto d.lgs. n. 342/1999 prevede che «le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera» CICR «sono valide ed efficaci fino a tale data» — 22 aprile 2000 — «e dopo di essa debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera» «in difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente;

Che la detta delibera del 9 febbraio 2000 all'art. 7 rubricato disposizioni transitorie stabilisce che «le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 ...»;

Che la retroattività operata con la sanatoria è tipica delle leggi di interpretazione autentica le quali riguardano tutte le situazioni pendenti (non definite da giudicato decadenza prescrizione) per il fatto che sono dirette a conferire certezza a situazioni giuridiche rese incerte dal diritto vivente o da testi normativi;

Che non può di certo sostenersi che la dichiarazione di validità ed efficacia della clausola sull'anatocismo fino alla data dell'entrata in vigore della delibera del CICR trovi una ragione nella effettiva sussistenza in concreto e con riferimento ai singoli casi di specie, di tale validità ed efficacia perché, se così fosse, il comma in esame sarebbe una petizione di principio del tutto inutile;

Che data quindi per dimostrata la rilevanza nel presente giudizio del d.lgs. n. 342/1999 si deve osservare che lo stesso, come si è sopra detto, è stato emanato in attuazione dell'art. 1 comma 5 della legge n. 128/1998 la quale delegava il governo ad emanare «disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con l'osservanza della procedura indicati nell'art. 25 legge n. 142/1992»;

Che nel testo dell'art. 142/1992 non era contenuto alcun principio o criterio direttivo attinente la materia dell'anatocismo;

Che la delega legislativa copriva soltanto il generico potere del governo di emanare disposizioni integrative e correttive del t.u. bancario.

Che interpretando la delega alla luce dell'art. 76 della Costituzione, il quale non legittima deleghe in bianco al governo o deleghe con vincoli solo apparenti, il potere integrativo e correttivo conferito al governo dall'art. 1, comma 5 della legge n. 128/1998 al miglioramento e all'armonizzazione della tecnica di redazione e della coerenza interna al t.u. bancario, si finisce naturalmente con l'escludere la sanatoria delle clausole bancarie sull'anatocismo a mezzo di interpretazione autentica delle norme preesistenti (richiamate implicitamente dal testo dell'art. 120 comma 3 t.u. bancario) dall'ambito delle integrazioni e correzioni prettamente tecnico formali;

Che bisogna comunque ricordare che il testo precedente del t.u. bancario non conteneva disposizioni specifiche in tema di anatocismo, come tali astrattamente suscettibili di integrazioni e correzioni;

Che in nessun caso poi la legge avrebbe potuto delegare al governo l'interpretazione autentica di norma giuridica sia essa implicita o esplicita che dalla lettura del testo dell'art. 76 della Costituzione emerge che il potere normativo delegato al governo riguarda le sole scelte di c.d. discrezionalità tecnica e cioè l'individuazione di soluzioni di dettaglio empiricamente meglio praticabili per la realizzazione delle scelte di merito risultanti dalla legge delega e riservate al parlamento;

Che l'interpretazione autentica di una o più norme al contrario operando una scelta tra due o più prospettazioni ugualmente possibili, ma tra loro contrapposte comporta l'esercizio di una discrezionalità non meramente tecnica bensì di merito e politica come tale al di fuori dei poteri normativi del governo;

Che pertanto risulta violato l'art. 76 della Costituzione per violazione dei principi contenuti nella legge delega da parte del decreto delegato.

A ciò si può aggiungere, a titolo di mera riflessione, che non esisterebbe nulla di strano se il legislatore nel dettare una nuova regolamentazione di un requisito del contratto non travolgesse gli obblighi già sorti vigente la normativa precedente (quindi validamente assunti a quel tempo), ma nel caso di specie il legislatore è andato ben oltre ha cioè dichiarato la validità di convenzioni che vagliate alla luce del diritto all'epoca vigente potrebbero non esserlo come dimostrano le numerose pronunce di invalidità della Corte di cassazione sopra esposte.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge n. 87/1953 solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in quanto non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio, del comma 3 dell'art. 120 del d.lgs. n. 385/1993 come introdotto dall'art. 25 d.lgs. n. 385/1999 per contrasto con l'art. 76 della Costituzione nella parte in cui prevede l'applicabilità ai contratti bancari di conto corrente stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del CICR (22 aprile 2000) delle clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati;

Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Manda alla Cancelleria per la notifica delle presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e per la sua comunicazione al Presidente della Camera dei Deputati ed al Presidente del Senato.

Bologna, addì 21 giugno 2000

Il giudice onorario: PESSIMA

00C1431

N. 854

*Ordinanza emessa il 28 ottobre 2000 dal Consiglio nazionale forense
sul ricorso proposto da D'Acquaviva Vincenzo*

Avvocato e procuratore - Iscrizione all'albo - Divieto per i pubblici dipendenti - Previsione, con norma interpretativa, dell'inapplicabilità agli impiegati pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale - Abrogazione delle disposizioni che vietano l'iscrizione all'Albo per i pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale - Irragionevolezza - Incidenza sul diritto di difesa e sui principi di indipendenza ed autonomia dei difensori - Violazione dei doveri, per i pubblici dipendenti, di fedeltà alla Repubblica e di servizio esclusivo alla Nazione - Lesione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. - Incidenza sul diritto al lavoro.

- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 56 e 56-bis (inserito dall'art. 6, legge 28 maggio 1997, n. 140).
- Costituzione, artt. 3, 4, 24, 97 e 98.

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Visto il ricorso n. 183/2000 R.G. proposto dal dott. Vincenzo D'Acquaviva avverso la delibera in data 15 dicembre 1999, con la quale il consiglio dell'ordine degli avvocati di Bari rigettava la sua domanda di iscrizione all'albo per incompatibilità;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di causa;

Sentito il relatore alla pubblica udienza del 28 ottobre 2000, consigliere Paolo Pauri e udito il sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dott. Luigi Ciampoli e l'avv. Vito Nanna in rappresentanza del C.O.A. di Bari;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

F A T T O

Il dott. Vincenzo D'Acquaviva, dipendente di ruolo della ASL BA/5 con la qualifica di ausiliario specializzato, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense, in data 22 dicembre 1997, presentava

domanda di iscrizione nell'albo degli avvocati di Bari. Con racc. a.r. del 24-27 gennaio 1998 e con altra racc. a mano l'esponente reiterava nuovamente l'invito diffidando e sollecitando il consiglio dell'ordine affinché procedesse alla iscrizione nell'albo.

Decorso inutilmente il termine di tre mesi, in data 31 marzo 1998, presentava ricorso al Consiglio nazionale forense, contro il comportamento illegittimo del C.O.A. di Bari, ma il ricorso veniva rigettato per carenza dello *jus postulandi*.

In seguito il C.O.A. di Bari, con racc. a.r. del 3 aprile 1998 faceva presente, con riferimento alla domanda del ricorrente, depositata il 22 dicembre 1997, «che nella seduta del 19 marzo 1998 il consiglio ha deliberato di (*omissis*) sospendere tutte le richieste di iscrizione di dipendenti della pubblica amministrazione a part-time in quanto si è avuta notizia informale della decisione del C.N.F. di rimessione della questione alla Corte costituzionale».

Con altra racc. a mano prot. n. 4803 del 21 luglio 1998, il ricorrente sollecitava ancora una volta l'iscrizione nell'albo evidenziando l'efficacia dell'art. 1, commi 56 e 56-*bis* della legge n. 662/1996, almeno fino alla pronuncia di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale. Esponeva inoltre che la disciplina sul part-time aveva fatto sorgere il diritto soggettivo all'iscrizione, azionabile giudizialmente e che continuava a subire il pregiudizio economico derivante dalla mancata iscrizione e dalla lesione della immagine sociale.

A seguito della nota, il presidente del C.O.A. di Bari, in riscontro alla medesima, scriveva: «Nel prendere buona nota del contenuto, Le comunico che la Sua istanza sarà discussa nella prima seduta consiliare post-feriale».

A seguito della pronuncia n. 183/1999 del Giudice delle leggi, con ennesima raccomandata del 10 giugno 1999, il ricorrente reiterava la domanda di iscrizione. Non ricevendo alcun riscontro, in data 7 settembre 1999, presentava un esposto-denuncia al procuratore della Repubblica di Bari (inviandone copia al Presidente della Repubblica) con il quale lamentava il comportamento omissivo del C.O.A., sollecitando un intervento teso a ripristinare la legalità, se ritenuta violata.

In data 3 dicembre 1999, a distanza di sei mesi dall'ultima domanda di iscrizione, al ricorrente veniva notificata la citazione a comparire alla seduta del C.O.A. di Bari del 15 dicembre 1999, «per essere ascoltato nella Sua reiterata istanza di iscrizione nell'albo degli avvocati nella qualità di funzionario pubblico part-time». Il ricorrente replicava, evidenziando la illegittimità di tale procedimento, non previsto da alcuna disposizione di legge, oltre che a distanza di due anni dalla data dell'istanza di iscrizione.

Con deliberazione del 15 dicembre 1999 il C.O.A. di Bari deliberava infine il rigetto della domanda, richiamandosi agli orientamenti e motivazioni contenuti nella ordinanza del C.N.F. dell'8 gennaio 2000, con la quale è stata rimessa dinanzi alla Corte costituzionale la questione delle iscrizioni previste dalla legge n. 662/1996. Ha proposto ricorso il dr. Vincenzo D'Acquaviva eccependo che la deliberazione di rigetto della domanda è illegittima, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: 1) violazione di legge e mancata applicazione di norma: articoli 3 e 33 della Costituzione; 24-31, r.d.l. n. 1578/1933; 45, r.d. n. 37/1934; 1, commi 56 e 56-*bis*, legge n. 662/1996; 39, legge n. 449/1997; 41, comma 31, legge n. 448/1998; 3, legge n. 241/1990; 15, disp. prel. c.c. Eccesso di potere: ingiustizia manifesta. Erroroneità dei presupposti. Violazione e mancata applicazione dei principi del giusto procedimento, di legalità e buona amministrazione, logicità e imparzialità. Sviamento dell'interesse pubblico. Disparità. Illogicità e contraddittorietà dell'atto. In via preliminare ha chiarito di essere dipendente di una A.S.L. con qualifica di ausiliario (III livello, il più basso del comparto sanità) e che per ciò stesso non può essere considerato alla stregua dei pubblici dipendenti cui fa riferimento l'art. 3 del r.d. n. 1578/1933, posto che il d.lgs. n. 29/1993 ha introdotto la c.d. privatizzazione del pubblico impiego, per cui non è ipotizzabile alcuna violazione ai principi di buon andamento ed efficienza dell'attività amministrativa anche perché, data la modesta qualifica di ausiliario è, perciò stesso autonomo, indipendente nelle sue determinazioni e moralmente libero da qualsivoglia condizionamento.

Ha poi evidenziato che il comportamento tenuto dal C.O.A. di Bari è risultato in palese violazione della legislazione vigente in materia di ordinamento professionale e della legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, dal momento che invece di deliberare nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda ha sospeso le iscrizioni avendo avuto notizia «informale» della decisione del C.N.F. di rimessione della questione alla Corte costituzionale, mentre l'obbligo giuridico di procedere alla iscrizione è atto dovuto, meramente ricognitivo, che non necessita di una valutazione discrezionale. Ha poi sostenuto che il quinto comma dell'art. 33 della Costituzione prescrive, per l'abilitazione all'esercizio professionale, esclusivamente il superamento di un esame di Stato, senza menzionare l'iscrizione in albi quale condizione per esercitare tale diritto.

Sempre in tema di procedimento fondato su presupposti erronei e in violazione della normativa vigente, ha ricordato come il C.O.A. di Bari, a distanza di sei mesi dalla nuova istanza, ha notificato un singolare decreto di citazione a comparire, definendolo «delibera», fissando il termine di dieci giorni ... per le difese, e come la delibera di rigetto, pur essendo stata emessa il 15 dicembre 1999 è stata notificata il 17 maggio 2000 (cinque mesi dopo), anziché entro quindici giorni e non è stata trasmessa al procuratore della Repubblica, in violazione degli articoli 24, comma 6, e 31, comma 5, del r.d.l. n. 1578/1933.

Ha infine rilevato che l'ordine degli avvocati di Bari ha violato anche l'art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile in materia di successione e abrogazione di leggi, ponendosi in netto contrasto con il principio *tempus regit actum*, per il quale un atto è regolato dalla normativa e dalla forma vigente al momento del suo compimento.

Ha quindi chiesto che il C.N.F. annulli la delibera del C.O.A. di Bari 15 dicembre 1999 notificata il 17 maggio 2000 e ordini la iscrizione di esso ricorrente nell'albo degli avvocati di Bari, con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Il Consiglio nazionale forense, già investito della controversia in materia di compatibilità tra l'iscrizione all'albo degli avvocati e il rapporto di pubblico impiego in regime di part-time, con ordinanza 29 gennaio 1998 sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 56 e 56-bis, legge 23 dicembre 1996, n. 662 per violazione degli articoli 3, 24, 54, 70, 97, 98, 101 e 104 della Costituzione.

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 183 del 20 maggio 1999, ha ritenuto la questione manifestamente inammissibile, per mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio dinanzi al Consiglio nazionale forense (C.N.F.), con riferimento al Consiglio dell'ordine degli avvocati (C.O.A.) il cui provvedimento era stato impugnato.

Pertanto, non essendosi la Corte costituzionale pronunciata in merito, il Consiglio nazionale forense, nella sua qualità di giudice speciale ai sensi dell'art. 111 Cost., e della VI disp. trans. Cost., non potendo decidere la questione senza fare applicazione delle norme di cui ai commi 56 e 56-bis dell'art. 1, legge 23 dicembre 1996, n. 662, solleva la questione di legittimità costituzionale delle norme stesse, ex art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per le seguenti argomentazioni in

D I R I T T O

1. — La Corte costituzionale, con ordinanza n. 183 del 20 maggio 1999, riteneva la questione sollevata manifestamente inammissibile, per mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio dinanzi al Consiglio nazionale forense (C.N.F.), con riferimento ai Consigli dell'ordine degli avvocati (C.O.A.) i cui provvedimenti sono stati impugnati.

1.1. — La Corte ha infatti ritenuto, coerentemente con i principi generali in forza dei quali i Consigli dell'ordine degli avvocati (C.O.A.) agiscono in qualità di autorità amministrative i cui atti possono essere impugnati di fronte al giudice competente (appunto il C.N.F.), che i C.O.A. stessi siano parte necessaria nel giudizio dinanzi al C.N.F..

1.2. — La Corte ha inoltre rilevato:

che non sarebbero stati osservati gli adempimenti che la legge impone al Consiglio nazionale forense (C.N.F.) per consentire ai Consigli dell'ordine di «... prender parte al giudizio, almeno mediante l'esecuzione degli adempimenti di cui agli articoli 60 e 61 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e d'attuazione del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 sull'ordinamento della professione d'avvocato)»;

«che il mancato compimento dell'attività minima necessaria a porre le parti in rapporto fra loro (e con il giudice) determina un'abnormità del procedimento rilevabile *ictu oculi*» e «che la suddetta abnormità comporta la manifesta inammissibilità della questione ...».

2. — In merito alla questione dell'integrazione del contraddittorio nel caso di specie, si osserva che il Consiglio nazionale forense (C.N.F.) ha regolarmente comunicato al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Bari, autore del provvedimento impugnato, l'avvenuta ricezione degli atti relativi al deposito del ricorso, effettuato presso lo stesso C.O.A. (art. 59, r.d. 22 gennaio 1934, n. 37), con raccomandata r.r. 24 luglio 2000 (che si allega in copia), nonché inviato regolarmente comunicazione dell'avvenuta fissazione dell'udienza ai sensi del richiamato art. 61, con raccomandata r.r. 4 settembre 2000 per l'udienza del 28 ottobre 2000 (che si allega in copia);

2.1 — Sulla base delle considerazioni espresse *sub* 2, il Consiglio nazionale forense ritiene che siano state adempiute le prescrizioni che la legge impone ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, e che la questione di costituzionalità sollevata non sia pertanto manifestamente inammissibile.

3. — Il Consiglio nazionale forense ritiene opportuno non prescindere dal ribadire la propria legittimazione a sollevare la questione di costituzionalità, in relazione alla considerazione resa dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 183/1999, nella quale si legge «... anche a prescindere da qualsiasi valutazione in ordine alla conformità a Costituzione del Consiglio nazionale forense quale giudice speciale ...».

3.1. — Il Consiglio nazionale forense, in qualità di organo esercitante funzioni, oltre che amministrative, anche propriamente giurisdizionali, è giudice speciale ai sensi dell'art. 111, e della VI disposizione transitoria della Costituzione della Repubblica, ed è pertanto pienamente legittimato a sollevare questione di legittimità costituzionale di norme o parti di norme di legge e atti aventi forza di legge dello Stato e delle regioni, *ex art.* 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.

3.2. — Com'è noto, l'art. 102 della Costituzione si limita a disporre il divieto di «istituzione» di giudici speciali, nel quadro di una generale opzione del costituente verso l'unicità della giurisdizione, ma non dispone *ipso iure* la soppressione delle giurisdizioni speciali operanti al momento dell'entrata in vigore della Costituzione, per le quali, più limitatamente, la Costituzione stessa prevede, nella citata disposizione transitoria, la possibilità di una «revisione» (e non di una «soppressione») entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione stessa.

3.3. — La Corte costituzionale ha ritenuto il termine dei cinque anni avente natura meramente ordinatoria (sentenza 23 dicembre 1986, n. 284, in Foro it., 1988, I, 3563, punto 3 del considerato in diritto). Anche, poi, a volere considerare perentorio il termine, è evidente che ciò non può di per sé comportare la radicale incostituzionalità dei giudici speciali esistenti, non essendo l'espressione «revisione» certo equivalente al termine «soppressione», o «eliminazione». Solo il legislatore ordinario, in virtù della riserva di legge di cui alla VI disp. trans. Cost., «... dovrà in quella sede valutare se sia conveniente sopprimerli, con l'eventuale trasformazione in sezioni specializzate dei tribunali ordinari, ovvero mantenerli, con le opportune modificazioni ...» (punto 3 del considerato in diritto). E ciò forse a temperare, in direzione di un impianto pluralistico dell'assetto delle istituzioni di giustizia, l'opzione succitata verso il principio di unicità della giurisdizione (Azzariti).

3.4. — Non vale certo, ad escludere la qualità di giudice speciale del Consiglio nazionale forense allorché giudichi in sede di gravame avverso le decisioni dei C.O.A., la circostanza della contitolarità in capo al C.N.F., di funzioni amministrative e di funzioni giurisdizionali.

La Corte costituzionale ha avuto modo di ribadire che la coesistenza di funzioni amministrative in capo ad organo che svolge funzioni giurisdizionali non esclude di per sé l'ineliminabile requisito costituzionale dell'indipendenza, secondo il disposto degli articoli 101 e 108 della Costituzione (Corte costituzionale 22 gennaio 1976, n. 25, in Foro it. 1976, I, 1; 27 maggio 1968, n. 49, *id.*, 1968, I, 1383; 23 dicembre 1986, n. 284, *id.* I, 3563; e, più di recente, Corte costituzionale 8 luglio 1992, n. 326, in Giur. cost., 1992, fasc. 4).

3.5. — Né vale, ad escludere la natura propriamente giurisdizionale del Consiglio nazionale forense allorché giudichi in sede di gravame avverso le decisioni dei C.O.A., la circostanza della natura elettiva dell'organo.

Nella citata sentenza n. 284/1986, la Corte costituzionale ha avuto modo di chiarire come il criterio elettivo, peraltro costituzionalmente previsto all'art. 106, secondo comma, Cost., possa ben conciliarsi con il requisito dell'indipendenza, e che occorra avere riguardo, piuttosto, alle concrete modalità di scelta dei componenti l'organo giudicante.

Ora, secondo l'ordinamento vigente della professione d'avvocato, il meccanismo di elezione dei componenti il Consiglio nazionale forense, basato sull'elezione da parte dei componenti dei vari Consigli degli ordini degli avvocati, a loro volta eletti dagli iscritti all'albo, integra un sistema elettorale di secondo grado, di per sé particolarmente idoneo ad assicurare la selezione di candidati di alto profilo morale e intellettuale, qualificati da esperienza e conoscenza assai approfondita delle questioni attinenti l'ordinamento forense, e del tutto al riparo, per l'autorevolezza delle personalità, se non per l'autorità che rivestono, dalla possibilità di condizionamenti contingenti nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, da qualsiasi parte essi provengano.

Sembra anzi a questo Consiglio nazionale che un tale assetto ordinamentale, che ha consentito in passato l'elezione a presidente del Consiglio nazionale e rappresentante dell'avvocatura italiana tutta di personalità quali Vittorio Scialoja e Piero Calamandrei, vada gelosamente custodito nell'interesse della comunità nazionale, giac-

ché la conservazione della qualità di organo giurisdizionale in capo al C.N.F. appare il migliore presidio dell'indipendenza e dell'autonomia dell'avvocatura e degli avvocati, e quindi dell'effettività della difesa e dell'assistenza in giudizio, secondo il disposto dell'art. 24 della Costituzione della Repubblica.

3.6. — Non depone inoltre nel senso dell'incostituzionalità della c.d. giurisdizione disciplinare la circostanza che il Consiglio nazionale forense giudichi su soggetti appartenenti alla medesima categoria professionale. La Corte costituzionale ha infatti ritenuto che tale circostanza non pregiudichi di per sé il requisito dell'indipendenza del giudice, riconoscendo in forza di tale assunto natura propriamente giurisdizionale alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, composto per due terzi da magistrati (sentenza n. 12 del 1971, in Foro. it., 1971, I, 536).

3.7. — Al riconoscimento della natura giurisdizionale di tale attività decisoria del Consiglio nazionale forense è pervenuto del resto esplicitamente lo stesso Giudice delle leggi, allorché, nella sentenza 6 luglio 1970, n. 114, (in Foro it. 1970, I, 2303) ha osservato che «... il Consiglio nazionale, a differenza dei singoli consigli dell'ordine, svolge, quando è chiamato a decidere sui ricorsi contro i provvedimenti adottati da detti consigli, funzione giurisdizionale per la tutela di un interesse pubblicistico, esterno e superiore a quello dell'interesse del gruppo professionale: il che può trovare conferma nella ricorribilità contro le decisioni del Consiglio nazionale alle sezioni unite della Corte di cassazione».

Per gli stessi motivi la Corte costituzionale aveva infatti escluso la legittimazione alla sollevazione della questione di costituzionalità di un Consiglio dell'ordine degli avvocati, che aveva erroneamente argomentato circa la propria qualità di giudice *a quo* muovendo dalla considerazione dei poteri che spettano al p.m. nell'ambito del procedimento disciplinare dinanzi al C.O.A. stesso; tali poteri vanno più propriamente inquadrati nell'ambito di una attività di collaborazione all'esercizio di una funzione amministrativa, resa a tutela di un interesse del gruppo professionale, mentre «... quando il procedimento si sposta nella sede del reclamo le funzioni del pubblico ministero si esercitano ai fini della tutela di un interesse esterno a quello del gruppo, diverso e distinto dall'altro che si incentra nell'ordine».

La Corte mostra di riconoscere come la natura giurisdizionale dell'attività decisoria resa dal C.N.F. in sede di gravame avverso le decisioni dei C.O.A. sia collegata all'esigenza superiore della tutela di interessi pubblici, mentre l'attività resa dai C.O.A. in sede disciplinare resta a presidio degli interessi collettivi della categoria professionale.

4. — Nella succitata sentenza n. 284/1986, la Corte si riserva di valutare, a prescindere dal potere di «revisione» del legislatore, se, nel caso concreto, il giudizio che si svolge innanzi ad un Consiglio nazionale professionale istituito prima dell'entrata in vigore della Costituzione sia conforme ai canoni costituzionali, e specialmente, come prima accennato, al canone dell'indipendenza del giudice e al principio della piena garanzia del contraddittorio nel procedimento.

4.1. — Il C.N.F. ritiene che le caratteristiche del procedimento decisorio che si instaura innanzi al Consiglio nazionale forense a seguito dell'impugnazione di un provvedimento di un C.O.A. presenti anche sul piano oggettivo le caratteristiche strutturali e funzionali di un'attività propriamente giurisdizionale.

4.2. — Con riguardo infatti al profilo oggettivo del funzionamento dell'organo, si osserva che le particolari modalità del procedimento a conclusione del quale è resa la decisione sembrano soddisfare pienamente il rispetto dei canoni di cui al suesteso punto 4.

Il procedimento innanzi al Consiglio nazionale forense è disciplinato dal capo IV del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 (articoli 59 e ss.).

Il ricorso avverso la decisione del C.O.A. è effettuato mediante deposito presso la segreteria del C.O.A. stesso, che provvede immediatamente a darne comunicazione alle altre parti e al pubblico ministero.

Le parti interessate possono prendere visione degli atti, produrre deduzioni ed esibire documenti, che vengono inseriti nel fascicolo trasmesso al Consiglio nazionale forense.

Le parti interessate devono eleggere domicilio in Roma ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni prescritte, e darne avviso alla segreteria del Consiglio nazionale forense.

Il professionista interessato può farsi assistere da avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori (iscritto cioè nell'albo speciale di cui all'art. 33 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578).

La segreteria del Consiglio nazionale forense, non appena ricevuti gli atti del ricorso, li comunica al pubblico ministero presso la Corte di cassazione, che li restituisce entro i quindici giorni successivi alla ricezione, e avverte

il ricorrente e le altre parti interessate che gli atti rimarranno depositati negli uffici del Consiglio nazionale per il termine di dieci giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il pubblico ministero deve effettuare la restituzione.

Durante il termine succitato il ricorrente, il difensore e le altre parti hanno facoltà di prendere visione degli atti, di proporre deduzioni e di esibire documenti. La stessa facoltà spetta al pubblico ministero presso la Corte di cassazione.

Il presidente del Consiglio nazionale forense nomina il consigliere relatore e fissa la data dell'udienza per la discussione.

Di tale provvedimento è data immediata comunicazione al ricorrente ed alle altre parti con indicazione del giorno e dell'ora in cui la seduta avrà luogo.

La discussione del ricorso avviene in udienza pubblica, con intervento del pubblico ministero, dopo la relazione effettuata dal consigliere relatore.

Il professionista interessato può esporre le sue deduzioni personalmente o a mezzo del difensore.

Il Consiglio nazionale procede, su richiesta delle parti o d'ufficio a tutte le indagini necessarie per l'accertamento dei fatti.

La decisione del ricorso è deliberata senza la presenza delle parti, cioè dell'incolpato e del suo difensore, e del C.O.A. il cui provvedimento è stato impugnato, e senza la presenza del pubblico ministero. Mentre infatti la norma originaria disponeva che «il pubblico ministero assiste alla decisione» (art. 63, secondo comma, r.d. 22 gennaio 1934), la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima per violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost., l'assistenza del p.m. nel momento della deliberazione della decisione, a fronte del corrispondente obbligo di allontanarsi dell'incolpato e del di lui difensore (sentenza 17 febbraio 1972, n. 27, in Foro It. 1972, I, 568).

Nella citata sentenza, la Corte ha rilevato che «l'esame delle disposizioni concernenti i procedimenti disciplinari innanzi al Consiglio nazionale forense (art. 59 e 68, r.d. n. 37 del 1934) non lascia adito a dubbi sulla posizione di parte che assume il pubblico ministero ...».

La Corte ha ritenuto inoltre di equiparare pienamente ai procedimenti giurisdizionali ordinari il procedimento che si svolge in sede di giurisdizione disciplinare innanzi al C.N.F., asserendo che «la veste e le attribuzioni del p.m. nei procedimenti disciplinari innanzi al Consiglio nazionale forense non sono dissimili da quelle spettanti al p.m. nei procedimenti ordinari e ciò nondimeno per questi ultimi, l'ordinamento giudiziario vigente detta una norma generale di contenuto diametralmente opposto sancendo appunto il divieto per i p.m. di assistere alla deliberazione della decisione delle cause civili e penali da parte dei giudici di merito».

4.3. — La Corte costituzionale ha dunque sancito che la deliberazione della, decisione del Consiglio nazionale forense è «la fase conclusiva più delicata del giudizio, (è) compito esclusivo dell'organo giudicante», e proprio a garanzia dell'indipendenza di tale organo, la presenza del p.m., parte processuale, non ha ragione di essere, realizzando piuttosto «una situazione di vantaggio con evidente menomazione del diritto di difesa dell'incolpato».

4.4. — Anche le caratteristiche della decisione del ricorso confermano la natura propriamente giurisdizionale dell'attività resa.

Il provvedimento decisorio assume infatti le forme di una sentenza pronunciata in nome del popolo italiano, e presenta come elementi necessari, l'indicazione: dell'oggetto del ricorso, le deduzioni del ricorrente, le conclusioni del pubblico ministero, i motivi sui quali si fondano, il dispositivo, l'indicazione del giorno del mese e dell'anno in cui sono pronunziate, la sottoscrizione del presidente e del segretario, la pubblicazione mediante deposito nella segreteria del Consiglio, la comunicazione immediata al procuratore generale presso la Corte di cassazione (cui si comunicano anche le date delle notificazioni eseguite alle altre parti interessate), e soprattutto l'impugnabilità delle sentenze stesse dinanzi alle sezioni unite della Corte di cassazione, presidio dell'uniforme interpretazione ed applicazione del diritto oggettivo nell'ordinamento.

4.5. — In conclusione, la natura di giudice speciale del Consiglio nazionale forense appare confermata da un'analisi del profilo soggettivo delle caratteristiche dell'organo giudicante, e dall'analisi del profilo oggettivo attinente alle modalità di svolgimento di un procedimento decisorio scandito da particolari ritualità e requisiti di forma, a garanzia dell'indipendenza del giudice e del rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., anche in virtù delle ulteriori garanzie introdotte dalla citata giurisprudenza del giudice delle leggi.

5. — Il Consiglio nazionale forense, ritenendo pertanto la questione ammissibile, e reputando di essere pienamente legittimato a sollevarla, intende riproporre, per i seguenti ordini di motivi, la questione di legittimità costituzionale della norma di cui al comma 56 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che recita:

«56. Le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno»;

nonché della norma di cui al comma 56-bis dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 662, inserito in forza dell'art. 6 della legge 28 maggio 1997, n. 140, che recita:

«2. Dopo il comma 56 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è inserito il seguente:

56-bis. Sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56. Restano ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle relative attività. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitano attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione».

6. — La questione di legittimità costituzionale delle norme di cui ai commi 56 e 56-bis dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è rilevante per la decisione del giudizio principale innanzi al Consiglio nazionale forense, che non può infatti essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione (art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87).

Il ricorrente chiede infatti l'iscrizione all'albo degli avvocati in forza dell'applicazione delle norme succitate, che dispongono l'abrogazione parziale delle disposizioni che sanciscono l'incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e la condizione di dipendente pubblico (art. 3, r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578).

7. — La questione di legittimità costituzionale delle norme succitate non è manifestamente infondata (art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87).

Invero diversi appaiono i profili di dubbio circa la coerenza delle norme con diverse disposizioni della Costituzione, in particolare rispetto all'art. 3, all'art. 4 all'art. 24, all'art. 97, all'art. 98.

8. — Numerosi sono i profili di dubbio circa la costituzionalità della norma rispetto all'art. 97 e all'art. 98 della Costituzione, che sanciscono i principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione, nonché l'obbligo esclusivo di fedeltà alla Nazione dei pubblici impiegati.

Va innanzi tutto precisato che le norme hanno un campo di applicazione particolarmente vasto, rimuovendo l'incompatibilità tra l'attività di dipendente pubblico part-time, e l'esercizio di tutte le professioni intellettuali.

8.1. — Con riferimento al principio di imparzialità, si osserva che l'attività di dipendente pubblico, seppure part-time, comporta in capo al soggetto una serie di obblighi e facoltà che identificano uno *status* particolare di lavoratore subordinato, qualificato, nonostante le tendenze in atto nell'ordinamento alla progressiva equiparazione del rapporto di impiego pubblico al rapporto di impiego privato, da uno stringente obbligo di fedeltà alla pubblica amministrazione presso la quale il soggetto è incardinato, secondo il suo specifico rapporto di servizio: status simbolicamente ed enfaticamente ipostatizzato in Costituzione all'art. 98, primo comma, che appunto sancisce che «I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione».

Il rapporto d'ufficio, a volte addirittura rapporto di immedesimazione organica, tra il pubblico dipendente e l'amministrazione per la quale svolge le proprie prestazioni lavorative è basato sul dovere d'ufficio di perseguire e proteggere l'interesse pubblico primario affidato alla cura dell'amministrazione stessa, in base al principio di legalità dell'azione amministrativa.

Il dovere di imparzialità si concreta sia in una posizione soggettiva di prudente equidistanza dagli interessi privati, collettivi e/o individuali, eventualmente coinvolti nel procedimento, con conseguente obbligo di astensione ogni qualvolta «... l'amministratore non si trovi in una posizione di assoluta serenità rispetto alla deliberazione da adottare» (Barile), sia, sul piano oggettivo, nella necessità, per la p.a. procedente, di valutare e ponderare tutti gli interessi tutelati dalla legge e coinvolti nell'azione amministrativa, e nella conseguente adozione delle scelte discrezionali in base a criteri previsti dalla legge, o conformemente ad indirizzi generali, fissati dagli organi competenti o dalla stessa p.a. (Cerri, Berti).

8.2. — Anche il principio di buon andamento, del quale i principi di economicità efficace e pubblicità dell'azione amministrativa costituiscono esplicazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, contribuisce a ritagliare intorno alla posizione del pubblico dipendente uno *status* caratterizzato da una notevole serie di obblighi e doveri. Dopo un primo orientamento della giurisprudenza e della dottrina volto a negare giuridicità e precettività al principio in parola, considerato oggetto di norma programmatica, dottrina (Andreani) e giurisprudenza (vedi ad es. Corte costituzionale 25 luglio 1996, n. 313) ne hanno invece individuato un duplice significato giuridico: obbligo di conseguire un risultato che assicuri ponderata soddisfazione a tutti gli interessi pubblici coinvolti; indicazione dei mezzi attraverso i quali conseguire quel risultato.

Coordinando tali esiti dottrinari con l'impianto democratico della Costituzione, ed in particolare con il principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, il principio di buon andamento assumerebbe una differente prospettiva in riferimento ad un'amministrazione di «prestazione» e ad una di «regolazione»; nel primo settore il principio implicherebbe l'adeguamento delle strutture, dei mezzi e del personale alle esigenze del cittadino-utente, in modo da assicurare il pieno sviluppo della persona e la sua effettiva partecipazione; nell'amministrazione di regolazione, quella basata sui provvedimenti autoritativi, il buon andamento consterebbe invece nell'adeguamento dei procedimenti al fine di assicurare una combinazione degli interessi coinvolti in concorso con i soggetti pubblici e privati, singoli e associati titolari di quegli interessi. Così, dunque, come l'imparzialità mira ad assicurare l'eguaglianza «formale», il buon andamento mirerebbe all'eguaglianza «sostanziale» nell'amministrazione di prestazione, al superamento del carattere unilaterale nell'amministrazione di regolazione.

8.3. — Tali doveri mal si conciliano con la fisiologica vicinanza agli interessi giuridicamente rilevanti — od anche ai meri interessi materiali — della clientela, che la condizione di libero professionista ontologicamente comporta.

Si pensi ad un dottore o ragioniere commercialista che sia anche pubblico dipendente di un ufficio dell'amministrazione finanziaria, centrale o periferica, o dell'ufficio imposte di un ente locale. In questo caso si appalesa evidente l'immanente contrasto tra il dovere d'ufficio e il dovere professionale che gravano sul medesimo soggetto, con il rischio di un sistematico nocimento all'imparzialità dell'azione amministrativa arrecato dal pubblico dipendente che sia anche libero professionista.

8.4. — Se l'inconciliabilità tra il dovere d'ufficio del pubblico dipendente e il dovere professionale del professionista assume carattere generale, pur tuttavia la questione è di particolare delicatezza con riferimento all'esercizio della professione d'avvocato, la cui indipendenza ed autonomia sono presupposto dell'effettività del diritto costituzionale di difesa, secondo il disposto dell'art. 24 Cost., e laddove l'imparzialità e il buon andamento colpiti sarebbero quelli dell'amministrazione della giustizia.

Mal si concilia con la legalità e l'efficienza dell'amministrazione della giustizia, già cronicamente problematiche nel nostro paese, la posizione dell'avvocato che sia anche dipendente di un ufficio giudiziario, e sia magari alle dipendenze funzionali di un magistrato in servizio. Sorge inoltre il dubbio che l'avvocato dipendente pubblico part-time possa non sentirsi pienamente libero di assumere nell'interesse dell'assistito, iniziative e condotte difensive che sappia essere invise al titolare dell'ufficio giudiziario a lui sovraordinato nell'ambito del rapporto di pubblico impiego.

Nel conflitto tra le due appartenenze e le due responsabilità, l'avvocato — a torto o a ragione non rileva — potrebbe ritenersi limitato nel dispiegamento di tutte le attività di difesa che la legge consente, e rinunciare a taluni atti, con evidente pregiudizio della posizione dell'assistito, oppure potrebbe giovare della sua posizione all'interno dell'amministrazione della giustizia per procurare indebiti vantaggi, con evidente pregiudizio dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione: nell'un caso avremmo una grave violazione dell'art. 24, nell'altro una grave violazione degli artt. 97 e 98 della Costituzione.

Le considerazioni qui esposte giustificerebbero una pronunzia addittiva della Corte costituzionale, nel senso della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme di cui ai commi 56 e 56-bis dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui queste non escludono la professione d'avvocato dal proprio campo di applicazione (vedi oltre, punto n. 13).

9. — All'atto di valutare la legittimità costituzionale della compatibilità tra l'esercizio della libera professione e l'attività di docenza nelle scuole (disposta dall'art. 92, sesto e settimo comma, d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, la Corte costituzionale ha avuto modo di giustificare la deroga al regime ordinario di incompatibilità previsto nell'ordinamento di varie professioni libere, con la considerazione «... dell'influenza positiva che all'attività didattica può derivare dalla pratica professionale ...» (sentenza n. 284/1986, cit., punto 8 del considerato in diritto), e solo in ragione di tale specialità della condizione del dipendente pubblico-docente ha ritenuto la norma censurata in

quell'occasione conforme a Costituzione. Se è vero che il libero professionista può in ragione della sua attività arricchire i contenuti didattici dell'insegnamento con il patrimonio culturale dell'esperienza concreta, la norma citata prevede che, in ogni caso, l'esercizio delle libere professioni non debba recare «... pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente» e che tali libere professioni «... siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio»; ciò che qui più conta evidenziare è che la Corte riconosce essenziale l'apposizione di questo limite generale per escludere l'incostituzionalità della norma per violazione degli artt. 97 e 98 Cost.

9.1. — Ora, nel caso in esame, i commi 56 e 56-bis dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non pongono alcun limite specifico, in ragione degli interessi costituzionalmente protetti dagli artt. 97 e 98, alla facoltà di esercitare la libera professione per i dipendenti pubblici part-time, se non la precisazione che «... Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitano attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione».

Tale preclusione non appare assolutamente sufficiente a scongiurare il pericolo di violazione sistematica delle norme costituzionali citate, e sia sufficiente al riguardo richiamare gli esempi e le argomentazioni spese *sub* 7.2.1, e 7.2.2.

10. — E non sembra a questo Consiglio nazionale che sia irrilevante per la valutazione della costituzionalità delle disposizioni in oggetto la condizione di evidente maggiore appetibilità sul mercato di un professionista che sia anche pubblico dipendente, e che possa pertanto giovare della conoscenza oggettiva della macchina amministrativa, e della conoscenza personale di interlocutori istituzionali della clientela.

E ciò non tanto per la lesione del principio della libertà di concorrenza tra operatori professionali, quanto per la considerazione che chi entra in un mercato professionale da pubblico dipendente si avvale di un bagaglio di nozioni tecniche, scientifiche, o anche solo di carattere organizzativo, che ha acquisito proprio grazie al suo inserimento all'interno dell'amministrazione. In altre parole, l'amministrazione — e quindi l'intera comunità nazionale — ha nella maggior parte dei casi subito dei costi spesso cospicui per la formazione dei propri quadri, formazione che gli altri cittadini che esercitano la libera professione si sono dovuti procacciare a proprie spese.

Appare a questo Consiglio nazionale che la situazione da ultimo descritta integri molteplici violazioni del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), sia in senso formale, sotto il profilo della disparità di trattamento, sia in senso sostanziale, sotto il profilo di una lesione del principio delle pari opportunità: nel caso di specie il legislatore anziché rimuovere, finisce per aggiungere indebitamente «... ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana ...».

11. — Invero l'art. 3 della Costituzione viene in considerazione anche, e ancor più significativamente, per un rilievo di carattere generale circa l'assoluta irragionevolezza delle norme di cui ai commi 56 e 56-bis dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

La Corte costituzionale, pur nel rispetto della natura discrezionale e politica delle scelte operate dal legislatore ordinario, si è infatti sempre riservata il potere di valutare in concreto se l'attività di ponderazione e di bilanciamento tra interessi costituzionalmente protetti operata nel caso singolo integri o meno una violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'assoluta mancanza di ragionevolezza e logicità della scelta operata.

Nel caso di specie, in ragione di un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, rinvenibile, oltre che nella *ratio* generale del provvedimento, persino nell'intitolazione dell'atto normativo che per primo ha introdotto le disposizioni in oggetto (trattasi del d.l. 28 marzo 1997, n. 79, recante «Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica», poi convertito con parziali modificazioni in legge 28 maggio 1997, n. 79), il legislatore ha dettato una disciplina che pone seriamente in pericolo valori costituzionali ben più rilevanti, quali l'integrità e l'effettività del diritto di difesa — che ben può ascrivere tra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 Cost. — in ragione del *vulnus* all'indipendenza ed all'autonomia del difensore, e quali i principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione.

Appare a questo Consiglio nazionale irragionevole pretermettere alla garanzia di principi fondamentali quali quelli richiamati le pur rilevanti esigenze di contenimento dell'erogazione di risorse pubbliche che sono alla base dell'intervento normativo, volto manifestamente ad agevolare il passaggio dei pubblici dipendenti dal regime a tempo pieno, ovviamente più oneroso per l'Erario, al regime a tempo parziale.

12. — Un ulteriore profilo che consente di non dubitare della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle norme *de quibus* concerne la sospetta violazione dell'art. 4 Cost.

Per quanto la proclamazione dell'Italia come Repubblica democratica fondata sul lavoro e la statuizione di cui all'art. 4 della Costituzione non comportino una concezione del diritto al lavoro come garanzia dell'effettivo accesso al lavoro delle persone prive di occupazione (Corte costituzionale, 3 marzo 1988, n. 238, in Giur. cost., 1988, I,1027) e per quanto l'art. 4 della Costituzione non garantisca a ciascun cittadino il diritto al conseguimento od alla conservazione di un'occupazione (Corte costituzionale 22 novembre 1985, n. 300, in Cons. Stato, 1985, II, 1529), pur tuttavia ciò non esclude che il legislatore sia chiamato, anche in forza del secondo comma dell'art. 3 Cost., ad effettuare scelte di politica occupazionale tese ad ampliare le concrete possibilità di impiego, e, conseguentemente, la generale offerta di lavoro del sistema pubblico e privato.

Appare pertanto poco ragionevole, se non direttamente in violazione dell'art. 4 Cost., ogni ipotesi normativa che invece consenta al medesimo soggetto di svolgere più attività lavorative, specie in una situazione socioeconomica caratterizzata, in molte regioni d'Italia, da notevoli difficoltà di inserimento nei circuiti della produzione di beni e servizi, in un quadro generale ben lontano dalla piena occupazione. Lo svolgimento contemporaneo di più attività lavorative inevitabilmente sottrae al mercato del lavoro ambiti e spazi che potrebbero assorbire la domanda di occupazione di soggetti che ne sono totalmente sprovvisti.

13. — Per questi motivi, sembra al Consiglio nazionale forense che la questione di legittimità costituzionale delle norme di cui ai commi 56 e 56-bis dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non sia manifestamente infondata, e che debba, tanto essere rivolta alla Corte costituzionale, affinché questa proceda alla declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme succitate, o addivenga ad una pronuncia di incostituzionalità delle suddette norme nella parte in cui queste non escludono la professione d'avvocato dal proprio campo di applicazione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 97 e 98 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale delle norme di cui ai commi 56 e 56-bis dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio fino alla decisione della Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Roma, addì 28 ottobre 2000.

Il presidente: GALATI

01C0001

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herlo, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galliei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherle, 68
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONI
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Ralola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portaiba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCIERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51:

- ◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTI
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietraro
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **BONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14
- ◇ **VARÈSE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOPILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Seila, 106-108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaerrosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Gallotti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA - già Etruria -
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE


- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 28

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11



★ 4 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 ★

L. 10.500